Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ACC

10000/105/861

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

0000/105/861

DEFASCISM, (PART I), POLITICALLY DANGEROUS FASCISTS, (DL 149, 621)
AUG. 1944 - OCT. 1945

Chief Commissioner:

1. Reference your pencil minute of 20/10 requesting to see the report on the decree. This is contained in CA Section's minute of 15 October to Legal on file 5.26 which contains the decree. Copy of the minute herewith:

"The amended decree is now to hand. This achieves the same ends but by slightly different means.

"The Special Courts of the North are not continued but the constitution of the ordinary court of assize of under Art 4 of DL 159 is altered so that a special section thereof is created having the same personnel and the same manner of appointment as the Special Courts which are now allowed to die. All the procedure applicable to the Special Courts is repeated in this decree as the procedure for the special sections of the old assizes.

"This is the chief of the reasons for the number of Articles of the decree having increased from 9 to 23.

"There is one new provision: the High Court is not totally abolished. It continues for the purpose of dealing with Senators.

"Apart from this this decree is a fusion of the procedure authorized under DL 159 of 1944 and DL 142 of 1945, both of which were approved by this HQ and have been implemented in AMG territory by it. So that there is now one procedure only instead of three (two under DL 159 and one under DL 142).

"There is a definite improvement in procedure, ~~and~~ in addition there was no appeal from the High Court which was a politically appointed court which need not have a single judicial member whereas there is an appeal from the Special Court to the Court of Cassation which is an apolitical court all members of which are senior judges of experience. Vast improvement."

2. Reference draft of letter for signature on 5.23. As you know the Italian Government has been pressing for implementation of DL 149 which has been refused up to date due to the lack of the suggested amendments contained in the draft letter.

As DL 625 in part amends DL 149, para 2 in the draft is applied to DL 625 and is in fact an amendment to an amendment.

25 October 45

MSC

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

"There is one new provision: the High Court is not totally abolished. It continues for the purpose of dealing with Senators.

"Apart from this this decree is a fusion of the procedure authorized under DL 159 of 1944 and DL 142 of 1945, both of which were approved by this HQ and have been implemented in AMG territory by it. So that there is now one procedure only instead of three (two under DL 159 and one under DL 142).

"There is a definite improvement in procedure, ~~and~~ In addition there was no appeal from the High Court which was a politically appointed court which need not have a single judicial member whereas there is an appeal from the Special Court to the Court of Cassation which is an apolitical court all members of which are senior judges of experience. Vast improvement."

2. Reference draft of letter for signature on 5.23. As you know the Italian Government has been pressing for implementation of DL 149 which has been refused up to date due to the lack of the suggested amendments contained in the draft letter.

As DL 625 in part amends DL 149, para 2 in the draft is applied to DL 625 and is in fact an amendment to an amendment.

25 October 45

MSC

7958

Minutes

F.C.

Noted
GWD

OCT 27 REC'D
1030

27/10

CA. Section —
Letter signed & returned for despatch.
6 & 6 copies withdrawn.

29 Oct. 45

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1094

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
Office of the Executive Commissioner

V.P. C.A.S.

For action as requested by C.A.S.

DD/SAP

3957

E.C.S.

This memo is on the DF/S 261/CA which was sent to you on 19 Oct. A report on the trends in your area, in the DCC. The views has in which fits with regards the question of being implemented.

Political Off

Political Div.
20 OCT 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
Office of the Executive Commissioner

OCT 20 REC'D

Chief Commissioner

I personally visited Nog Cong.

The new Centre is now in complete [illegible]

Preliminary reports are that it is a good one [illegible]

there is no fear of the Hungry Coming [illegible]

Dreamtime Camp – they are now [illegible] the

[illegible] judicial [illegible] or [illegible] appeal [illegible]

[illegible] to the Court of Cassation

Minutes

Noted. Would be grateful for original report on the decree.

GWD
CC

20/10

1096

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Exec. Comm.

Pres. Carr has misunderstood. No one objects to abolition of the High Court. But we must do everything possible to keep the Assize Courts from being drum-head courts. Have we seen Nkrumah's new decree? Thomas Cox.

Attached is suggested for your signature.

1955

CONFIDENTIAL

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
CIVIL AFFAIRS SECTION

Tel.Ext.525

SUBJECT : MEMORANDUM

16 Oct 45

TO : Executive Commissioner

ABOLITION OF THE HIGH COURT

1 The High Court has a very limited jurisdiction. As regards "criminal jurisdiction" it can only try ex-members of the Government and top-ranking members of the Fascist Party. It has a secondary function of deciding which Senators should be deprived of their life senatorships on grounds of previous sub-servience to the Fascist regime. Lastly the High Commissioner may refer cases of exceptional gravity to the High Court instead of to the Ordinary Court but, from the next paragraph it is obvious that he has not often if ever exercised that power.

2 It has been called upon to try very few cases. Only 11 in 1½ years.

3 It is, in the eyes of a large number of persons, discredited.

4 According to its constitution, not a single member, not even the President, need be a judge. All appointments are made by the President of the Council of Ministers and it is quite possible for the Court to be stacked.

5 In view of the fact that the Consulta, which is the most democratic body that this country has had for 20 years, has passed a resolution to abolish the High Court, it would not appear desirable to veto one of their first resolutions. Such an action would lay itself open to attack as dictatorial and anti-democratic.

6 With regard to the allegation that the Special Courts of Assize would be political, it must not be overlooked that from the Special Courts of Assize there is an appeal to the Court of Cassation, the personnel of which is entirely judicial, whereas there is no appeal from the High Court which may be entirely political.

7 The abolition of this little used Court which whether deservedly or not is not held in high estteem seems to be not undesirable. Very little has been achieved in South Italy in the way of trial of fascist crimes because only a small percentage of cases are triable before the High Court and most of the remainder before the ordinary Court of Assize which is so blocked with arrears of ordinary business that it has been able to achieve very little.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

subservience to the fascist regime. Lastly the High Commissioner may refer cases of exceptional gravity to the High Court instead of to the Ordinary Court but from the next paragraph it is obvious that he has not often if ever exercised that power.

2 It has been called upon to try very few cases. Only 11 in 4 years.

3 It is, in the eyes of a large number of persons, discredited.

4 According to its constitution, not a single member, not even the President, need be a Judge. All appointments are made by the President of the Council of Ministers and it is quite possible for the Court to be stacked.

5 In view of the fact that the Consulta, which is the most democratic body that this country has had for 20 years, has passed a resolution to abolish the High Court, it would not appear desirable to veto one of their first resolutions. Such an action would lay itself open to attack as dictatorial and anti-democratic.

6 With regard to the allegation that the Special Courts of Assize would be political, it must not be overlooked that from the Special Courts of Assize there is an appeal to the Court of Cassation, the personnel of which is entirely judicial, whereas there is no appeal from the High Court which may be entirely political.

7 The abolition of this little used Court which whether deservedly or not is not held in high esteem seems to be not undesirable. Very little has been achieved in South Italy in the way of trial of fascist crimes because only a small percentage of cases are triable before the High Court and most of the remainder before the ordinary Court of Assize which is so blocked with arrears of ordinary business that it has been able to achieve very little.

8 The Special Courts of Assize last for one year only and try only Fascist cases which the ordinary Courts have as yet been unable to tackle.

9 With regard to the power to deprive persons of their senatorships. The majority of the cases have been dealt with and only a relatively small proportion remain, among whom is Badoglio. No provision has been made in the decree to clothe any other body with these powers. The Government, therefore, may thus escape the difficulties of having to decide in Badoglio's case.

10 If the Luogotenente desires advice, it is considered that he should be informed that this Commission sees very little objection to the abolition of the High Court and opposition to the wish of the Consulta would be impolitic and undemocratic.

Minuted

M. Carr Brigadier

M. CARR, Brig.
VP CA Section.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ex Com.

Please see minute 2 on DE/S 23. The draft for SIA is [illegible] [illegible] [illegible]

31

Executive Commissioner

Reference 19A although this question evoked considerable discussion at the Hdqrs. at the time there does not appear to be any question at this stage of reopening the matter or modifying the decision already taken presuming we are going to get instruction shortly about the land on S/Territory.
Letter enclosed for signature by C.C. if approved.

22/9

M Cam Bay
V.P.C.A.S

32

Chief Commissioner

Submitted for signature.

DS 25/9

SEP 26 REC'D

33

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Letter enclosed for signature by C.C. if approved.

22/9

M Pan Bay
V.P.C.A.S

32

Chief Commissioner

Submitted for information

SEP 26 RECD 1011

DS 25/9

33

C A Sec

Ref 31 above. Letter is returned for despatch to P.M. Copies have been withdrawn for C.C. and C.C. files.

24 Sep 45.

CAPTAIN I.C.

Minutes

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

NOTE.

This minute is written by Maj. Palmieri for the purpose of answering the criticism in Col. White's Minute 19.

Minute 15 was written by me after an exhaustive examination of the statutes involved and I do not withdraw a word of what is said there.

I readily admit that "every person convicted under Art. 8 may suffer confinement". Under Art 8 he may suffer confinement for a maximum of 10 years if he is held to be "socially dangerous". Under DLL 149 (Art 3) he may suffer confinement for a maximum of 5 years if "during the past political period" he has conducted himself "in accordance with the bad custom and practice of fascism" or if he continues "said conduct in such way as to prove in either case dangerous to the exercise of democratic liberty". Now when Col. White makes the flat statement "Nor is the period 10 years but 5" he is assuming that the formula for determining confinement in DLL 149 repeals by implication the "socially dangerous" formula of Art 8. This view is entirely reasonable, but by no means obvious. Moreover, I considered this matter: I concluded that since the two standards of judgement for confinement were not manifestly mutually exclusive and since there was no express repeal of Art. 8, but merely a general repealing clause (DLL 149, Art. 8) annulling provisions "contrary or incompatible", the "socially dangerous" formula providing for 10 years maximum confinement, survived DLL 149.

It is interesting to note that on the Italian side it is proposed to amend DLL 149 so as to eliminate the objections I raised in Minute 15, and the new law will contain an express repeal of Article 8.

E. Palmieri Maj.

26 June 1945
CA Section

E.L. PALMIERI
Major

Noted [illegible]

[illegible]

24

Ex Commissioner

17A amended and resubmitted for CC's signature

7 June

C B Bonham Carter Lt Col
CAS

25.

Chief Commissioner.

Letter to the Prime Minister, duly amended, is submitted for your signature.

Gilbert Hall

Chief Staff Officer,
To the Executive Commissioner.

7 June 1945.

CC 16/25

26

C A Sec

Ref. 24 above. Letter signed and returned for dispatch

8 June 45.

E Gordon
Maj

27

Major Palmer.

Speak to me on 18a please

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

7 June 1945.

Chief Staff Officer,
To the Executive Commissioner.

26

C A Sec

Ref. 24 above. Letter signed and returned for dispatch

8 June 45.

E Riordan
Maj.

27

Major Palmieri.

Speak to me on 18a please

25 June

Spoke
28

Note. Spoke to Brigadier Vigoroso on 25 June. Will discuss SCC149 with Sorrentino and tell him that we will implement an amended 149 which will eliminate objections pointed out in minute 15. From previous conversations I know that the Italian officials concerned are generally in favor of such an amended law.

25 June

L L Palmieri
Major

Minutes

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TO: Executive Commissioner.

In accordance with your instructions (Minute No. 18) I sent a copy of the proposed letter to the Prime Minister and of the Decree to the British and American Ambassadors. Their replies are at 19A and 19B and they are in substantial agreement.

Lt. Col. White, however, has written a Minute 19 suggesting that no further action be taken. This minute is written with his customary care but I do not agree with his conclusions. In my view the real objection to this Decree is the very wide power of arrest. Article 5 places in the hands of Provincial Commissions who are likely, one may assume so far as the north is concerned, to consist largely of nominees of local CLNs.

It is quite true, as Lt. Col. White points out in para 3 of his Minute, that such powers may only be exercised in the case of persons who are dangerous; this, however, is not the point. I am not concerned with a proper exercise of the powers of arrest but with the possibility of the use, by local Provincial Commissions acting in close concert with local CLNs. Our experience in the North to date gives us no guarantee that there may not be a grave abuse for political or other reasons of this power of arrest in the hands of local Provincial Commissions.

I think AMG might be gravely embarrassed if this Decree were implemented and Provincial Commissions, given this great power and I adhere to my former recommendation that the letter (amended as suggested by Mr. Ambassador Tickl) be sent to the Prime Minister. It is quite true that the non-implementation of this decree will give rise to a little confusion as pointed out by Lt. Col. White, but that is the fault of the Italian Government and it will be their responsibility to straighten matters out when territory is returned to their administration.

G.R. Lipsch
G.R. LIPSCH, Brig.,
VP CA Section.

5 Jun 43.
Civil Affairs Section.

V.P. C.A. Section

21

TYSU

Reference minute 20, draft at 11a should be typed for

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

[illegible] Lt. Col. Thile. [illegible] of the Thile.
That such powers may only be exercised in the case of persons who are dangerous; this, however, is not the point. I am not concerned with a proper exercise of the powers of arrest but with the possibility of the use, by local Provincial Commissions acting in close concert with local CIMs. Our experience in the North to date gives us no guarantee that there may not be a grave abuse for political or other reasons of this power of arrest in the hands of local Provincial Commissions.

I think AMG might be gravely embarrassed if this Decree were implemented and Provincial Commissions given this great power and I adhere to my former recommendation that the letter (amended as suggested by Mr. Ambassador Kirk) be sent to the Prime Minister. It is quite true that the non-implementation of this decree will give rise to a little confusion as pointed out by Lt. Col. Thile, but that is the fault of the Italian Government and it will be their responsibility to straighten matters out when territory is returned to their administration.

G.R. Lyon
G.R. LYON, Brig.,
VP CA Section.

3 Jun 45.
Civil Affairs Section.

V.P. C.A. Section 21

5950

Referred minute 20, draft at 110 should be typed for C.C's signature.

D Hawthorn
SCA.

22

U.N.R.R.A.
Office of the Executive Commissioner

Ex Commissioner
Submitted for C.C's signature

C A Graham Lt Col
CAS

5 June

23

CAS
C.C. has been approved this letter be amended.
Please re-submit.

Lt Col
Clerk Cabinet
6/6

Minuted

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

V.P. Please [illegible] from this memo.

I desire to suggest that the proposed action should be reconsidered.

1/ [illegible] is that a person neither acts nor may [illegible] under Act A. It clearly suggests that every person convicted under Act Z may suffer confinement. This is not so. Detention in a detention colony may be ordered only in the case of those considered dangerous. Not in the period 10 years but 5. That there is no hidden inductive intention is evidenced by the fact that the 10 years detention permitted by the Act is reduced by this decree to 5 years. Further the original wide expression "socially dangerous" has now been narrowed down to "dangerous to the exercise of democratic liberty."

2/ There are really only two points which we question at all - the creation of a special appeal court and the power of arrest - both are administrative details which do not affect the allied interests, are not contrary to the accepted norms and are not so tyrannous as to be unconscionable. There are matters of detail with which we may not agree but are not in good faith grounds for doing so strong a thing as to withhold.

3/ Next to examine the extent of powers of arrest. First it is not a general power of arrest it is not applicable to all persons but a number of special crimes but applies only to persons it is considered to detain as dangerous. It is suggested that the number of persons permitted to order arrest is large but necessary. It should have the only case where [illegible] in the Criminal Code but he has no criminal case [illegible] powers of arrest and in this case these powers are limited to the reasons which it is proposed to apply the sanctions of detention.

4/ If this decree remains unamended it may [illegible] the result will be that the [illegible] will become applicable and those accused will have no right of appeal to the Court of Cassation will have been restricted. It will create confusion and the decree will in any case eventually come into force.

[illegible] that the objection is taken

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

[illegible] to "dangerous" to the existence of democratic liberty.

2/ There are really only two points which are questionable at all – the creation of a special appeal court and the power of arrest – both are administrative details which do not affect the allied interests, are not contrary to the armistice terms and are not so grievous as to be unacceptable. They are matters of detail with which we may not agree but are not a good foundation for taking so strong a line as is proposed.

3/ First to examine the proposed powers of arrest. First it is not a general power of arrest. It is not applicable to all persons but a number of specific crimes and appears only to extend it to persons suspected to be dangerous. It is suggested that the number of persons permitted to make arrest is too numerous. It is difficult from the only data which is available to the Questions to Stalin from the only data which is available to the Questions but he has no criminal law extension powers of arrest and in this case these powers are limited to the occasion when it is necessary to apply the sanction of detention.

4/ If this direct general consideration is taken further the result will be that the old order law will remain applicable and there will be no right of appeal to the Court of Appeal. Questions will have been raised. It will create confusion and difficulties will arise in any case eventually when Soviet forces [illegible] there will be any case eventually when Soviet forces

5/ I submit that the objection is taken

a) on a misunderstanding

b) is concerned with matters of administrative detail which are of good foundation objection

5/ I recommend that no further action is taken and that the Soviet should have been excluded from Allied Territory which is extended to Soviet territory.

CA
25 MAY 1945

Minutes

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

16

Exo C.

Please see Major Palmer's minute 15.
The draft at 11a is submitted for consideration by C.C. It is self explanatory.

It is thought that the promotor of Ord 149 is the Minister of Occupied Italy, it did not pass through the hands of Boeri who acts for the P. in these matters & who has always played very straight over shewing up abuses in draft.

15 May 45.

?

Chief Commissioner

I agree with V.P. CAS's recommendation — the decree is all that the letter describes — and worse. I also recommend that action be taken by the two [illegible] such a decree becomes law

pass through the hands of Boen who acts for the P. in these matters & who has always played very straight over showing up decrees in draft.

15 Aug 45.

GPB

Chief Commissioner

I agree with V.P. CAS's recommendation — the decree is all that the letter describes — and worse. I also recommend that action be taken by the two Embassies to prevent such a decree becoming law

TS/16/8 GPB

VP CAS

C.C. directs that you send copy of decree & his draft letter to Embassies explaining faults in decree & procedure & C.C's proposed action & ask for concurrence

TS/16/8

Minuted

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

VP

The translation of DLL 149 of 26 April 1945 (10-A) has been done over in accordance with your request.

This decree is intended to implement the provisions dealing with the loss of voting rights provided for in DLL 159 and stems from Article 8 of that decree.

Several decrees have already been passed which touch on this matter. Article 13 of DLL 198 (13 Sep 1944) dealt with procedure and the rights of appeal to the Court of Cassation. Article 2 od DLL 2 (4 Jan 1945) gave the Prime Minister the power to specify the positions in the fascist party which would automatically deprive ex-incumbents of their voting rights. DL of PCM (2 Feb 1945) set forth these positions.

The decrees prior to the one in question gave a proper implementation to Article 8 of 159 within the fair intendment of that law. The circular of the H.C. (5-A) commented on by Col White (minute 13) is on the whole a very creditable directive. It should have obviated the reservations pointed out by Col Behrens in his minute 5.

I find this new decree (DLL 149 of 26 April 1945) objectionable in two respects, however :-

(1) Instead of permitting appeals to the Special Section of the Court of Cassation which has jurisdiction over appeals from convictions for fascist crimes (Article 13, DLL 198 of 13 Sep 1944) the appeal now goes to a Central Commission of five members, presided over by a judge and chosen by the Prime Minister upon recommendation of the Minister of Justice and the High Commissioner. Since conviction under Article 8 of DLL 159 involves not only the loss of suffrage rights, but confinement up to 10 years, the conviction is tantamount to a conviction for a crime and I seriously question the wisdom of giving to a new and inexperienced commission the final appeal powers previously reserved to the Court of Cassation. If the Prime Minister is an unscrupulous person, the Central Commission could be "packed" and the most unjust convictions condoned. This new Commission does not offer the guarantees of fairness and equanimity which could be expected of the Court of Cassation.

(2) The arrest powers (Article 5) given to the Commissions, to the H.C. and to the questori are alarming. That the Procuratore del Regno should exercise this power after a preliminary investigation is understandable. The others however will undoubtedly act to the prejudice of the accused, and in most cases, I daresay, on improper motives.

Nor does it save the situation that Art 5 provides that notice of the arrest must be communicated to the Commission having jurisdiction in 3 days and the judgement rendered in 26 thereafter. My experience with Italian officials

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

[illegible] within the fair intendment of that law, the circular of the H.C. (5-A) commented on by Col White (minute 13) is on the whole a very creditable directive. It should have obviated the reservations pointed out by Col Behrens in his minute 5.

I find this new decree (DLL 149 of 26 April 1945) objectionable in two respects, however :-

(1) Instead of permitting appeals to the Special Section of the Court of Cassation which has jurisdiction over appeals from convictions for fascist crimes (Article 13, DLL 198 of 13 Sep 1944) the appeal now goes to a Central Commission of five members, presided over by a judge and chosen by the Prime Minister upon recommendation of the Minister of Justice and the High Commissioner. Since conviction under Article 8 of DLL 159 involves not only the loss of suffrage rights, but confinement up to 10 years, the conviction is tantamount to a conviction for a crime and I seriously question the wisdom of giving to a new and inexperienced commission the final appeal powers previously reserved to the Court of Cassation. If the Prime Minister is an unscrupulous person, the Central Commission could be "packed" and the most unjust convictions condoned. This new Commission does not offer the guarantees of fairness and equanimity which could be expected of the Court of Cassation.

(2) The arrest powers (Article 5) given to the Commissions, to the H.C. and to the questori are alarming. That the Procuratore del Regno should exercise this power after a preliminary investigation is understandable. The others however will undoubtedly act to the prejudice of the accused, and in most cases, I daresay, on improper motives.

Nor does it save the situation that Art 5 provides that notice of the arrest must be communicated to the Commission having jurisdiction in 3 days, and the judgement rendered in 26 thereafter. My experience with Italian officials has left the impression that time limits are noted more for their breach than their observance.

I was at no time advised that this decree was pending although officials who must have known of it were in touch with me during the period in question.

CA Sec - 14 May 45

E.L. PALMIERI, Major.

Minutes

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

9

CA Section

Thank you for letting me see these minutes.

1. I agree that it might be desirable for the Ld. Govt. to give some definition to the words "acts of particular gravity".

3. Signor Berlinguer's remarks – as reported in the Memo. – show perhaps – cause more disturbance in many circles, but I suppose the details of the decree of Feb. 2nd. + any further definitions, when known, will help to calm public opinion.

28/2/41

VP

Perhaps minute should come to the Min.?

Do you wish any suggestion to be made to Berlinguer

CA.
28 FEB 1941

Pol Sec

CA for information

CA.
1 MAR 1941

CA Section

12.

Very tender.

4/3/41

(A. S. RUMBOLD)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

25/2/45

Halford

Pol. Sec.

CA
28 FEB 1945

Pol. Sec.

CA for information

Halford

CA
1 MAR 1945

CA Section

12.

59.5

Very thanks.

4/3/45

Halford

(A. S. HALFORD)
Asst. Political Adviser

Pol. Sec.

Minutes

Minutes are against. A direction multiple copy telegram has just been received by the JIC. The points mentioned in 1 & 2 of SA gives some idea of the guiding spirit and what sort of out is indicated. The caution mentioned A in paragraph 3 indicates moderation and the last paragraph numbered B shows that there is no intention to victimise persons at the time this caution is withdrawn.

CA
3 MAR 1945

14.

Halford
for CP.

CA Section
7/3/45

Sam. Thanks for. Halford (A. S. HALFORD)
Asst. Political Adviser

VP

6.

Para 5 where marked in the margin does not represent my views. In my view there is no justification of Bd 9.

I agree that Barrington might usefully issue a direction to his commanders such as Scobie and to defence bn commanders should be instructed and no particular mention [illegible] "acts of particular gravity".

As suggested in minute 3. PoS. See probably do not realise that deprivation of civil rights will not depend upon the CTC but will be by decision of a judicial body.

[illegible]

CA.
19 FEB 1945

7.

VP

Since the above (minute) was written the PoS has issued a decree defining the sentence the holding of which amounts to a deprivation of civil rights (see 3A) which does not affect the loss of suffrage rights for having committed acts of particular gravity. It is evidence of the absence of any desire to [illegible] as the law is enforced a very fair effort of exceptional importance. It would have been quite easy to have a far more substantial list of those who have any desire to "beat the system".

[illegible]

CA.
20 FEB 1945

Encl:
Paras 1A. [illegible] use of electronic rights can only [illegible] the matter of the existence of a Commission of Elections or where the [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CA
19 FEB 1945

7

V.P.

Since the above minute was written the PCIJ has issued a decree defining the extent of the holding of certain nationalities of Hungarian rights (at 3A) which this does not affect the loss of citizenship rights for having committed acts of particular gravity. It is evidence of the attitude of my mind in this matter as the list is confined to very few offences of exceptional importance. It could then quite easily be made a far more substantial list of the kind I have my doubts is "beat the regulations"

CA
20 FEB 1945

C9.44

Colleagues

Paras 1A [illegible] loss of citizenship rights can only result by means of the sentence of a Commission of Three Judges of which the President must be a magistrate appointed by the President of the Supreme Court. See Art 4 of the Act.

These are the conditions precedent for loss of nationality

a) having committed acts of particular gravity

b) having joined a leading Quisling position

The exercise of these two conditions must be specified by the issue of a decree in Council of which is [illegible]. The very limited number of persons involved in this decree [illegible] some authorities that there is no doubt of [illegible] the legislature.

The activities for the Commission have not taken in any more methods, but in the consideration of cases of [illegible] which are brought to their notice by the Investigator. Now that a question has to be considered it is not inconsistent that they should be known to have been disloyal under the fact the persons concerned have not had to apply this law before. "Investigating" is a far more effective means of [illegible] the activities that have been known leading to treason and [illegible]

Minutes

21 FEB 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CAS.

Under Art 8 of PBLL 159 two classes of persons may lose voting rights:-

(a) Holders of leading positions. These positions are now defined in Dir of PCM of 2 Feb 45, published in G.M. No 20 of 15 Feb 45

(b) Persons who have committed acts of particular gravity.

The cases of persons alleged to have committed such acts will be decided by Provincial Commissions, presided over by a judicial officer and with two other members.

No procedure has, so far as is known, yet been laid down for the functions of these Commissions. However it is to be assumed that they will work by analogy along the lines employed by the Epuration Commission.

No criterion has been laid down for "acts of particular gravity". This appears to be to be a grave defect, capable of leading to serious abuse. There seems no reason why such criteria should not be established and we are of opinion that the Italian Govt should be approached for this purpose.

We do not agree either with L.G. S/C or with Lt-Col White that the initiative of the HC to commence proceedings amounts to a nullification of Art 8 or the authority of the Provincial Commission.

[illegible] voting rights

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

are decided by Provincial Commissions, presided over by a judicial officer and with two other members.

No procedure has, so far as is known, yet been laid down for the operation of these Commissions. However it is to be assumed that they will work by analogy along the lines employed by the Expiration Commission.

No criterion has been laid down for "acts of particular gravity". This appears to us to be a grave defect, capable of leading to serious abuse. There seems no reason why such criteria should not be established and we are of opinion that the Italian Govt should be approached for this purpose.

We do not agree either with L.G. S/C or with Lt-Col White that the initiation of the to commence proceedings amounts to a modification of Art 8 or the authority of the Provincial Commission.

It appears to us that so drastic a penalty as the loss of voting rights should not be allowed to attach to nebulous "acts". So long as this lacuna is filled and provided that the Provincial Commissions are administered honestly and independently of political bias the legal position appears to us to be satisfactory. These conditions remind me of Kipling.

19 Feb 45.

Walker Col
D.C.A.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

4

19/2/85 To Legal

The VP has directed me to pass the attached letters 1A + 2A and minutes 1-3 inclusive to you for your comments please.

Anthony Kelly
FAS(VP)
CAS

L.G.

Ref 1.a.

1. You have a translation of the decree providing for drawing up of electoral lists. Does it provide that persons of fascist antecedents shall be erased from electoral lists? My recollection is that there is no such provision & that new legislation will be required expressly prohibiting "fascists" from voting.

2. I should like your views on the proposal before replying to P.I. Sec. At first sight I don't like it at all.

Attd.

(2)

CAS

1. Reference your minute No 1, please see my comment at folio p 2 A.

2. You may also find it desirable to have legal S/C's comment.

17 Feb 1945

R. R. Temple, major
for Director I.G. Stg 2c

3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

[illegible] presumably prevents people from voting.

2. I should like your views on the proposal before replying to P.M. Sec. At first sight I don't like it at all.

Attch.

J.P.

(2)

CAS

1. Reference your minute No 1, please see my comment at folio p 2A

2. You may also find it desirable to have Legal S/C's comment.

17 Feb 1945

R.R. Temple, major
for Director L.J. Strategic

3/

VP.

The Defaulting decrees definitely provide for deprivation of civil (including suffrage) rights and this is reflected in the decree providing for the compilation of the registers. The latter half of Para 5 of 2A is based upon a misconception. There is no abolification of Art 5. Art 41 only gives the P.C. (and that is now a board of four under the Presidency of the P.M.) power to commence proceedings before the Provincial Commissions, the courts are provided for by a judge. A definite judicial procedure is in fact provided for; there is nothing to take up with the Italian Govt. The evidence is that "witch hunting" is avoided. P.M. Sec may not be aware that decisions as to deprivation of their suffrage rights can only be given by a Court presided over by a judge. All this was provided for in Dec. Leg. [illegible] so long ago as last July and could have been tackled then. The fact that there has been no truth in the Press reports is evidence that there is no desire to withhold

Minute!

10 FEB 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1122

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLIED [redacted] COMMISSION

23A

INTER-OFFICE MEMORANDUM

SUBJECT: DEL 621

FILE No. DF/5.23/CA

TO : Legal S/C

30 Oct 1945

Will you please note that DEL 621 of 14 Sep 45 is not to be implemented until DEL 143 is implemented.

S. H. WHITE Lt Col,
GSO CA Section

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TRANSLATION NO. 945

DLL 621 14 Sep 45

COMPLEMENTARY RULES ON THE OPERATION OF THE PROVINCIAL COMMISSIONS INSTITUTED BY ART 2 of DLL 149 of 26 April 1945, for THE APPLICATION OF SANCTIONS AGAINST POLITICALLY DANGEROUS FASCISTS.

ART 1

On the basis of theprocedure and the qualifications established by art 3 of DLL 2 of 4 Jan 45, acting presidents may be appointed to the provincial Commissions for sanctions against politically dangerous fascists instituted by art 2 of DLL 149 of 26 April 45.

The acting presidents shall perform their duties during the absence or impediment of the titular presidents.

Sub-Commissions having the same powers as the Commissions may be instituted in those provinces where the number of proceedings may require it, and along the lines set out in the first para of DLL 149 of 26 April 45.

ART 2

In the territory not yet restored to the Italian Administration the present decree shall become effective on the day it is implemented by the AMG.

The order .....

fascists instituted by art 2 of DLL 149 of 26 April 45.

The acting presidents shall perform their duties during the absense or impedimen. of the titular presidents.

Sub-Commissions having the same powers as the Commissions may be instituted in those provinces where the number of proceedings may require it, and along the lines set out in the first para of DLL 149 of 26 April 45.

ART 2

In the territory not yet restored to the Italian Administration the present decree shall become effective on the day it is implemented by the AMG.

Be order .....

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 123

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 13 ottobre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-514

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Anno (anticipato) L. 600; Semestre » 350; Trimestre » 200; Un fascicolo » 8

All'Estero: Anno (anticipato) L. 1.200; Semestre » 700; Trimestre » 400; Un fascicolo » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Anno (anticipato) L. 400; Semestre » 200; Trimestre » 120; Un fascicolo » 8

All'Estero: Anno (anticipato) L. 800; Semestre » 500; Trimestre » 300; Un fascicolo » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia: Anno (anticipato) L. 400; Semestre » 300 — Un fascicolo: Prezzo vari

All'Estero: Anno L. 800; Semestre » 500 — Un fascicolo: Il doppio del prezzo di vendita nel Regno

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 20-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Avviso di Corte . . . . . Pag. 1506

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 agosto 1945, n. 617.
Disciplina dei servizi di polizia nella capitale. Pag. 1506

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 agosto 1945, n. 618.
Alienazione delle navi requisite o noleggiate per le quali i proprietari hanno fatto atto di abbandono. Pag. 1507

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 619.
Funzionamento dei corsi d'insegnamento presso la Regia università di Bari. Pag. 1508

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. 620.
Concessione da parte della Cassa depositi e prestiti di un contributo di L. 85.000.000 all'Ente autonomo dell'acquedotto pugliese. Pag. 1508

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. 621.
Norme integrative per il funzionamento delle Commissioni provinciali istituite dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, per l'applicazione delle sanzioni a carico dei fascisti politicamente pericolosi. Pag. 1509

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. 622.
Deroghe alle disposizioni della legge sulla contabilità ge-

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 settembre 1945, n. 624.
Cambiamento di denominazione dell'Opera Nazionale Dopolavoro in Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.). Pag. 1514

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 625.
Modificazioni alle norme sulle sanzioni contro il fascismo. Pag. 1515

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 626.
Proroga del termine per rendere, nelle provincie restituite all'Amministrazione italiana dopo la entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 1 agosto 1945, n. 458, ed in quelle non ancora restituite, la dichiarazione prevista dall'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 361, sulla avocazione e la confisca dei profitti di regime. Pag. 1517

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 agosto 1945, n. 627.
Fusione in unica Regia soprintendenza alle antichità di 1ª classe delle Regie soprintendenze alle antichità di 2ª classe di Roma III e IV e cambiamento di denominazione della Regia soprintendenza alle antichità di 3ª classe di Roma V. Pag. 1564

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 628.
Revoca del R. decreto 26 settembre 1925, n. 1755, concernente l'intitolazione del Regio Istituto tecnico commerciale di Vasto. Pag. 1565

DECRETO LUOGOTENENZIALE 4 agosto 1945, n. 629.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo scientifico «Antonio Orsini» di Ascoli Piceno. Pag. 1564

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 settembre 1945,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

125

PREZZO DI VENDITA A FASCICOLI SEPARATI: PARTE PRIMA L. 10 — PARTE SECONDA L. 20 — RIVOLGERSI ALLA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA G. VERDI, 10 — ROMA — CONTO CORRENTE CON LA TESORERIA CENTRALE — ESTRAZIONE DI COPIE ARCHIVIATE — CONTO CORRENTE POSTALE 1/9010 — AMMINISTRAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-216 51-514

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo L. 600; » semestrale » 350; » trimestrale » 200; Un fascicolo » 8

All'Estero: Abb. annuo L. 1.200; » semestrale » 700; » trimestrale » 400; Un fascicolo » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. annuo L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 120; Un fascicolo » 8

All'Estero: Abb. annuo L. 800; » semestrale » 500; » trimestrale » 300; Un fascicolo » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia: Abb. annuo L. 400; » semestrale » 200; Un fascicolo - Prezzo vari

All'Estero: Abb. annuo L. 800; » semestrale » 500; Un fascicolo - Il prezzo del prezzo al vendita sul Posto

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze

SOMMARIO

Avviso di Carte . . . . . Pag. 1300

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 617.

Disciplina dei servizi di polizia nella capitale Pag. 1300

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 agosto 1945, n. 618.

Alienazione delle navi requisite o noleggiate per le quali i proprietari hanno fatto atto di abbandono Pag. 1301

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 619.

Funzionamento dei corsi d'insegnamento presso la Regia università di Bari Pag. 1302

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 settembre 1945, n. 679.

Concessione da parte della Cassa depositi e prestiti di un mutuo di L. 55.000.000 all'Ente autonomo dell'acquedotto pugliese Pag. 1303

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 settembre 1945, n. 621.

Norme integrative per il funzionamento delle Commissioni provinciali istituite dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, per l'applicazione delle sanzioni a carico dei fascisti politicamente pericolosi. Pag. 1304

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1945, n. 677.

Deroga alle disposizioni della legge sulla contabilità generale dello Stato per gli acquisti relativi all'armamento ed al vestiario per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza Pag. 1305

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 673.

Norme per il trasferimento al Ministro per le finanze dei poteri e delle attribuzioni spettanti all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo in materia di avocazione di profitti di regime e di confisca di beni . . Pag. 1306

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 settembre 1945, n. 824.

Cambiamento di denominazione dell'Opera Nazionale Dopolavoro in Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) Pag. 1306

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 675.

Modificazioni alle norme sulle sanzioni contro il fascismo. Pag. 1307

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 676.

Proroga del termine per rendere, nelle provincie restituite all'Amministrazione italiana dopo la entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 1 agosto 1945, n. 138, ed in quelle non ancora restituite, la dichiarazione prevista dall'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364, sulla avocazione e la confisca dei profitti di regime Pag. 1307

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 agosto 1945, n. 627.

Fusione in unica Regia soprintendenza alle antichità di 1ª classe delle Regie soprintendenze alle antichità di 2ª classe di Roma III e IV e cambiamento di denominazione della Regia soprintendenza alle antichità di 3ª classe di Roma V Pag. 1308

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 628.

Revoca del R. decreto 26 settembre 1925, n. 1755, concernente l'intitolazione del Regio istituto tecnico commerciale di Vasto Pag. 1308

DECRETO LUOGOTENENZIALE 4 agosto 1945, n. 629.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo scientifico «Antonio Orsini» di Ascoli Piceno Pag. 1309

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1945.

Applicazione nei territori restituiti all'amministrazione diretta del Governo italiano delle provvidenze eccezionali per la riattivazione dei servizi pubblici di trasporto in regime di concessione Pag. 1309

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto «Seidinger Alfredo & Figli», con sede in Orgnavasso, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1309

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Ditta L.A.L.A. », con sede in Oreavasso, e nomina del sequestratario. Pag. 1589

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita « Morre e Granotto », con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1589

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima « A. Vigano », con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1589

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della rappresentanza italiana della « Agrippina » società di assicurazioni marittime, navali e terrestri, con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1589

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Estensione del sequestro all'intero compendio industriale, commerciale e patrimoniale della Società anonima « Mabo », con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1590

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Apertura di una dipendenza della Banca nazionale del Lavoro sulla piazza di Messina. Pag. 1591

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Apertura di filiali del Banco di Napoli. Pag. 1591

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta Nolte Alfredo fu Guglielmo, con sede in Roma, e nomina del sequestratario. Pag. 1591

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anon. « Inex », con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1591

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima per il commercio di materiali Bosch, con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1591

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima lombarda costruzioni pompe, con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1592

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1945.

Sostituzione del presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Capua (Napoli). Pag. 1592

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1945.

Autorizzazione ai commissari liquidatori della soppressa Confederazione degli industriali ad avvalersi dell'opera di coadiutori. Pag. 1592

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1945.

Sostituzione del sindaco del Monte di credito su pegno di Lugo (Ravenna). Pag. 1592

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1945.

Inefficacia di tutte le disposizioni emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disponibilità, utilizzazione e destinazione di tutti gli automezzi appartenenti all'Amministrazione dell'aeronautica. Pag. 1592

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1945.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cam[illegible]

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1945.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Ravenna. Pag. 1593

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1945.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Bologna e nomina del commissario straordinario. Pag. 1593

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1945.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Ferrara. Pag. 1593

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1945.

Modalità circa la ripartizione dei proventi di cancelleria. Pag. 1593

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Concorso straordinario per il conferimento di cattedre nei licei e negli istituti magistrali [illegible] Pag. 1594

Ministero del tesoro:

Modo del pagamento [illegible] Pag. 1594

Avviso di [illegible] Pag. 1610

Ministero dell'interno:

Elenco dei Comuni autorizzati a contrarre mutui nel [illegible] di credito per le opere pubbliche per l'integrazione del bilancio 1945. Pag. 1610

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Messina a contrarre un mutuo col Consorzio di credito per le opere pubbliche. Pag. 1611

Ministero di grazia e giustizia: Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili. Pag. 1610

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Proroga dei poteri conferiti al commissario del Consorzio di Messina, fra le cooperative di produzione, lavoro ed agricole fra ex combattenti della provincia di Grosseto. Pag. 1611

CONCORSI

Ministero dell'interno: Concorso per titoli a [illegible] posti di allievo d'ordine in prova, [illegible] nell'Amministrazione di pubblica sicurezza. Pag. 1611

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1612

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 122 del 12 ottobre 1945.

Bollettino delle obbligazioni delle società e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel pagamento di prestiti, n. 41: Monte dei Paschi di Siena - Credito fondiario: Estrazione di obbligazioni.

AVVISO DI CORTE

Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte, Luogotenente Generale del Regno, ha ricevuto oggi alle ore 11 [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. [illegible]

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1943.

Sottoposizione a sequestro della rappresentanza italiana della « Agrippina » società di assicurazioni marittime, navali e terrestri, con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. [illegible]

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1943.

Estensione del sequestro all'intero compendio industriale, commerciale e patrimoniale della Società anonima « Mabo », con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. [illegible]

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1943.

Apertura di una dipendenza della Banca nazionale del Lavoro sulla piazza di Messina. Pag. [illegible]

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1943.

Apertura di filiali del Banco di Napoli. Pag. [illegible]

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1943.

Sottoposizione a sequestro della ditta Nolte Alfredo in Guglielmo, con sede in Roma, e nomina del sequestratario. Pag. [illegible]

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1943.

Sottoposizione a sequestro della Società anon. « Inrex », con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. [illegible]

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1943.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima per il commercio di materiali Bosch, con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. [illegible]

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1943.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima lombarda costruzioni pompe, con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. [illegible]

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1943.

Sostituzione del presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Capua (Napoli). Pag. [illegible]

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1943.

Autorizzazione ai commissari liquidatori della soppressa Confederazione degli industriali ad avvalersi dell'opera di candidati. Pag. [illegible]

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1943.

Sostituzione del sindaco del Monte di credito su pegno di Lugo (Ravenna). Pag. [illegible]

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1943.

Inefficacia di tutte le disposizioni emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione di tutti gli aeromezzi appartenenti all'Amministrazione dell'aeronautica. Pag. [illegible]

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1943.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Lugo (Ravenna). Pag. [illegible]

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1943.

Norme per la liquidazione del patrimonio della Federazione nazionale dei consorzi obbligatori fra gli esercenti la tecnica e la sgranatura a macchina. Pag. [illegible]

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1943.

Concessione del vincolo e del contrassegno ai grani del periodo dell'anno 1943 produzione 1943. Pag. [illegible]

ciale di Ferrara. Pag. [illegible]

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1943.

Modalità circa la ripartizione dei proventi di conciliazione. Pag. [illegible]

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Concorso per [illegible] Pag. [illegible]

Ministero del tesoro:

Modalità [illegible] Pag. [illegible]

Avviso di rettifica. Pag. [illegible]

Ministero dell'interno:

Elenco dei Comuni autorizzati a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'integrazione del bilancio 1943. Pag. [illegible]

Autorizzazione ai Amministrazioni provinciali di [illegible] a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche. Pag. [illegible]

Ministero di grazia e giustizia: Autorizzazione a [illegible] temporanea delle funzioni notarili. Pag. [illegible]

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Proroga dei poteri spettanti ai commissari del Consorzio [illegible] - Fissazione di prestazioni lavoro ai sensi del D.L. ex ministeriale della provincia di Genova. Pag. [illegible]

CONCORSI

Ministero dell'interno: Concorso per titoli a [illegible] posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C) nell'Amministrazione di pubblica sicurezza. Pag. [illegible]

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. [illegible]

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 121 DEL 13 ottobre 1943.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 31. Monte dei Paschi di Siena. Credito fondiario: Estrazione di obbligazioni.

AVVISO DI CORTE

Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte, Luogotenente Generale del Regno, ha ricevuto oggi alle ore 11 in udienza solenne il signor Sigurd Hontzon, il quale ha presentato alle Altezze Sua Reale le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di S. M. il re [illegible].

Roma, addì 16 ottobre 1943.

(1258)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 617.

Disciplina dei servizi di polizia nella capitale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto-legge 4 aprile 1924, n. 111;

Vista la testa unica delle leggi comunali e provinciali approvata con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Fino a quando non sarà diversamente provveduto, i servizi statali e municipali di polizia, entro la circoscrizione del comune di Roma, continuano ad essere unificati e restano alla dipendenza del questore di Roma.

Con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro, sentito il comune di Roma, sono stabilite le norme per la ripartizione delle spese fra gli enti interessati.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RUINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 13 — FRANCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 618.

Alienazione delle navi requisite o noleggiate per le quali i proprietari hanno fatto atto di abbandono.

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1868, che reca provvedimenti relativi a perdite di navi mercantili e al rimpiego delle corrispondenti indennità;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la guerra, per l'aeronautica e per l'Africa italiana;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È data facoltà al Ministro per la marina per la durata della guerra e non oltre due anni dopo la cessazione dello stato di guerra, di trasferire, su richiesta degli interessati, la proprietà delle navi mercantili requisite o noleggiate dall'Amministrazione statale, considerate perdute o successivamente ricuperate, a coloro che abbiano abbandonato allo Stato o che comunque siano stati privati dei relativi diritti (ex) a favore dello Stato.

Art. 2.

Per conquistare la proprietà delle navi gli interessati debbono riattivare, a propria cura e spese, le unità in perfetta efficienza e in condizioni di navigabilità, entro il termine fissato dall'Amministrazione.

Art. 3.

Per il riacquisto della proprietà, il cui al precedente articolo, gli interessati debbono riversare allo Stato le somme da essi rispettivamente percepite a titolo di indennizzo di perdita in base al R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1868, e dichiarate di rinunciare alle parte di indennità non ancora riscossa, essi debbono, altresì, rimborsare all'Amministrazione requisitrice o noleggiatrice tutte le spese da questa sostenute per il ricupero e per il ripristino in efficienza della unità.

Art. 4.

Il riacquisto della proprietà delle navi è soggetto alla imposta sugli atti di negozio.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto-legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111;

Visto il testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Fino a quando non sarà diversamente provveduto, i servizi statali e municipali di polizia, entro la circoscrizione del comune di Roma, continuano ad essere assicurati e restano alla dipendenza del questore di Roma.

Con decreto luogotenenziale, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro, sentito il comune di Roma, sono stabilite le norme per la ripartizione delle spese fra gli enti interessati.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 10. — FRANCO

DECRETO-LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 agosto 1945, n. 418.

Alienazione delle navi requisite o noleggiate per le quali i proprietari hanno fatto atto di abbandono.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, che reca norme sulla requisizione del naviglio mercantile, e sue successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro per la marina, per la guerra e per l'aeronautica e per l'Africa italiana;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il diritto facoltativo al Ministero per la marina, per la guerra e per l'aeronautica, nei casi indicati in precedenza, dello stato di guerra, di rinunciare, su richiesta degli interessati, al pagamento delle navi mercantili requisite o noleggiate dall'Amministrazione statale, considerate perdute e successivamente ricuperate, si estende che a coloro che, in conformità alle Stato e che comunque siano stati privati dei predetti diritti dall'atto dello Stato.

Art. 2.

Per ricuperare la proprietà delle navi gli interessati debbono rimborsare, a proprie cure e spese, la nave in perfetta efficienza e in condizioni di navigabilità, entro il termine fissato dall'Amministrazione.

Art. 3.

Per il ricupero della proprietà, di cui al precedente articolo, gli interessati debbono versare allo Stato le somme di essi eventualmente percepite a titolo di indennizzo di perdita in base al R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1505, e dichiarare di rinunciare alla parte di indennità non ancora riscossa; essi debbono, altresì, rimborsare all'Amministrazione requisitrice o noleggiatrice tutte le spese da questa sostenute, ivi comprese quelle per il ricupero e per il ripristino in efficienza della nave.

Art. 4.

Il ricupero della proprietà della nave è soggetto alla imposta fissa di registro.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — DE GASPERI — RICCI — ALESSI — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 10. — FRANCO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 619.

Funzionamento dei corsi d'insegnamento presso la Regia università di Bari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 4 giugno 1935, n. 1269;

Visto il R. decreto 27 gennaio 1944, n. 60;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 17 febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I corsi d'insegnamento istituiti presso la Regia università di Bari col R. decreto 27 gennaio 1944, n. 60, per l'anno accademico 1943-44, continueranno a funzionare sino a tutto l'anno accademico nel quale verrà dichiarata la cessazione dello stato di guerra.

A decorrere dall'anno accademico 1944-45 è istituito il secondo anno dei corsi per il conseguimento della laurea in scienze matematiche e in matematica e fisica.

Art. 2.

Per il funzionamento dei corsi è assegnato alla Regia università di Bari a decorrere dall'esercizio 1944-45, un contributo annuo di L. 150.000 che verrà iscritto, con decreto del Ministro per il tesoro, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ARANGIO RUIZ — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 17. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. 620.

Concessione da parte della Cassa depositi e prestiti [illegible]

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 17 febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui all'Ente autonomo del acquedotto pugliese, con sede in Bari, sino ad un massimo di cinquantacinque milioni di lire per porlo in grado di provvedere alla riparazione di passività e far fronte ad inderogabili esigenze del proprio bilancio.

Le richieste e le sistemazioni dei singoli mutui, previa nulla osta del Ministero dei lavori pubblici, saranno deliberate, di volta in volta, dal Consiglio di amministrazione dell'Ente con esplicita indicazione ed accettazione delle condizioni essenziali, che regoleranno le relative concessioni.

Art. 2.

I mutui saranno estinti in cinquanta annualità a decorrere dal 1° gennaio successivo alla loro somministrazione o alla data in cui saranno prodotte le deleghe di cui al seguente art. 3.

Per i primi dieci anni, l'Ente sarà tenuto al solo pagamento degli interessi, per gli anni successivi corrisponderà rate comprensive di interessi e capitale, fino al completo ammortamento del prestito.

Il Ministero dei lavori pubblici concorrerà al pagamento delle annualità come sopra determinate per il primo decennio, con un contributo, per ogni milione di lire mutuate, di lire cinquantamila per i primi cinque anni e di lire trentamila per i cinque anni successivi.

Art. 3.

Il pagamento delle annualità sarà garantito dall'Ente mutuatario col rilascio a favore della Cassa depositi e prestiti di deleghe degli introiti per rendita dell'acqua, compresi nei ruoli principali, di cui all'art. 11-bis della legge 13 dicembre 1925, n. 2022.

Dette deleghe saranno pagate annualmente dagli esattori delegati in tre rate corrispondenti alle scadenze stabilite per i pagamenti dei canoni di rendita dell'acqua iscritti nei detti ruoli, nel termine di cui all'art. 80 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 4.

I mutui saranno somministrati in base a richiesta dell'Ente ed a nulla osta del Ministero dei lavori pub-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Vista la legge sull'istruzione superiore approvata con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 4 giugno 1938, n. 1297;

Visto il R. decreto 27 gennaio 1914, n. 60;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo stabilito e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I corsi d'insegnamento istituiti presso la Regia università di Bari col R. decreto 27 gennaio 1914, n. 60, per l'anno accademico 1944-45 continueranno a funzionare fino a tutto l'anno accademico nel quale verrà dichiarata la cessazione dello stato di guerra.

A decorrere dall'anno accademico 1944-45 è istituito il secondo anno dei corsi per il conseguimento della laurea in scienze matematiche e in matematica e fisica.

Art. 2.

Per il funzionamento dei corsi è assegnato alla Regia università di Bari a decorrere dall'esercizio 1944-45, un contributo annuo di L. 150.000 che verrà iscritto, con decreto del Ministro per il tesoro, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ARANGIO-RUIZ — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 11. — LANZA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. 820.

Concessione da parte della Cassa depositi e prestiti di un mutuo di L. 83.000.000 all'Ente autonomo dell'acquedotto pugliese.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui all'Ente autonomo dell'acquedotto pugliese, con sede in Bari, sino ad un massimo di ottantatrè milioni di lire per porlo in grado di provvedere alla sistemazione di passività e far fronte ai impegni relativi del proprio bilancio.

Le richieste e le assegnazioni dei singoli mutui, previa nulla osta del Ministero dei lavori pubblici, saranno deliberate, di volta in volta, dal Consiglio di amministrazione dell'Ente con esplicita indicazione ed accettazione delle condizioni essenziali, che regolecanno le relative concessioni.

Art. 2.

I mutui saranno estinti in cinquanta annualità a decorrere dal 1° gennaio successivo alla loro somministrazione o alla data in cui saranno prodotte le deleghe di cui al seguente art. 3.

Per i primi dieci anni, l'Ente sarà tenuto al solo pagamento degli interessi, per gli anni successivi corrisponderà rate comprendenti gli interessi e capitale, fino al completo ammortamento del prestito.

Il Ministero dei lavori pubblici concorrerà al pagamento delle annualità come sopra determinate per il primo decennio, con un contributo, per ogni milione di lire mutuate, di lire cinquantamila per i primi cinque anni e di lire trentamila per i cinque anni successivi.

Art. 3.

Il pagamento delle annualità sarà garantito dall'Ente mutuatario col rilascio a favore della Cassa depositi e prestiti di deleghe degli introiti per vendita dell'acqua, compresi nei ruoli principali, di cui all'art. 11-bis della legge 17 dicembre 1925, n. 2262.

Dette deleghe saranno pagate annualmente dagli esattori delegati in due rate corrispondenti alle scadenze stabilite per i pagamenti dei canoni di vendita dell'acqua iscritti nei detti ruoli, nel termine di cui all'art. 80 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 4.

I mutui saranno somministrati in base a richiesta dell'Ente sulla nulla osta del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 5.

Per tutto quanto non sia contemplato dalle presenti disposizioni, valgono le norme che regolano il servizio dei prestiti della Cassa depositi, di cui al titolo IV, capitolo 2°, sezione 1ª, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, del relativo regolamento e della successiva legge 11 aprile 1935, n. 135.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ART. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre le occorrenti variazioni nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BONOMI — RUINI

Visto, il Guardasigilli: TOGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 198 — PARIS

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. 621.

Norme integrative per il funzionamento delle Commissioni provinciali istituite dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, per l'applicazione delle sanzioni a carico dei fascisti politicamente pericolosi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 aprile 1944, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nei modi e con i requisiti stabiliti dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2, possono essere nominati presidenti supplenti per le Commissioni provinciali per le sanzioni a carico dei fascisti politicamente pericolosi, istituite con l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149.

I presidenti supplenti esercitano le loro funzioni in caso di assenza o impedimento del presidente titolare.

Per le provincie in cui il numero dei procedimenti lo richieda, possono essere istituite, nelle forme previste

---

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BONOMI — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — BRUSASCA — JACINI — DE COURTEN — CASSINIS — ARANGIO RUIZ — RESTIVO — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — PARRI — BERTONE — LUSSU — MAGE

Visto, il Guardasigilli: TOGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 193 — PARIS

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. 627.

Deroga alle disposizioni della legge sulla contabilità generale dello Stato per gli acquisti relativi all'armamento ed al vestiario per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 settembre 1944, n. 296, art. 4, che eleva ad un milione il limite stabilito dall'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente le aperture di credito a favore dei funzionari delegati, per ciascun capitolo di spesa;

Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere ad acquisti di materiale, vestiario ed equipaggiamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Fino a tutto l'esercizio finanziario in corso, per il

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Data a Roma, addì 14 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BONOMI — RICCI

Visto, il guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 18. — PERA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. 621.

Norme integrative per il funzionamento delle Commissioni provinciali istituite dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, per l'applicazione delle sanzioni a carico dei fascisti politicamente pericolosi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nei modi e con i requisiti stabiliti dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1 gennaio 1945, n. 5, possono essere nominati presidenti supplenti per le Commissioni provinciali per le sanzioni a carico dei fascisti politicamente pericolosi istituite con l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149.

I presidenti supplenti esercitano le loro funzioni in caso di assenza o impedimento del presidente effettivo.

Per le provincie in cui il numero dei procedimenti lo richieda, possono essere istituite, nelle forme previste dal primo comma del citato art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, Sottocommissioni aventi gli stessi poteri delle Commissioni.

Art. 2.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore il giorno in cui si verga esso esercitato dal Governo Militare Alleato.

PARRI — BONOMI — SFORZA — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COMITIS — CEVOLOTTO — ARCONOVALDO BONACCORSI — BONOMI — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, il guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 19. — PERA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1945, n. 622.

Deroga alle disposizioni della legge sulla contabilità generale dello Stato per gli acquisti relativi all'armamento ed al vestiario per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 settembre 1944, n. 299, art. 4, che eleva ad un milione il limite stabilito dall'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente le aperture di credito a favore dei funzionari delegati, per ciascun capitolo di spesa;

Considerata la necessità e l'urgenza di procedere ad acquisti di materiale, vestiario ed equipaggiamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Fino a tutto l'esercizio finanziario in corso, per il pagamento delle spese di cui al cap. 61 (Corpo degli agenti di pubblica sicurezza — Armamento, vestiario, ecc.) del bilancio passivo del Ministero dell'interno, potranno essere emessi ordini di accreditamento in eccedenza al limite previsto dall'art. 56 della legge 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, modificato dal decreto legislativo Luogotenenziale 20 settembre 1944, n. 299.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BONOMI

Visto, il guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 19. — LUCCI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 settembre 1945, n. 622.

Norme per il trasferimento al Ministro per le finanze dei poteri e delle attribuzioni spettanti all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo in materia di avocazione di profitti di regime e di confisca di beni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, concernente le sanzioni contro il fascismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 361, contenente norme integrative e di attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, per la parte riguardante l'avocazione e la confisca dei profitti di regime;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Tutte le facoltà di segnalazione spettante, in materia di avocazione di profitti di regime, all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo e ai suoi delegati, sono trasferite al Ministro per le finanze e poteri e le attribuzioni a norma dei decreti legislativi Luogotenenziali 27 luglio 1944, n. 159, e 31 maggio 1945, n. 361, spettanti all'Alto Commissario stesso, così nella sola materia dell'avocazione dei profitti di regime come in quella della confisca dei beni, disciplinata dai detti decreti.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con gli altri Ministri interessati, si provvederà al riordinamento e al trasferimento ad esso ed alla organizzazione dei servizi quelle modificazioni che si rendessero necessarie, anche per coordinare le norme stesse con ogni altra di carattere tributario.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BONOMI — SONNINO — DE MARSANICH — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — GULLI — DICEI — DE COURTEN — CORBINO — ARANGIO RUIZ — BONOMI — GULLO — LA MALFA — SULLO — GROSSO — BERGAMINI — LUCCO — MORÌ

Visto, il guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 19. — LUCCI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1945, n. 623.

Cambiamento di denominazione dell'Opera Nazionale Dopolavoro in Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (ENAL).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 582, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modifiche;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni, per l'industria ed il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

[illegible]

[illegible]

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE [illegible] settembre 1945, n. 621.

Norme per il trasferimento al Ministro per le finanze dei poteri e delle attribuzioni spettanti all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo in materia di avocazione di profitti di regime e di confisca di beni.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, concernente le sanzioni contro il fascismo;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 304, contenente norme integrative e di attuazione del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, per la parte riguardante l'avocazione e la confisca dei profitti di regime;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 56;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fermo restando la facoltà di segnalazione spettante, in materia di avocazione di profitti di regime, all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo e ai suoi delegati, sono trasferiti al Ministero per le finanze i poteri e le attribuzioni, a norma dei decreti legislativi luogotenenziali 27 luglio 1944, n. 159, e 31 maggio 1945, n. 304, spettanti all'Alto Commissario stesso, così nella detta materia dell'avocazione dei profitti di regime come in quella della confisca dei beni, disciplinate dai detti decreti.

Art. 2.

I servizi relativi alla confisca ed alla avocazione, indicati nell'articolo precedente, istituiti presso l'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo passano alle dipendenze del Ministero per le finanze.

Art. 3.

Sarà, con successivi decreti legislativi, provveduto a raccogliere in testo unico tutte le norme relative alla [illegible] del regime del segreto [illegible] dello Stato, sia inserite nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Bonomi — Bosco Lucarelli — Nitti — De Gasperi — Tupini — Bosco — Sforza — Gullo — Togliatti — De Ruggiero — Cerabona — Scoccimarro — Fenoaltea — Romita — Gullo — La Malfa — Sforza — Gullo — Bonomi — Bosco Lucarelli — Nitti — Mosca

Visto, il Guardasigilli: Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addì [illegible] ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. [illegible], foglio n. [illegible] — Pecoraro

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE [illegible] settembre 1945, n. 621.

Cambiamento di denominazione dell'Opera Nazionale Dopolavoro in Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.).

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 582, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 56;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni, per l'industria ed il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La denominazione dell'Opera Nazionale Dopolavoro, di cui al R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 582, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è modificata in quella di «Ente Nazionale Assistenza Lavoratori» (E.N.A.L.).

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — DE GASPERI — RICCI — ARANGIO RUIZ — LA MALFA — SFORZA — GROCCI — BONOMI — CORBINO

Visto, il Guardasigilli: GRONCHI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 114. — PERICA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 ottobre 1945, n. 625.

Modificazioni alle norme sulle sanzioni contro il fascismo

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In nome dell'autorità a Noi delegata:

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, concernente l'istituzione di Corte straordinaria di Assise per i reati di collaborazione con i tedeschi, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 29 aprile 1945, n. 195, relativo alla punizione dell'attività fascista nell'Italia liberata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 aprile 1945, n. 149, per l'applicazione di sanzioni a carico dei fascisti politicamente pericolosi;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 196, riguardante l'attribuzione all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo della facoltà di impugnare le sentenze emanate nella materia dei delitti fascisti;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Il decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, sono soppresse.

L'Alta Corte di Giustizia, istituita col decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, resta in funzione per l'espletamento del giudizio di decadenza dei senatori.

Art. 2.

Le Corti di cui all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, funzioneranno quali Sezioni speciali delle Corti di Assise, aventi sede nei capoluoghi di provincia e sono composte di un presidente e di quattro giudici popolari, estratti a sorte da appositi elenchi di cittadini maggiorenni di buona condotta morale e politica.

Art. 3.

Le Sezioni speciali di Corte di Assise sono competenti a giudicare di tutti i delitti previsti dal titolo I del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142 (modificato dal decr. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 460) e dal decreto legislativo Luogotenenziale 29 aprile 1945, n. 195, e che non appartengono alla competenza del Tribunale e del pretore a norma delle leggi vigenti.

Qualora si presentino questioni che, implicando un giudizio di carattere militare, influiscano sulla decisione, la cognizione dei reati è devoluta al competente Tribunale militare.

Art. 4.

Ai fini della formazione degli elenchi previsti dall'art. 2 i Comitati di Liberazione Nazionale dei capoluoghi compilano, in elenco di almeno cento cittadini aventi i requisiti prescritti dall'articolo stesso e lo presentano al presidente del Tribunale del capoluogo.

Il presidente del Tribunale compila l'elenco di cinquanta giudici popolari, secondo tra quelli designati dai Comitati di Liberazione Nazionale, previo accertamento che si tratti di persone di buona condotta morale e politica.

Se si tratta di province con popolazione superiore ad un milione di abitanti, i giudici popolari devono essere nominati in numero di cento e l'elenco previsto nel primo comma deve comprendere i nomi di almeno duecento persone.

Art. 5.

Il presidente delle Sezioni speciali di Corte d'Assise è nominato dal Primo presidente della Corte d'Appello competente, fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte d'Appello ovvero, se particolari esigenze di servizio non consentono tale scelta, fra magistrati di grado sesto.

Nelle stesse modi può essere nominato un presidente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Apponi Ruini — Le Malfa — Sforza — Gronchi — Bonomi — Rossi.

Visto, il guardasigilli: Tarchiani
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 106. — Pennisi

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945, n. 625.

Modificazioni alle norme sulle sanzioni contro il fascismo.

LUMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In nome dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, concernente l'istituzione di Corti straordinarie di Assise per i reati di collaborazione con i tedeschi, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 195, relativo alla punizione dell'attività fascista nell'Italia liberata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, per l'applicazione di sanzioni a carico dei fascisti politicamente pericolosi;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 196, riguardante l'attribuzione all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo della facoltà di impugnare le sentenze emanate nella materia dei delitti fascisti;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 17 febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Sono abrogati in tutto il territorio dello Stato gli organi e le procedure per la repressione dei delitti preveduti dal titolo primo del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, dal decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, e dal decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 195.

Le Corti straordinarie di Assise e la Sezione speciale preveduta dalla Legge 31 dicembre 1925, istituite con decreto 31 maggio 1944, n. 159, funzionanno quali Sezioni speciali delle Corti di Assise, aventi sede nei capoluoghi di provincia e composte di un presidente e di quattro giudici popolari, estratti a sorte da appositi elenchi di cittadini maggiorenni di buona condotta morale e politica.

Art. 2.

Le Sezioni speciali di Corte di Assise sono competenti a giudicare di tutti i delitti previsti dal titolo primo del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142 modificato dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 466, e dal decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 195, e che non appartengono alla competenza del Tribunale militare ed indere a norma delle leggi vigenti.

Qualora si presentino questioni che, implicando interpretazioni di carattere militare, influiscano sulla decisione, la sospensione del reato è deferita al competente Tribunale militare.

Art. 3.

Al fine della formazione degli elenchi previsti dall'art. 2 i Comitati di Liberazione Nazionale del capoluogo compilano un elenco di almeno cento cittadini aventi i requisiti prescritti dall'articolo stesso e lo presentano al presidente del Tribunale del capoluogo.

Il presidente del Tribunale compila l'elenco di cinquanta giudici popolari, selezionati fra quelli designati dai Comitati di Liberazione Nazionale, provvedendo che si tratti di persone di buona condotta morale e politica.

Se si tratta di provincia con popolazione superiore ad un milione di abitanti, i giudici popolari devono essere nominati in numero di cento e l'elenco previsto nel primo comma deve comprendere il nome di almeno duecento persone.

Art. 5.

Il presidente delle Sezioni speciali di Corte d'Assise è nominato dal Primo presidente della Corte d'Appello competente, fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte d'Appello ovvero, se particolari esigenze di servizio non consentono tale scelta, fra magistrati di grado sesto.

Negli stessi modi può essere nominato un presidente supplente.

Art. 6.

Con decreto del Primo presidente della Corte d'Appello possono essere istituite altre Sezioni speciali di Corte d'Assise, composte nei modi indicati negli articoli precedenti.

Le predette Sezioni possono giudicare in località diverse dal capoluogo.

Art. 7.

Presso le sezioni speciali di Corte di Assise è istituito un ufficio di pubblico ministero, con provvedimento del procuratore generale presso la Corte d'Appello. Nel provvedimento sono indicati il numero e il grado dei magistrati addetti all'ufficio stesso.

Dell'ufficio di pubblico ministero possono essere chiamati a far parte anche avvocati di chiara condotta morale, di incorruttibili precedenti politici e di provata capacità, scelti fra quelli designati dal Comitato di Liberazione Nazionale.

Gli avvocati designati dal Comitato di Liberazione Nazionale sono chiamati a far parte dell'ufficio del pubblico ministero per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico ricevuto. Essi hanno il trattamento economico dei magistrati di grado sesto.

L'avvocato che si rifiuta di assumere l'ufficio suddetto è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice penale.

Art. 8.

Per i giudizi avanti le Sezioni speciali di Corte di Assise i termini stabiliti dal Codice di procedura penale per la istruttoria ed il giudizio sono ridotti alla metà.

Art. 9.

Per i reati di competenza delle Sezioni speciali di Corti di Assise si procede con istruzione sommaria a cura degli uffici di pubblico ministero di cui all'art. 7.

Il pubblico ministero, nei casi in cui ritenga che sussistano prove esaurienti sulla colpevolezza dell'imputato, può ordinare che si proceda a giudizio direttissimo, sempre che ricorrano le condizioni stabilite nel secondo comma dell'art. 502 del Codice di procedura penale.

Il pubblico ministero, qualora ritenga di non dovere procedere per la manifesta infondatezza del rapporto, del referto, della denuncia, della querela o dell'istanza, ordina la trasmissione degli atti all'archivio, dandone avviso all'autorità militare, se trattasi di militari, o all'autorità amministrativa, se trattasi di civili, per gli eventuali provvedimenti di competenza delle autorità stesse.

Art. 10.

Per i delitti previsti dall'art. 3 del presente decreto, l'azione penale può essere altresì promossa dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, con le facoltà previste dagli articoli 74, 75, 256, e 257 del Codice di procedura penale.

Art. 11.

Le sentenze delle Sezioni speciali di Corti di Assise debbono essere depositate entro dieci giorni dalla pronuncia.

Art. 12.

I motivi del ricorso per cassazione avverso le sentenze

Gli atti debbono essere trasmessi immediatamente e in ogni caso non oltre il giorno successivo a quello della presentazione dei motivi del ricorso.

La istanza di revisione del condannato alla pena di morte non sospende la esecuzione della sentenza, se non sia presentata contemporaneamente ai motivi del ricorso per cassazione.

La Corte di Cassazione, se rigetta il ricorso per cassazione, provvede con la stessa sentenza sulla istanza di revisione.

La domanda di grazia, in caso di condanna alla pena di morte, deve essere presentata, sotto pena di inammissibilità, entro il termine di giorni tre dalla pronuncia della sentenza; in caso di contumacia del condannato, il termine decorre dalla notifica della sentenza.

Se vi è ricorso per cassazione, la domanda di grazia deve essere presentata contemporaneamente ai motivi del ricorso.

Art. 13.

L'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 2 maggio 1945, n. 196, è sostituito dal seguente:

« Le sentenze istruttorie di proscioglimento e le sentenze, sia di condanna sia di proscioglimento, emanate in giudizio nei procedimenti per i delitti previsti dall'art. 3, sono comunicate, a cura del cancelliere, all'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo immediatamente dopo il loro deposito in cancelleria.

L'Alto Commissario può proporre impugnazione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione prescritta dal comma precedente, quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero. Può altresì proporre impugnazione nonostante l'impugnazione del pubblico ministero ».

Art. 14.

L'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, è sostituito dal seguente:

« L'ufficio del pubblico ministero presso le Sezioni speciali delle Corti di Assise dirige, coordina e vigila l'applicazione delle sanzioni a carico di fascisti politicamente pericolosi.

Le Commissioni provinciali di cui agli articoli 2 e 3 decidono di ufficio o sulle domande che l'ufficio del pubblico ministero presso le Sezioni speciali delle Corti di Assise, il procuratore del Regno, o gli organi di polizia trasmettono ad esse.

Possono ordinare l'immediato arresto delle persone che vengono proposte per l'applicazione delle sanzioni indicate nel primo comma dell'art. 2 soltanto le Commissioni provinciali suddette, gli uffici del pubblico ministero presso le Sezioni speciali di Corti di Assise, i procuratori del Regno ed i questori.

La notizia dell'arresto deve essere comunicata entro tre giorni alla competente Commissione provinciale, la quale deve pronunciarsi nei trenta giorni successivi ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

[illegible] e di provata [illegible] fra quelli designati dal Comitato di Liberazione Nazionale.

Gli avvocati designati dal Comitato di Liberazione Nazionale sono chiamati a far parte dell'ufficio del pubblico ministero per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico ricevuto, con lettera [illegible] e trattamento economico dei magistrati di grado sesto.

Il reato che si intenda di denunciare l'abbia sulla delle è punito ai sensi dell'art. 306 del Codice penale.

Art. 8.

Per i giudizi penali le Sezioni speciali di Corte di Assise i termini stabiliti dal Codice di procedura penale per la istruttoria ed il giudizio sono ridotti alla metà.

Art. 9.

Per i reati di competenza delle Sezioni speciali di Corti di Assise si procede con istruzione sommaria a cura degli uffici di pubblico ministero di cui all'art. 7.

Il pubblico ministero, nei casi in cui ritenga che sussistano prove esaurienti sulla colpevolezza dell'imputato, può chiedere che si proceda a giudizio direttissimo, sempre che ricorrano le condizioni stabilite nel secondo comma dell'art. 502 del Codice di procedura penale.

Il pubblico ministero, qualora ritenga di non dovere procedere per la manifesta infondatezza del rapporto, del referto, della denuncia, della querela o dell'istanza, ordina la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria, dandone avviso all'autorità militare, se trattasi di militari, o all'autorità amministrativa, se trattasi di estranei, per gli eventuali provvedimenti di competenza delle autorità stesse.

Art. 10.

Per i delitti previsti dall'art. 2 del presente decreto, l'azione penale può essere altresì promossa dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, con le facoltà previste dagli articoli 71, 77, 252, e 262 del Codice di procedura penale.

Art. 11.

Le sentenze delle Sezioni speciali di Corti di Assise debbono essere depositate entro dieci giorni dalla pronuncia.

Art. 12.

I motivi del ricorso per cassazione avverso le sentenze delle Sezioni speciali delle Corti di Assise devono essere presentati, a pena di inammissibilità, entro dieci giorni dall'avvenuto deposito della sentenza.

Il termine per l'impugnativa da parte del pubblico ministero è stabilito in cinque giorni.

Quando si tratta di impugnativa di sentenze che abbiano inflitto la pena di morte, il giudizio della Corte di Cassazione deve essere pronunciato nel trenta giorni dal ricevimento degli atti.

[illegible] sentenza sulla istanza di revisione.

La domanda di grazia, in caso di condanna alla pena di morte, deve essere presentata, sotto pena di inammissibilità, entro il termine di giorni tre dalla pronuncia della sentenza. In caso di confermato del condannato, il termine decorre dalla notifica della sentenza.

Se vi è ricorso per cassazione, la domanda di grazia deve essere presentata contemporaneamente ai motivi del ricorso.

Art. 13.

L'art. 1 del decreto legislativo Luogotenziale 2 maggio 1945, n. 196, è sostituito dal seguente:

« Le sentenze istruttorie di proscioglimento e le sentenze, sia di condanna sia di proscioglimento, emanate in giudizio nei procedimenti per i delitti previsti dall'art. 2, sono comunicate, a cura del cancelliere, all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo immediatamente dopo il loro deposito in cancelleria.

L'Alto Commissario può proporre impugnazione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione prescritta dal comma precedente, quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero. Può altresì proporre impugnazione nonostante l'impugnazione del pubblico ministero ».

Art. 14.

L'art. 5 del decreto legislativo Luogotenziale 26 aprile 1945, n. 149, è sostituito dal seguente:

« L'ufficio del pubblico ministero presso le Sezioni speciali delle Corti di Assise dirige, coordina e invigila l'applicazione delle sanzioni a carico di fascisti politicamente pericolosi.

Le Commissioni provinciali di cui agli articoli 2 e 3 decidono di ufficio o sulle denuncie che l'ufficio del pubblico ministero presso le Sezioni speciali delle Corti di Assise, il procuratore del Regno, o gli organi di polizia trasmettono ad esse.

Possono ordinare l'immediato arresto delle persone che vengono proposte per l'applicazione delle sanzioni indicate nel primo comma dell'art. 2 soltanto le Commissioni provinciali suddette, gli uffici del pubblico ministero presso le Sezioni speciali di Corti di Assise, i procuratori del Regno ed i questori.

La notizia dell'arresto deve essere comunicata entro tre giorni alla competente Commissione provinciale, la quale deve pronunciarsi nei trenta giorni successivi ».

Art. 15.

Debbono essere denunciati alla Commissione provinciale di cui all'art. 3 del decreto legislativo Luogotenziale 26 aprile 1945, n. 149, per l'eventuale applicazione delle sanzioni ivi previste, coloro che comunque abbiano fatto parte delle « brigate nere », salve rimanendo le responsabilità penali per i fatti costituenti reato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

1 1 4 0

Art. 16.

I provvedimenti previsti dagli articoli 1 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 aprile 1945, n. 149, possono essere applicati non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

CAPO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.

L'Alta Corte di Giustizia completerà, fino ad esaurimento, i giudizi dei quali, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, sia stato già iniziato il dibattimento.

I procedimenti pendenti avanti l'Alta Corte di Giustizia, diversi da quelli indicati nel comma precedente, sono devoluti, nello stato in cui si trovano, alla competente Sezione speciale di Corte di Assise, salva l'eventuale applicazione da parte di questa dell'ultimo comma dell'art. 3.

Per i procedimenti di esecuzione relativi alle pronunzie dell'Alta Corte di Giustizia la competenza è devoluta alla Corte di Appello di Roma.

Art. 18.

Le Corti di Assise straordinarie e gli uffici di pubblico ministero presso le Corti stesse, già istituiti, sono trasformati rispettivamente in sezioni speciali di Corti di Assise ed in uffici di pubblico ministero presso le Sezioni medesime.

Il presidente del Tribunale dei capoluoghi di provincia nei quali si trovano istituite Corti straordinarie di Assise, provvederà, quando ricorra l'ipotesi dell'ultimo comma dell'art. 4, ad integrare il numero dei giudici popolari, ai sensi dell'articolo stesso, richiedendo ai Comitati di Liberazione Nazionale le occorrenti designazioni.

Art. 19.

La Sezione speciale provvisoria della Corte di Cassazione, istituita ai sensi dell'art. 16, secondo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, cesserà di funzionare nel trentesimo giorno successivo a quello della entrata in vigore del presente decreto.

I giudizi pendenti avanti la predetta Sezione saranno devoluti, nello stato in cui si trovano, alle Sezioni ordinarie della Corte Suprema di Cassazione.

Art. 20.

I procedimenti devoluti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto alla cognizione delle Corti di Assise ordinarie e dei Tribunali militari saranno espletati dai medesimi secondo le ordinarie norme di [illegible]

Art. 21.

Per ciò che non è previsto nel presente decreto relativamente ai reati ivi indicati, le vigenti disposizioni di procedura penale.

Art. 22.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili col presente decreto.

Decorso un anno dall'entrata in vigore del presente decreto cessa il funzionamento delle Sezioni speciali delle Corti di Assise e la cognizione dei delitti di competenza delle Sezioni stesse è devoluta secondo le ordinarie norme di competenza.

Art. 23.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana esso entrerà in vigore il giorno in cui vi verrà reso esecutivo con disposizione del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BROSIO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCHIAVETTI — BONOMI — JACINI — DE COURTEN — CONSORTI — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GROSSO — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, il guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 124. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 ottobre 1945, n. 626.

Proroga del termine per rendere, nelle provincie restituite all'Amministrazione italiana dopo la entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 1 agosto 1945, n. 435, ed in quelle non ancora restituite, la dichiarazione prevista dall'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364, sulla avocazione e la confisca dei profitti di regime.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE,
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.

L'Alta Corte di Giustizia sopitera, sino ad esaurimento, i giudizi dei quali, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, sia stato già iniziato il dibattimento.

I procedimenti pendenti avanti l'Alta Corte di Giustizia, diversi da quelli indicati nel comma precedente, sono devoluti, nello stato in cui si trovano, alla competente Sezione speciale di Corte di Assise, salva l'eventuale applicazione da parte di questa dell'ultimo comma dell'art. 3.

Per i provvedimenti di esecuzione relativi alle sentenze dell'Alta Corte di Giustizia la competenza è devoluta alla Corte di Appello di Roma.

Art. 18.

Le Corti di Assise straordinarie e gli uffici di pubblico ministero presso le Corti stesse, già istituiti, sono trasformati rispettivamente in sezioni speciali di Corti di Assise ed in uffici di pubblico ministero presso le Sezioni medesime.

Il presidente del Tribunale del capoluogo di provincia nel quale si trovano istituite Corti straordinarie di Assise, provvederà, quando ricorra l'ipotesi dell'ultimo comma dell'art. 4, ad integrare il numero dei giudici popolari, ai sensi dell'articolo stesso, richiedendo ai Comitati di Liberazione Nazionale le occorrenti designazioni.

Art. 19.

La Sezione speciale provvisoria della Corte di Cassazione, istituita ai sensi dell'art. 16, secondo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, cesserà di funzionare nel trentesimo giorno successivo a quello della entrata in vigore del presente decreto.

I giudizi pendenti avanti la predetta Sezione saranno devoluti, nello stato in cui si trovano, alle Sezioni ordinarie della Corte Suprema di Cassazione.

Art. 20.

I procedimenti devoluti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto alla cognizione delle Corti d'Assise straordinarie e dei Tribunali militari saranno espletati dai medesimi secondo le ordinarie norme di procedura rispettivamente applicabili.

Le istruttorie dei delitti di competenza delle Sezioni speciali di Corti di Assise, che si trovino in corso presso gli uffici del pubblico ministero e di istruzione all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, saranno proseguite dagli uffici medesimi, salva, per i giudizi, l'applicazione delle norme del presente decreto.

Le istruttorie in corso presso l'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo sono devolute agli uffici di pubblico ministero di cui all'art. 5.

Nella zona non liberata, in virtù del presente decreto cessa il funzionamento delle Sezioni speciali delle Corti di Assise e la cognizione dei delitti di competenza delle Sezioni stesse è devoluta secondo le ordinarie norme di competenza.

Art. 21.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana esso entrerà in vigore il giorno in cui verrà reso esecutivo con disposizione del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BONOMI — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — ROSSI — SCOCCIMARRO — RUINI — JACINI — DE COURTEN — CAVALLERO — ARONICO RUSSO — RENDITA — GULLO — LA MALFA — SERENI — GROCCI — BONOMI — LUSSU — MOLÈ

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 123. — FRANCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 626.

Proroga del termine per rendere, nelle provincie restituite all'Amministrazione italiana dopo la entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 436, ed in quelle non ancora restituite, la dichiarazione prevista dall'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364, sulla avocazione e la confisca dei profitti di regime.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 436;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Nelle provincie restituite all'Amministrazione italiana dopo la entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 1 agosto 1945, n. 428, ed in quelle non ancora restituite, il termine per la deliberazione prevista dal secondo comma dell'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 304, scadrà il 20 ottobre 1945.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Nelle provincie non ancora restituite all'Amministrazione italiana esso entrerà in vigore il giorno in cui sarà reso esecutivo dal Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BONOMI — SFORZA — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — TUPINI — DE MARIA — CORBINO — ARANGIO RUIZ — RESTIVO — GULLO — LA MALFA — SCIOLA — GROSSO — ROMANO — LUSSU — MAGI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 123 — FERRI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 agosto 1945, n. 627.

Fusione in unica Regia soprintendenza alle antichità di 1ª classe delle Regie soprintendenze alle antichità di 2ª classe di Roma III e IV e cambiamento di denominazione della Regia soprintendenza alle antichità di 2ª classe di Roma V.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1939, n. 823;
Vista la legge 31 gennaio 1941, n. 100;
Vista la legge 4 settembre 1941, n. 1347;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 23 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. [illegible];

Sentiti sono [illegible] la soppressione Regia soprintendenza alle antichità di 1ª classe, che assumerà la denominazione di Regia soprintendenza alle antichità di 1ª classe di Roma III (Palatino, Foro Romano e Della Antica);

Art. 2.

La Regia soprintendenza alle antichità di 2ª classe di Roma V (Museo Preistorico Etnografico) assumerà la denominazione di Regia soprintendenza alle antichità di Roma IV (Museo Preistorico Etnografico).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ARANGIO RUIZ — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 101 — FERRI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 628.

Revoca del R. decreto 26 settembre 1925, n. 1753, concernente l'intitolazione del Regio istituto tecnico commerciale di Vasto.

N. 628. Decreto Luogotenenziale 2 agosto 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il R. decreto 26 settembre 1925, n. 1753, con il quale il Regio istituto tecnico commerciale di Vasto veniva intitolato al nome di Nicola Palizzi, viene revocato.

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì [illegible] 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1 agosto 1945, n. 629.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo scientifico « Antonio Orsini » di Ascoli Piceno.

N. 629. Decreto Luogotenenziale 1 agosto 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio liceo scientifico « Antonio Orsini » di Ascoli Piceno viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1945

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1945.

Applicazione nei territori restituiti all'amministrazione diretta del Governo italiano delle provvidenze straordinarie per la riattivazione dei servizi pubblici di trasporto in regime di concessione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

[illegible] n. 125, al quale non [illegible] assistito, il termine per la sua convalidazione prescritto dal secondo comma dell'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 261, scadrà il 20 ottobre 1945.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Nelle provincie non ancora restituite all'Amministrazione italiana, esso entrerà in vigore il giorno in cui sarà reso esecutivo dal Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Pecorari — Bonomi — Nenni — De Gasperi — Togliatti — Ricci — Scoccimarro — Ricci — Jacini — De Caro — Cevolotto — Arangio Ruiz — Bonomi — Sullo — La Malfa — Sforza — Gronchi — Rossi — Lussu — Molè

Visto, il Guardasigilli: Pecorari
Alla registrazione della Corte dei conti, addì 11 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 10. — Fasola

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 627.

Fusione in unica Regia soprintendenza alle antichità di 1ª classe delle Regie soprintendenze alle antichità di 2ª classe di Roma III e IV e cambiamento di denominazione della Regia soprintendenza alle antichità di 3ª classe di Roma V.

UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1939, n. 823;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 1 settembre 1940, n. 1247;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 17 febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Regie soprintendenze alle antichità di 2ª classe di Roma III (Ostia Antica) e di Roma IV (Palatino e Foro) [illegible] a denominazione di Regia soprintendenza alle antichità di Roma IV (Museo Preistorico Etnografico).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Bonomi — Arangio Ruiz — Ricci

Visto, il Guardasigilli: Togliatti
Registrato alla Corte dei conti, addì [illegible]
Atti del Governo, registro n. [illegible], foglio n. [illegible]

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 628.

Revoca del R. decreto 26 settembre 1925, n. 1755, concernente l'intitolazione del Regio istituto tecnico-commerciale di Vasto.

N. 628. Decreto Luogotenenziale 2 agosto 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il R. decreto 26 settembre 1925, n. 1755, con il quale il Regio istituto tecnico commerciale di Vasto veniva intitolato al nome di Nicola Palizzi, viene revocato.

Visto, il Guardasigilli: Togliatti
Registrato alla Corte dei conti addì [illegible]

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 629.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo scientifico « Antonio Orsini » di Ascoli Piceno.

N. 629. Decreto Luogotenenziale 2 agosto 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio liceo scientifico « Antonio Orsini » di Ascoli Piceno viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, il Guardasigilli: Togliatti
Registrato alla Corte dei conti addì [illegible]

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Applicazione nei territori restituiti all'amministrazione diretta del Governo italiano delle provvidenze eccezionali per la riattivazione dei servizi pubblici di trasporto in regime di concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 19 del decreto-legislativo Luogotenenziale 15 ottobre 1944, n. 316, relativo all'applicazione dei decreti legislativi medesimi nei territori dello Stato a quella data non ancora liberati o comunque non ancora restituiti all'amministrazione del Governo italiano;

Visto il decreto Ministeriale 2 agosto 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 31 settembre

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

n. 181, con il quale l'applicazione dell'anzidetto decreto legislativo è stata estesa ai territori delle Provincie di Ferrara ed ai decreti legislativi Luogotenenziali 10 maggio 1945 e 28 giugno 1945, rispettivamente n. 181 e 276;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 agosto 1945, n. 451, relativo alla riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Ancona, Lucca ed in quello del comune di Ancona nella provincia di Ancona, già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa ai territori delle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Ancona, Lucca ed al territorio del comune di Ancona nella provincia di Ancona, l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 15 ottobre 1944, n. 316, relativo alle provvidenze eccezionali per la riattivazione dei servizi pubblici di trasporto concessi all'industria privata, che hanno subito danni per effetto di eventi bellici.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 19 settembre 1945

Il Ministro: LA MALFA

(1611)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Seltzinger Alfredo & Figli », con sede in Ornavasso, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 64;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto « Seltzinger Alfredo & Figli », esercente attività lavorazione pietre per orologi, con sede in Ornavasso (prov. di Novara, via Dodeni, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Ditta L.A.L.A. », con sede in Ornavasso, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 63;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto « Ditta L.A.L.A. » (lavorazione artistica legno ed affini) esercente fabbricazione mobili e commercio al minuto, con sede in Ornavasso (prov. di Novara), via Marconi n. 2, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società di fatto « Ditta L.A.L.A. » (lavorazione artistica legno ed affini) con sede in Ornavasso, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il signor avv. Marchioni Mario.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 settembre 1945

Il Ministro: BERTI

(1575)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita « Wurze e Granotto », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 55;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita « Wurze e Granotto » (oggetti d'ottica), con sede in Milano, via Parini, 3, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita « Wurze e Granotto », con

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Ancona, Lucca ed in quello del comune di Ancona nella penisola di Ancona, già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata;

Decreta:

Art. 1.

È estesa ai territori delle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Ancona, Lucca ed al territorio del comune di Ancona nella provincia di Ancona, l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 15 ottobre 1944, n. 346, relativo alle provvidenze eccezionali per la riattivazione dei servizi pubblici di trasporto concessi all'industria privata, che hanno subito danni per effetto di eventi bellici.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 19 settembre 1945

Il Ministro: LA MALFA

(1611)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società di fatto « Seitzinger Alfredo & Figli », con sede in Ornavasso, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 1 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 25;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto « Seitzinger Alfredo & Figli », concernente attività lavorazione pietre per orologi, con sede in Ornavasso (prov. di Novara), via Roma, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge sopracitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società di fatto « Seitzinger Alfredo & Figli », con sede in Ornavasso, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Marchioni Mario.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1574)

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 25;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società di fatto « Ditta L.A.L.A. - Lavorazione artistica legno ed affini » esercente fabbricazione mobili e commercio al minuto, con sede in Ornavasso (prov. di Novara), via Matteotti n. 2, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge sopracitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società di fatto « Ditta L.A.L.A. - Lavorazione artistica legno ed affini » con sede in Ornavasso, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il signor avv. Marchioni Mario.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1575)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita « Wurze e Granotto », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 1 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 25;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita « Wurze e Granotto » (oggetti d'attrezzi), con sede in Milano, via Parini, 3, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge sopracitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita « Wurze e Granotto », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Lucchini Luciano.

È autorizzata la continuazione dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1577)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1943.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima « A. Vigano », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 10 luglio 1943, n. 531-24, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la Società anonima « A. Vigano », con sede in Milano, corso d'Italia, 8 (vendita articoli ottici, fotografici, ecc.), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalente interesse persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima « A. Vigano », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Carlo Gobessi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1943

Il Ministro: Ricci

(1313)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1943.

Sottoposizione a sequestro della rappresentanza italiana della « Agrippina » società di assicurazioni marittime fluviali e terrestri, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la rappresentanza italiana della « Agrippina » società di assicurazioni marittime fluviali e terrestri, sede della rappresentanza in Milano, via Monte di Pietà, n. 21, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La rappresentanza italiana della « Agrippina » so-

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1943.

Estensione del sequestro all'intero compendio industriale, commerciale e patrimoniale della Società anonima « Mabo », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 20 maggio u. s. con il quale venne sottoposta a sequestro la filiale di Roma della Società anonima « Mabo », con sede in Milano, via Lombardia, e nominato sequestratario il prof. Pierella Gaetano;

Ritenuta l'opportunità, in seguito alla liberazione dell'Alta Italia, di estendere il sequestro, per le motivazioni esposte nel sullodato decreto, all'intero compendio industriale, commerciale e patrimoniale rappresentante la citata società;

Decreta:

Il provvedimento di sequestro di cui al decreto Ministeriale 20 maggio u. s. è esteso all'intero compendio industriale, commerciale e patrimoniale della Società anonima « Mabo », con sede in Milano, ed è del medesimo nominato sequestratario il rag. Cucchi Mario.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1943

Il Ministro: Ricci

(1381)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1943.

Apertura di una dipendenza della Banca nazionale del Lavoro sulla piazza di Messina.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 16 giugno 1940, n. 831, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 236, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

[illegible] 1943, n. 102 [illegible]

[illegible] 1943;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 32;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la Società anonima « A. Vigano », con sede in Milano, corso d'Italia, 8 (vendita articoli ottici, fotografici, ecc.), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge sopracitato, in quanto nell'azienda hanno prevalente interesse persone di nazionalità tedesca, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima « A. Vigano », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Carlo Gobessi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1543)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945

Sottoposizione a sequestro della rappresentanza italiana della « Agrippina » società di assicurazioni marittime fluviali e terrestri, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1109;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 32;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la rappresentanza italiana della « Agrippina » società di assicurazioni marittime fluviali e terrestri, sede della rappresentanza in Milano, via Monte di Pietà, n. 24, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge sopracitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La rappresentanza italiana della « Agrippina » società di assicurazioni marittime fluviali e terrestri, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Bruno Sforni.

Non è autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività della suddetta rappresentanza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1511)

[illegible] di Roma della Società anonima « Malco », con sede in Milano, via Lamarmora, e nominato sequestratario il prof. Pisacchia Gaetano;

Ritenuta l'opportunità, in seguito alla liquidazione dell'Asia Italia, di estendere il sequestro per le motivazioni espresse nel suindicato decreto, all'intero compendio industriale, commerciale e patrimoniale rappresentabile la citata società;

Decreta:

Il provvedimento di sequestro di cui al decreto Ministeriale 30 maggio u. s. è esteso all'intero compendio industriale, commerciale e patrimoniale della Società anonima « Malco », con sede in Milano, ed è del medesimo nominato sequestratario il prof. Cicciolli Mario.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1581)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945

Apertura di una dipendenza della Banca nazionale del Lavoro sulla piazza di Messina.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 16 giugno 1939, n. 899, e 3 dicembre 1942, n. 1732;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1531)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1945.

Apertura di filiali del Banco di Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 630, 10 giugno 1940, n. 932, e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 236, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, è autorizzato ad aprire proprie dipendenze nelle piazze di Trigiano, Noci e Palo del Colle (Bari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1537)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta Nolte Alfredo fu Guglielmo, con sede in Roma, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1190;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta Nolte Alfredo fu Guglielmo, sita in Roma, via Santi Quattro n. 32 *B*, esercente dattilografie, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge suddetto, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta Nolte Alfredo fu Guglielmo, con sede in [illegible] è sottoposta a sequestro ed è nominato seque-

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anon. « Iniex », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1190;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima « Iniex », industria e commercio di equipaggiamento interiori motori, con sede in Milano, via Francesco Melzi, 22, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge suddetto, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda a sequestro;

Decreta:

La Società anonima « Iniex », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Dino Polo.

È autorizzata la continuazione dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1578)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima per il commercio di materiali Bosch, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1190;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima per il commercio dei materiali Bosch, con sede in Milano, via Londonio, 2, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge suddetto, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima per il commercio di materiali Bosch, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il decreto 7 dicembre 1942, n. 1562;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione del l'Istituto per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco di Napoli, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Napoli, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, è autorizzato ad aprire proprie dipendenze nelle piazze di Triggiano, Noci e Palo del Colle (Bari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1542)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta Nolte Alfredo fu Guglielmo, con sede in Roma, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta Nolte Alfredo fu Guglielmo, sita in Roma, via Sacri Quattro n. 25 B, esercente affittacamere, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta Nolte Alfredo fu Guglielmo, con sede in Roma, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Marrosa Roberto.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1577)

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima « Iniex », industria e commercio di equipaggiamento funzionamento motori, con sede in Milano, via Francesco Metri, 22, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda a sequestro;

Decreta:

La Società anonima « Iniex », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Dino Coco.

E' autorizzata la continuazione dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1578)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima per il commercio di materiali Bosch, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima per il commercio dei materiali Bosch, con sede in Milano, via Lombardo, 2, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima per il commercio di materiali Bosch, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'ing. Cajelli Vincenzo Mario.

E' autorizzata la continuazione dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1579)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima lombarda costruzioni pompe, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 12 luglio 1945, n. 779/42, emesso in sede d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della Società anonima lombarda costruzioni pompe;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 17, convertito con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1166;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 febbraio 1945, n. 99;

Rilevato che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la Società anonima lombarda costruzioni pompe, con sede in Milano, viale Tunisia, 16, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge sopracitato, in quanto ne l'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità delle Germania, ed è quindi opportuno sottoporla l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La società anonima lombarda costruzioni pompe, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Achille Poja.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'azienda a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 settembre 1945.

Il Ministro: Ricci

(1638)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1945.

Sostituzione del presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Carinola (Napoli).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina delle funzioni creditizie, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 941, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione del Ministero per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto 10 maggio 1945, n. 715, sulla [illegible]

Decreta:

La sostituzione dell'avv. Mario Simonetti, in luogo del comm. Orlando, è nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Carinola, con sede in Capua (Napoli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 settembre 1945

(1616) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1945.

Autorizzazione ai commissari liquidatori della soppressa Confederazione degli industriali ad avvalersi dell'opera di coadiutori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 21 novembre 1944, n. 369, sulla soppressione delle organizzazioni sindacali fascisti e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Vista la lettera del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, Ufficio di Gabinetto, del 6 marzo 1945, n. 5882, con la quale i commissari liquidatori della soppressa Confederazione degli industriali sono stati autorizzati ad avvalersi dell'opera dei signori ing. Raffaello Melograni, ing. Carlo Alberto Miranda e cav. uff. Ernesto Cavalieri, quali coadiutori;

Vista la delibera in data 15 maggio 1945 dei commissari liquidatori della soppressa Confederazione degli industriali con la quale, in sostituzione dell'ing. Carlo Alberto Miranda che ha declinato l'incarico, viene designato a coadiutore l'avv. Carlo Jurgens;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1944, n. 369, i commissari liquidatori della soppressa Confederazione degli industriali sono autorizzati ad avvalersi dell'opera dell'avv. Carlo Jurgens, quale coadiutore per le operazioni di liquidazione della stessa Confederazione.

I suddetti commissari liquidatori continueranno ad avvalersi, per le operazioni di liquidazione, dell'opera dei coadiutori: ing. Raffaello Melograni e cav. uff. Ernesto Cavalieri.

Roma, addì 30 settembre 1945

(1742) *Il Ministro*: Rossoni

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1945.

Sostituzione del sindaco del Monte di credito su pegno di Lugo (Ravenna).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenziale 7 febbraio 1945, n. 59;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la Società anonima industriale ed edilizia « Pantelleria », con sede in Milano, viale Tunisia, 16, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge sopracitato, in quanto, nel periodo bellico, hanno prevalenza interessi di nazionalità diversa (Germania) ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima industriale costruzioni pompe, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Achille Peja.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'azienda a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 settembre 1945

Il Ministro: Rossi

(1626)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1945.

Sostituzione del presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Capua (Napoli).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 2 dicembre 1942, n. 1757;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione del Commissariato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e funzioni al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il provvedimento in data 17 agosto 1944, con il quale l'avv. Mario Scognamiglio è stato nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Capua, con sede in Capua (Napoli);

Considerato che occorre provvedere a ricoprire la carica di presidente dell'anzidetto Monte, rimasta vacante a seguito delle dimissioni rassegnate dal predetto avv. Mario Scognamiglio;

(1616) *Il Ministro*: Rossi

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1945.

Autorizzazione ai commissari liquidatori della soppressa Confederazione degli industriali ad avvalersi dell'opera di coadiutori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 28 novembre 1944, n. 369, sulla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei relativi patrimoni;

Vista la lettera del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, Ufficio di Gabinetto, del 5 marzo 1945, n. 5882, con la quale i commissari liquidatori della soppressa Confederazione degli industriali sono stati autorizzati ad avvalersi dell'opera dei signori ing. Raffaello Melegrani, ing. Carlo Alberto Miranda e cav. uff. Ernesto Cavallucci, quali coadiutori;

Vista la delibera in data 15 maggio 1945 dei commissari liquidatori della soppressa Confederazione degli industriali con la quale, in sostituzione dell'ing. Carlo Alberto Miranda che ha declinato l'incarico, viene designato a coadiutore l'avv. Carlo Jorgens;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 novembre 1944, n. 369, i commissari liquidatori della soppressa Confederazione degli industriali sono autorizzati ad avvalersi dell'opera dell'avv. Carlo Jorgens, quale coadiutore per le operazioni di liquidazione della stessa Confederazione.

I suddetti commissari liquidatori continueranno ad avvalersi, per le operazioni di liquidazione, dell'opera dei coadiutori: ing. Raffaello Melegrani e cav. uff. Ernesto Cavallucci.

Roma, addì 20 settembre 1945

(1742) *Il Ministro*: Bonomi

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1945.

Sostituzione del sindaco del Monte di credito su pegno di Lugo (Ravenna).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 2 dicembre 1942, n. 1757;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione del l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta il provvedimento del Capo dell'ispettorato predetto per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito in data 14 ottobre 1942, con cui il rag. Orazio Lega venne nominato, per la durata di tre anni, sindaco del Monte di credito su pegno di Lugo (Ravenna);

Decreta:

In sostituzione del rag. Orazio Lega, il perito agrario Luigi Rossi è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Lugo, con sede in Lugo (Ravenna), per il triennio 1945-1947.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 settembre 1945

(1731) p. *Il Ministro*: Pesenti

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1945

Inefficacia di tutte le disposizioni emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione di tutti gli automezzi appartenenti all'Amministrazione dell'aeronautica.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Rilevato che dopo l'8 settembre 1943 gli organi della sedicente repubblica sociale italiana si sono appropriati di numerosi automezzi appartenenti all'Amministrazione dell'aeronautica rimasti nel territorio occupato dalle forze armate tedesche destinandoli al servizio di corpi, uffici ed istituzioni della sedicente repubblica e delle forze armate tedesche;

Che l'Amministrazione legittima non può riconoscere come avvenuta nel suo interesse la circolazione dei soldati automezzi durante il periodo dell'occupazione tedesca, che anzi questa si è effettuata contro i suoi interessi politici e militari e contro la sua volontà a vantaggio dell'occupante tedesco con il quale l'Italia era in guerra e degli organi della sedicente repubblica che del primo non era che uno strumento;

Che, pertanto, tutte le disposizioni di servizio riguardanti la illegittima destinazione ed utilizzazione degli automezzi di cui sopra devono essere dichiarate inefficaci e quindi improduttive di conseguenze giuridiche nei confronti dell'Amministrazione legittima;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Decreta:

Sono dichiarate inefficaci e prive di qualsiasi effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione della

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1945

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Lugo (Ravenna).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 805, e 2 dicembre 1942, n. 1762;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 2 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che in seguito alle dimissioni date nel luglio 1945 dai componenti il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Lugo, con sede in Lugo (Ravenna), occorre provvedere alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria di detto Ente;

Decreta:

I sigg. avv. Mario Ricci e dott. Luigi Cipanni sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Lugo, con sede in Lugo (Ravenna), per il periodo previsto dalle norme statutarie in vigore e con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 ottobre 1945

(1732) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1945

Norme per la liquidazione del patrimonio della Federazione nazionale dei consorzi obbligatori tra gli esercenti la trebbiatura e la sgranatura a macchina.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
di concerto con
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto l'art. 2, 3° comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 2 luglio 1944, n. 152, concernente la disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina, e con altri mezzi e sistemi, dei cereali e delle leguminose;

Decreta:

Art. 1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

[illegible] sindaco del Monte di credito su pegno di Lugo (Ravenna);

Decreta:

In sostituzione del rag. Orazio Lega, il perito agrario Luigi Rossi è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Lugo, con sede in Lugo (Ravenna), per il triennio 1943-1945.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 settembre 1943

(1751) p. *Il Ministro*: Pesenti

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1943.

Inefficacia di tutte le disposizioni emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione di tutti gli automezzi appartenenti all'Amministrazione dell'aeronautica.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Ritenuto che dopo l'8 settembre 1943 gli organi della sedicente repubblica sociale italiana si sono appropriati di numerosi automezzi appartenenti all'Amministrazione dell'aeronautica rinvenuti nel territorio occupato dalle forze armate tedesche destinandoli al servizio di corpi, uffici ed istituzioni della sedicente repubblica e delle forze armate tedesche;

Che l'Amministrazione legittima non può riconoscere come avvenuta nel suo interesse la circolazione dei predetti automezzi durante il periodo dell'occupazione tedesca, che anzi questa si è effettuata contro i suoi interessi politici e militari e contro la sua volontà a vantaggio dell'occupante tedesco con il quale l'Italia era in guerra e degli organi della sedicente repubblica che del primo non era che uno strumento;

Che, pertanto, tutte le disposizioni di servizio riguardanti la illegittima destinazione ed utilizzazione degli automezzi di cui sopra devono essere dichiarate inefficaci, e quindi improduttive di conseguenze giuridiche nei confronti dell'Amministrazione legittima;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenziale 5 ottobre 1944, n. 219;

Decreta:

Sono dichiarate inefficaci e prive di qualsiasi effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione dello Stato tutte le disposizioni di servizio, sotto qualsiasi forma, emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione di tutti gli automezzi di qualsiasi tipo appartenenti all'Amministrazione dell'aeronautica ed ivi temporaneamente nella disponibilità di fatto dei predetti organi durante il periodo d'occupazione tedesca.

Roma, addì 5 ottobre 1945

(1736) *Il Ministro*: Cevolotto

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 2 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione del "Teseoriato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che in seguito alle dimissioni date nel luglio 1945 dai componenti il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Lugo, con sede in Lugo (Ravenna), occorre provvedere alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria di detto Ente;

Decreta:

L'ingegn. avv. Mario Ricci e il dott. Luigi Cupiccioli sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Lugo, con sede in Lugo (Ravenna), per il periodo previsto dalle norme statutarie in vigore e con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 ottobre 1945

(1752) *Il Ministro*: Pesenti

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Norme per la liquidazione del patrimonio della Federazione nazionale dei consorzi obbligatori tra gli esercenti la trebbiatura e la sgranatura a macchina.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto l'art. 2, 3 comma, del decreto legislativo Luogotenziale 3 luglio 1944, n. 172, concernente la disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina o con altri mezzi e sistemi, dei cereali e delle leguminose;

Decreta:

Art. 1.

Per la liquidazione del patrimonio della Federazione nazionale dei consorzi obbligatori tra gli esercenti la trebbiatura e la sgranatura a macchina per conto terzi, nonchè dei dipendenti consorzi provinciali ed interprovinciali, si osservano le norme che seguono.

Art. 2.

I commissari, i liquidatori o coloro che con qualsiasi altra denominazione siano stati preposti dall'autorità alla gestione o alla liquidazione dei beni degli enti sop-

posso, prima della nomina dei commissari liquidatori di cui al terzo comma dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 2 febbraio 1944, n. 162, decorsi dalla data del giorno della pubblicazione del decreto di nomina dei commissari predetti nella Gazzetta Ufficiale, per i beni ivi indicati, al tempo di tale pubblicazione non siano stati ancora restituiti all'Amministrazione italiana, dal giorno di tale restituzione o, eventualmente, da quello in cui il presente decreto entrerà in vigore, per disposizione del Governo Militare Alleato.

Art. 3.

Se sono nominati più commissari liquidatori, questi devono essere in numero dispari.

In tale caso i commissari liquidatori deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi.

Art. 4.

Se la liquidazione della Federazione e dei consorzi è affidata allo stesso commissario liquidatore, il Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste, può nominare un vice commissario, per coadiuvare il commissario liquidatore nell'esecuzione dell'incarico.

Nel caso previsto dal comma precedente il commissario liquidatore può nominare un coadiutore per ogni consorzio, previa autorizzazione del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste.

La deliberazione è resa pubblica a cura del commissario liquidatore mediante comunicazione dei suoi estremi e dell'autorizzazione ministeriale all'ufficio provinciale del commercio e dell'industria del luogo in cui ha sede il consorzio.

Art. 5.

Il Ministro per l'industria e il commercio nomina per ogni consorzio e per la Federazione un Comitato di sorveglianza di tre membri, scelti tra i consorziati e i creditori.

La nomina del Comitato stesso può farsi anche prima che sia accertato lo stato passivo dell'ente soppresso. I creditori saranno scelti fra quelli i crediti dei quali appaiono veri e reali in base alle risultanze dei libri e dei documenti dell'ente o a quegli altri elementi che possano ritenersi idonei.

Art. 6.

Il commissario liquidatore e il vice commissario possono essere sostituiti in ogni tempo con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, da emanarsi di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

I membri del Comitato di sorveglianza possono essere sostituiti in ogni tempo con decreto del Ministro per l'industria e il commercio.

Art. 7.

Il commissario e il vice commissario e i coadiutori esercitano personalmente le loro funzioni.

Essi sono pubblici ufficiali per quanto attiene all'esercizio di tali funzioni stesse.

Art. 8.

Il Comitato di sorveglianza, nella sua prima seduta, elegge il presidente. Questo convoca il Comitato ogni qual volta ne sia richiesto il parere o quando lo creda opportuno.

Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza dei voti dei suoi membri.

Art. 10.

Il commissario liquidatore e il vice commissario liquidatore provvedono alle operazioni inerenti alle loro funzioni secondo le direttive del Ministro per l'industria e il commercio e sotto la vigilanza e il controllo del Ministro stesso e di quello per l'agricoltura e le foreste.

I coadiutori agiscono secondo le istruzioni del commissario liquidatore o del vice commissario liquidatore, ma sotto la propria responsabilità per quanto riguarda l'esecuzione delle istruzioni stesse.

Art. 11.

Il Comitato di sorveglianza ed ogni membro possono ispezionare le scritture contabili e i documenti della liquidazione dell'ente per cui sono stati nominati e hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al commissario liquidatore, al vice commissario liquidatore e ai coadiutori.

Il Comitato di sorveglianza riferisce al Ministro per l'industria e il commercio e a quello per l'agricoltura e le foreste riguardanti l'attività degli organi di liquidazione e su quanto riguarda la liquidazione e propone i provvedimenti che siano di competenza dei Ministri stessi in relazione ai rilievi fatti.

Il Comitato è richiesto del suo parere, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando sia ritenuto opportuno dal Ministro per l'industria e il commercio, dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, dal commissario liquidatore o dal vice commissario liquidatore.

Art. 12.

Il compenso dovuto al commissario liquidatore e ai coadiutori è stabilito dal Ministro per l'industria e il commercio di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste, su parere del Comitato di sorveglianza, tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, dell'attivo realizzato e della sollecitudine con la quale erano condotte le relative operazioni.

Il Ministro per l'industria e il commercio su parere

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

Se sono nominati più commissari liquidatori, questi devono essere in numero dispari.

In tale caso i commissari liquidatori deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi.

Art. 4.

Se la liquidazione della Federazione e dei consorzi è affidata allo stesso commissario liquidatore, il Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste, può nominare un vice commissario, per coadiuvare il commissario liquidatore nell'esecuzione dell'incarico.

Nei casi preveduti dal comma precedente il commissario liquidatore può nominare un coadiutore per ogni consorzio, previa autorizzazione del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste.

La deliberazione è resa pubblica a cura del commissario liquidatore mediante comunicazione dei suoi estremi e dell'autorizzazione ministeriale all'ufficio provinciale del commercio e dell'industria del luogo in cui ha sede il consorzio.

Art. 5.

Il Ministro per l'industria e il commercio nomina per ogni consorzio e per la Federazione un Comitato di sorveglianza di tre membri, scelti tra i consorziati e i creditori.

La nomina del Comitato stesso può farsi anche prima che sia accertato lo stato passivo dell'ente soppresso. I creditori saranno scelti fra quelli i crediti dei quali appaiano veri e reali in base alle risultanze dei libri e dei documenti dell'ente o a quegli altri elementi che possano ritenersi idonei.

Art. 6.

Il commissario liquidatore e il vice commissario possono essere confermati in ogni tempo con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, da emanarsi di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

I membri del Comitato di sorveglianza possono essere confermati in ogni tempo con decreto del Ministro per l'industria e il commercio.

Art. 7.

Durante la liquidazione l'azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato è proposta dal nuovo commissario con l'autorizzazione del Ministro per l'industria e il commercio.

L'autorizzazione del predetto Ministro è necessaria anche al commissario liquidatore per promuovere l'azione di responsabilità contro il vice commissario liquidatore o i coadiutori revocati.

[illegible] ogni volta in cui sia richiesto il parere o quando lo ritenga opportuno.

Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza dei voti dei suoi membri.

Art. 10.

Il commissario liquidatore e il vice commissario liquidatore procedono alle operazioni inerenti alle loro funzioni secondo le direttive del Ministro per l'industria e il commercio e sotto la vigilanza e il controllo del Ministro stesso e di quello per l'agricoltura e le foreste.

I coadiutori agiscono secondo le istruzioni del commissario liquidatore e del vice commissario liquidatore, ma sotto la propria responsabilità per quanto riguarda l'esecuzione delle istruzioni stesse.

Art. 11.

Il Comitato di sorveglianza ed ogni membro possono ispezionare le scritture contabili e i documenti della liquidazione dell'ente per cui sono stati nominati e hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al commissario liquidatore, al vice commissario liquidatore e ai coadiutori.

Il Comitato di sorveglianza riferisce al Ministro per l'industria e il commercio e a quello per l'agricoltura sui rilievi riguardanti l'attività degli organi di liquidazione e su quanto riguarda la liquidazione e propone i provvedimenti che siano di competenza dei Ministri stessi in relazione ai rilevati fatti.

Il Comitato è richiesto del suo parere, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando sia ritenuto opportuno dal Ministro per l'industria e il commercio, dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, dal commissario liquidatore o dal vice commissario liquidatore.

Art. 12.

Il compenso dovuto al commissario liquidatore e ai coadiutori è stabilito dal Ministro per l'industria e commercio di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste, su parere del Comitato di sorveglianza, secondo l'entità dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, dell'attivo realizzato e della sollecitudine con la quale avranno condotte le relative operazioni.

Il Ministro per l'industria e il commercio su parere del Comitato di sorveglianza, può disporre che siano corrisposti degli acconti e che dal compenso attribuito ai commissari liquidatori e ai coadiutori sia detratta una aliquota non superiore al 10 % per costituire un fondo destinato ad attribuire compensi ai commissari liquidatori e ai coadiutori che non potessero conseguire adeguate retribuzioni.

I membri del Comitato di sorveglianza hanno diritto solo al rimborso delle spese.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 13.

I poteri di amministrazione e di disposizione dei beni dell'Ente e dei consorzi soppressi passano al commissario liquidatore e cessano le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo degli enti stessi.

Art. 14.

Il commissario liquidatore ha i poteri di rappresentanza richiesti per il compimento degli atti inerenti alle sue attribuzioni, e sta in giudizio nelle controversie nelle quali gli enti soppressi abbiano interesse, anche se trattisi di controversie in corso al tempo della nomina.

Art. 15.

Il commissario liquidatore può consentire riduzione di crediti, fare transazioni, compromessi, rinuncie alle liti e rinunzioni di diritti di reali, cancellare ipoteche, restituire pegni, sottoscrivere cessioni di crediti e donazioni. Se l'atto è di valore indeterminato o di valore superiore a L. 50.000, il commissario deve essere autorizzato dal Ministro per l'industria e il commercio.

L'istanza per l'autorizzazione deve essere accompagnata da una relazione e dal parere del Comitato di sorveglianza.

Art. 16.

Il commissario liquidatore non può, senza l'autorizzazione del Ministro per l'industria e il commercio:

1) vendere immobili, mobili in blocco o mobili di particolare pregio e valore;

2) dare immobili in locazione per un tempo superiore ad un anno;

3) utilizzare per scopi non interessanti direttamente la liquidazione, i documenti e le scritture di pertinenza degli enti soppressi.

L'istanza per l'autorizzazione deve essere accompagnata dal parere del Comitato di sorveglianza.

Il Ministro può subordinare l'autorizzazione all'osservanza di particolari norme e cautele.

Art. 17.

Salva diversa disposizione della legge durante la liquidazione, nessuna azione individuale può essere iniziata o proseguita dai creditori degli enti soppressi.

Tuttavia i creditori garantiti da pegno o assistiti da privilegio, a norma degli articoli 2756 e 2781 del Codice civile, possono chiedere al pretore del luogo in cui era la sede dell'ente alla data dell'8 settembre 1943 di essere autorizzati alla vendita. Il pretore, sentito il commissario liquidatore e il presidente del Comitato di sorveglianza, stabilisce con decreto il tempo della vendita, disponendo se questa deve essere fatta a mezzo di commissionario o all'incanto e determinandone le modalità.

Salvo riguardo ai soci, sulla attività di amministrazione, devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione tenuta per il periodo successivo all'ultimo conto che sia stato approvato antecedentemente all'8 settembre 1943 e devono riferire sull'attività svolta e sulle operazioni compiute.

L'approvazione del conto spetta al Ministro per l'industria e il commercio che vi provvede di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste, sentito il commissario e il Comitato di sorveglianza.

Entro un mese dalla comunicazione del rilascio di approvazione, le persone tenute al rendiconto possono proporre le loro istanze all'autorità giudiziaria ordinaria.

La stessa disposizione si applica ai commissari, ai liquidatori e a coloro che con qualsiasi denominazione siano stati preposti dall'autorità alla gestione o alla liquidazione degli enti soppressi prima della nomina del commissario liquidatore previsto dal presente decreto.

Art. 19.

L'azione per far valere la responsabilità contro i dirigenti, i membri dei consigli direttivi, i sindaci, gli impiegati e contro chiunque, anche senza avere veste legale, abbia svolto attività di amministrazione o funzioni amministrative all'Ente e l'azione contro i revisori per violazione degli obblighi loro incombenti e contro le persone indicate nel quarto comma dell'articolo precedente, è esercitata dal commissario liquidatore innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, previa autorizzazione del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste.

Art. 20.

Il commissario liquidatore deve tenere un registro, preventivamente vidimato dal pretore, senza spese, e annotare, giorno per giorno, le operazioni relative alla sua amministrazione.

Art. 21.

Le disponibilità liquidate, nonchè le somme riscosse a qualunque titolo dal commissario liquidatore, dedotte quanto il Ministro per l'industria e il commercio, su parere del Comitato di sorveglianza, ritenga necessario per spese di amministrazione, devono essere tenute in deposito presso un istituto di credito.

Il deposito deve essere intestato all'Unità nazionale e non può essere ridotto, nè in tutto nè in parte, senza l'autorizzazione del Ministro predetto.

Gli istituti depositari trasmettono trimestralmente al Ministero dell'industria e del commercio gli estratti dei conti relativi ai depositi stessi.

Art. 22.

Il commissario liquidatore è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma alla fine di ogni trimestre deve

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tanza richiesti per il compimento degli atti inerenti alle sue attribuzioni, e sta in giudizio nelle controversie nelle quali gli enti soppressi abbiano interesse, anche se iniziate o controversie in corso al tempo della soppressione.

Art. 15.

Il commissario liquidatore può consentire riduzione di crediti, fare transazioni, compromessi, rinunce agli atti e rinunzioni di diritti di terzi, cancellare ipoteche, restituire pegni, accendere cauzioni ed accettare crediti e donazioni. Se l'atto è di valore indeterminato o di valore superiore a L. 50.000, il commissario deve essere autorizzato dal Ministro per l'industria, e il commercio.

L'istanza per l'autorizzazione deve essere accompagnata da una relazione e dal parere del Comitato di sorveglianza.

Art. 16.

Il commissario liquidatore non può, senza l'autorizzazione del Ministro per l'industria e il commercio:

1) vendere immobili, mobili in blocco o mobili di particolare pregio e valore;

2) dare immobili in locazione per un tempo superiore ad un anno;

3) utilizzare per scopi non interessanti direttamente la liquidazione, i documenti e le scritture di pertinenza degli enti soppressi.

L'istanza per l'autorizzazione deve essere accompagnata dal parere del Comitato di sorveglianza.

Il Ministro può subordinare l'autorizzazione all'osservanza di particolari norme e cautele.

Art. 17.

Salva diversa disposizione della legge durante la liquidazione, nessuna azione individuale può essere iniziata o proseguita dai creditori degli enti soppressi.

Tuttavia i creditori garantiti da pegno o assistiti da privilegio, a norma degli articoli 2756 e 2761 del Codice civile, possono chiedere al pretore del luogo in cui ha sede l'ente alla data dell'8 settembre 1943 di essere autorizzati alla vendita. Il pretore, sentito il commissario liquidatore e il presidente del Comitato di sorveglianza, stabilisce con decreto il tempo della vendita, determinando se questa deve essere fatta a mezzo di commissario o all'incanto e determinandone le modalità.

Il pretore può autorizzare il commissario liquidatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il creditore o ad eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma precedente.

Art. 18.

Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, i dirigenti della Federazione e dei consorzi e tutti coloro che, anche senza alcuna veste legale abbiano svolto il Comitato di sorveglianza.

Entro tre mesi dalla comunicazione del sunto di approvazione, le persone tenute al rendiconto possono ricorrere le loro istanze all'autorità giudiziaria ordinaria.

La stessa disposizione si applica ai commissari, ai liquidatori e a coloro che con qualsiasi denominazione siano stati preposti dall'autorità alla gestione o alla liquidazione degli enti soppressi, prima della nomina del commissario liquidatore previsto dal presente decreto.

Art. 19.

L'azione per far valere la responsabilità contro i dirigenti, i membri dei consigli direttivi, i consiglieri, gli impiegati e contro chiunque, anche senza alcuna veste legale, abbia svolto attività di amministrazione o funzioni amministrative all'Ente e l'azione contro i revisori per violazione degli obblighi loro incombenti e contro le persone indicate nel quarto comma dell'articolo precedente, è esercitata dal commissario liquidatore innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, previa autorizzazione del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste.

Art. 20.

Il commissario liquidatore deve tenere un registro preventivamente vidimato dal pretore, senza spese, e annotarvi, giorno per giorno, le operazioni relative alla sua amministrazione.

Art. 21.

Le disponibilità finanziarie, nonchè le somme ricevute a qualunque titolo dal commissario liquidatore, deduzione fatta di quanto al Ministro per l'industria e il commercio, di concerto del Comitato di sorveglianza, dichiara necessario per spese di amministrazione, devono essere tenute in deposito presso un istituto di credito.

Il deposito deve essere intestato all'Ufficio commissariale e non può essere ritirato, per in tutto nè in parte, senza l'autorizzazione del Ministro predetto.

Gli istituti depositari trasmettono trimestralmente al Ministero dell'industria e del commercio gli estratti dei conti relativi ai depositi stessi.

Art. 22.

Il commissario liquidatore è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma alla fine di ogni trimestre deve presentare al Ministro per l'industria e il commercio e a quello per l'agricoltura e le foreste una relazione sulla situazione patrimoniale della Federazione e dei consorzi dipendenti, nonchè sull'andamento della gestione, accompagnata da un rapporto del Comitato di sorveglianza.

I consorzi, alla fine di ogni mese, rimettono al commissario liquidatore un rendiconto e una relazione sull'attività svolta.

Art. 21.

Il commissario liquidatore deve, in consegna, i beni recuperati nella liquidazione, gli archivi, le scritture contabili e gli altri documenti degli enti soppressi, richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un notaio. Prima di tale consegna deve provvedere agli atti necessari per la conservazione delle cose predette e può chiedere anche l'apposizione dei sigilli.

Il commissario liquidatore forma l'inventario di tutto ciò che appartiene agli enti, e nomina, se necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni.

Copia dell'inventario è prontamente rimessa al Ministero dell'industria e del commercio e a quello dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 24.

Fino a quando non sia possibile completare l'inventario con la indicazione dei beni esistenti in territorio non ancora restituito all'Amministrazione italiana, il commissario liquidatore può soltanto riscuotere i crediti, accertare ed assicurare i diritti degli enti soppressi, accertare e contestare le pretese dei terzi, stare in giudizio attivamente e passivamente e, in genere, compiere tutti gli atti che non pregiudichino la successiva fase della liquidazione.

Il Ministro per l'industria e il commercio può, tuttavia, disporre, sentito il Comitato di sorveglianza, il pagamento totale o parziale delle somme dovute ad alcuni creditori, in relazione alla natura del credito e se agli altri non ne derivi pregiudizio.

Art. 25.

Entro quindici giorni dal completamento dell'inventario, di cui all'articolo precedente, il commissario liquidatore riferisce al Ministro per l'industria e il commercio, sulla consistenza dell'attivo e del passivo degli enti in liquidazione, sulle possibilità del pagamento integrale delle passività.

Art. 26.

Se i beni dell'Ente non sono sufficienti al pagamento integrale delle passività, il Ministro per l'industria e il commercio autorizza il liquidatore a procedere alla liquidazione concorsuale nell'interesse di tutti i creditori. In ogni altro caso autorizza il commissario liquidatore al pagamento dei creditori a misura che si presentano.

Art. 27.

Il commissario liquidatore comunica ai creditori conosciuti l'autorizzazione prevista nell'articolo precedente e ne dà notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Entro quindici giorni da tale pubblicazione, qualora il commissario liquidatore chiede la consegna ai creditori istanti e al commissario liquidatore. Entro quindici giorni da tale comunicazione può essere proposto reclamo al Primo presidente della Corte di appello il quale provvede pure con unico decreto, non soggetto ad altra impugnazione. Egli può assegnare la decisione ad uno dei presidenti di sezione della Corte.

Art. 28.

Se non è necessaria la liquidazione concorsuale, e sempre che il termine indicato nel secondo comma dell'articolo precedente, non sia prorogato alcuna istanza a norma del comma medesimo o le istanze proposte siano respinte, il commissario liquidatore provvede a riscuotere i crediti e a pagare i debiti.

Egli può soddisfare anche i creditori il cui credito non è attualmente esigibile, osservata la disposizione dell'art. 37 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, e deve assicurare il pagamento dei crediti condizionali e di quelli che non siano presentati, se abbiano crediti veri e reali.

Il commissario liquidatore deve inoltre accertare la verità e la realtà dei crediti della cui esistenza abbia comunque notizia, assicurandone il pagamento.

Decorsi tre mesi dal giorno della richiesta scelta del pagamento, i creditori possono proporre le loro istanze all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 29.

Se è necessaria la liquidazione concorsuale nell'interesse dei creditori, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 30.

Il commissario liquidatore, entro quindici giorni dalla scadenza del termine prescritto nel secondo e nel terzo comma dell'art. 27 o dalla data del decreto del Primo presidente indicato nel terzo comma dello stesso articolo, provvede alle comunicazioni previste nell'articolo 207 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, e pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno un avviso contenente l'invito ai creditori ed ai terzi di far valere le loro ragioni nel procedimento già iniziato.

Entro quindici giorni dal ricevimento delle comunicazioni e, rispettivamente, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, i creditori ed i terzi possono far pervenire al commissario liquidatore, in plico raccomandato, le loro osservazioni o istanze e chiedere il riconoscimento dei propri crediti o la restituzione dei loro beni.

Art. 31.

Per la formazione dello stato passivo della liquidazione e per la ripartizione dell'attivo si applicano le

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

[illegible] ne la liquidazione agli enti, e nomina, se necessario, uno o più ausiliari per la realizzazione dei beni.

Copia dell'inventario è prontamente rimessa al Ministero dell'industria e del commercio e a quello dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 24.

Fino a quando non sia possibile completare l'inventario con la indicazione dei beni esistenti in territorio non ancora restituito all'Amministrazione italiana, il commissario liquidatore può soltanto riscuotere i crediti, accertare ed assicurare i diritti degli enti soppressi, accertare e completare le pretese dei terzi, stare in giudizio attivamente e passivamente e, in genere, compiere tutti gli atti che non pregiudichino la successiva fase della liquidazione.

Il Ministro per l'industria e il commercio può, tuttavia, disporre, sentito il Comitato di sorveglianza, il pagamento totale o parziale delle somme dovute ad alcuni creditori, in relazione alla natura del credito e se agli altri non ne derivi pregiudizio.

Art. 25.

Entro quindici giorni dal completamento dell'inventario, ai sensi dell'articolo precedente, il commissario liquidatore riferisce al Ministro per l'industria e il commercio sulla consistenza dell'attivo e del passivo degli enti in liquidazione e sulla possibilità del pagamento integrale delle passività.

Art. 26.

Se i beni dell'Ente non sono sufficienti al pagamento integrale delle passività, il Ministro per l'industria e il commercio autorizza il liquidatore a procedere alla liquidazione concorsuale nell'interesse di tutti i creditori. In ogni altro caso autorizza il commissario liquidatore al pagamento dei creditori a mano che si presentano.

Art. 27.

Il commissario liquidatore comunica ai creditori conosciuti l'autorizzazione prevista nell'articolo precedente e ne dà notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Entro quindici giorni da tale pubblicazione, qualunque creditore può proporre le sue istanze circa le forme di liquidazione indicate nell'articolo precedente, con ricorso al presidente del Tribunale del luogo in cui era la sede dell'Ente alla data dell'8 settembre 1943. Il presidente provvede con unico decreto, su tutti i ricorsi, sentito il commissario liquidatore ed il Comitato di sorveglianza, con la notazione celerità di procedura.

Se non è necessaria la liquidazione concorsuale, e se dai ricorsi il bisogno indicato nel secondo comma dell'articolo precedente, non sia proposta alcuna istanza a norma del comma medesimo o le istanze proposte siano respinte, il commissario liquidatore provvede a riscuotere i crediti e a pagare i debiti.

Egli può soddisfare anche i creditori il cui credito non è attualmente esigibile, osservata la disposizione dell'art. 37 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, e deve assicurare il pagamento dei crediti condizionali e di quelli che non siano presentati, se abbiano crediti certi e reali.

Il commissario liquidatore deve inoltre accertare la verità e la realtà dei crediti della cui esistenza abbia comunque notizia, assicurandone il pagamento.

Decorsi tre mesi dal giorno della richiesta scritta del pagamento, i creditori possono proporre le loro istanze all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 28.

Se è necessaria la liquidazione concorsuale nell'interesse dei creditori, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 30.

Il commissario liquidatore, entro quindici giorni dalla scadenza del termine prescritto nel secondo e nel terzo comma dell'art. 27, o dalla data del decreto del Primo presidente indicato nel terzo comma dello stesso articolo, procede alle comunicazioni previste nell'articolo 205 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, e pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno un avviso contenente l'invito ai creditori ed ai terzi di far valere i loro rapporti nel procedimento già iniziato.

Entro quindici giorni dal ricevimento delle comunicazioni e, rispettivamente, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, i creditori ed i terzi possono far pervenire al commissario liquidatore, in plico raccomandato, le loro osservazioni o istanze e chiedere il riconoscimento dei propri crediti o la restituzione dei loro beni.

Art. 31.

Per la formazione dello stato passivo della liquidazione e per la ripartizione dell'attivo si applicano le disposizioni degli articoli 208 e 212 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibili con le particolarità del procedimento previsto nel presente decreto, osservato quanto è prescritto nel precedente art. 28, terzo comma.

L'elenco dei crediti e delle pretese di terzi accolti o respinti deve essere depositato nella cancelleria del Tribunale competente a norma dell'art. 27, secondo

comma, entro sei giorni dalla pubblicazione dell'avviso indicato nell'articolo precedente.

Per il pagamento di crediti a norma dell'art. 25, comma, si applica

Art. 32.

Agli effetti della liquidazione concorsuale i diritti dei creditori, i rapporti giuridici preesistenti e gli atti pregiudizievoli ai creditori, sono regolati dagli articoli 51 e seguenti del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibili con le particolarità dei procedimento previsto nel presente decreto.

Gli effetti che gli articoli ricordati riferiscono alla dichiarazione di fallimento si considerano con riguardo al giorno della entrata in vigore del presente decreto.

Le azioni relative si propongono dinanzi al Tribunale competente a norma dell'art. 27, secondo comma.

Art. 33.

Scadenziati i crediti, il commissario liquidatore deposita il conto della gestione nella cancelleria del Tribunale competente a norma dell'art. 27, secondo comma. Al conto deve essere unita una relazione del Comitato di sorveglianza.

Dei depositi il commissario liquidatore dà notizia mediante avviso pubblico nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Decorsi quindici giorni da tale pubblicazione, se non vengono proposte opposizioni, il presidente del Tribunale provvede sul rendiconto con decreto, su ricorso del commissario.

Copia dell'inventario, del rendiconto, della relazione del Comitato di sorveglianza, e del decreto di approvazione è trasmessa dal commissario al Ministero dell'industria e commercio.

I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento allo Stato entro un anno dall'approvazione del rendiconto, in proporzione e nei limiti di ciò che lo Stato ha ricevuto.

Art. 34.

Si osservano, per quanto non è previsto nel presente decreto, le disposizioni con questo compatibili degli articoli 191 e seguenti del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 35.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso diventa esecutivo con ordinanza del Governo Militare

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Lo scarto dal vincolo e dal conferimento ai granai del popolo dell'avena di produzione 1945.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto Ministeriale 28 aprile 1945, concernente norme per il conferimento ai granai del Popolo e del grano e degli altri cereali di produzione 1945;

Considerato che nelle presenti attuali contingenze è quindi nulla la necessità il provvedere all'approvvigionamento dell'avena per le Forze armate nazionali ed alleate;

Decreta:

Art. 1.

L'avena di produzione 1945 è scorporata dal vincolo e dal conferimento di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 28 aprile 1945.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

Il Ministro per l'alimentazione
MOLÈ

(1746)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1945.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Ravenna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e industria;

Decreta:

Il sig. Camillo Garavini, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Ravenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/END
No. 785016

[illegible] in particolare dei crediti [illegible] nel presente decreto.

Gli effetti che gli articoli precedenti riferiscono [illegible] si considerano con riguardo al giorno della entrata in vigore del presente decreto.

Le azioni relative si propongono dinanzi al Tribunale competente a norma dell'art. 27, secondo comma.

Art. 32

Sostituito il curatore, il commissario liquidatore deposita il conto della gestione nella cancelleria del Tribunale competente a norma dell'art. 27, secondo comma. A conto deve essere unita una relazione del Comitato di sorveglianza.

Del deposito, il commissario liquidatore, da notificare, rende avviso pubblico nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Decorsi quindici giorni da tale pubblicazione, se non vengono proposte opposizioni, il presidente del Tribunale provvede sul rendiconto con decreto, su ricorso del commissario.

Copia dell'inventario, del rendiconto, della relazione del Comitato di sorveglianza, e del decreto di approvazione è trasmessa dal commissario al Ministero dell'industria e commercio.

I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento allo Stato entro un anno dall'approvazione del rendiconto, in proporzione e nei limiti di ciò che lo Stato ha ricevuto.

Art. 34

Si osservano, per quanto non è previsto nel presente decreto, le disposizioni con questo compatibili degli articoli 191 e seguenti del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 35

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso disciplina esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Roma, addì 5 ottobre 1945

Il Ministro per l'industria e il commercio
GROCCHI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

(1729)

[illegible] sentita sulla [illegible] il commissario [illegible] sovvenzionamento dell'azione per le Parti [illegible] nazionali ed [illegible];

Decreta:

Art. 1.

L'azione di produzione 1945 è commutata dal circolo e dal [illegible] di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 28 aprile 1945.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1945

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

Il Ministro per l'alimentazione
MONTI

(1746)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1945.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Ravenna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e industria;

Decreta:

Il sig. Camillo Garavini, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Ravenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 4 ottobre 1945

Il Ministro per l'industria e commercio
GROCCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1717)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1945.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Bologna e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, relativo alla estensione alle aziende ed istituti di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 729;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Bologna, con sede in Bologna, approvato con decreto del Capo del Governo in data 7 luglio 1938;

Decreta:

Art. 1.

Gli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Bologna sono sciolti.

Art. 2.

Il prof. dott. Paolo Pagliazzi fu Enrico, è nominato commissario straordinario della Cassa di risparmio predetta con tutti i poteri dei disciolti organi amministrativi.

Art. 3.

Il commissario straordinario riferirà sulla sua gestione all'assemblea dei soci che dovrà essere convocata appena possibile, per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 ottobre 1945

p. *Il Ministro*: PIGNONE

(1218)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1945.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Ferrara.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Vista la lettera 6 settembre 1945, con la quale la Federazione italiana dei Consorzi agrari, in sostituzione del sig. Armando De Biasio, commissario prefettizio del Consorzio agrario provinciale di Ferrara, dimissionario, propone la nomina del prof. Achille Sacchi, dirigente dell'Ufficio interregionale di Bologna a commissario dell'Ente predetto;

Vista la nuova esigenza organizzativa del Consorzio

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1945.

Modalità circa la ripartizione dei proventi di cancelleria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 18 gennaio 1945, n. 22;

Di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione bimestrale dei proventi nelle cancellerie e segreterie giudiziarie è effettuata, dopo il pagamento di cui all'articolo seguente, per due terzi, in parti uguali, fra tutti i funzionari che prestano servizio nella cancelleria e nella segreteria del rispettivo collegio o nella cancelleria della pretura, e per un terzo, pure in parti uguali, fra tutti i cancellieri e segretari che prestano servizio negli uffici giudiziari del distretto di corte d'appello, previo versamento del detto terzo presso la segreteria della procura generale.

I cancellieri ispettori si considerano in servizio presso la Corte d'appello in cui è stabilita la loro residenza, ai termini dell'art. 2, comma secondo, del R. decreto 13 agosto 1940, n. 1212.

Art. 2.

Ogni cancelleria giudiziaria versa al Ministero di grazia e giustizia il 2 % sul totale dei proventi.

Tale percentuale sarà ripartita in quote uguali fra tutti i funzionari di cancelleria che prestano servizio nel detto Ministero, ma la quota assegnata a ciascuno di essi non può superare quella media, complessivamente distribuita nello stesso bimestre ai funzionari del distretto di Roma.

L'eventuale eccedenza è riservata nel conto del bimestre successivo e alla fine di ogni esercizio finanziario l'eccedenza totale è devoluta all'Istituto nazionale di previdenza e di mutualità fra i cancellieri e segretari giudiziari.

Ai detti funzionari del Ministero è applicabile l'articolo 17 del R. decreto 9 febbraio 1896, n. 25.

Art. 3.

Per la ripartizione dei due terzi della somma, di cui all'art. 1, e per gli eventuali reclami, si osservano le disposizioni stabilite negli articoli 13 e 15 del R. decreto 9 febbraio 1896, n. 25.

Alla ripartizione del terzo fra tutti i funzionari di cancelleria e di segreteria di ciascun distretto di Corte d'appello provvede una commissione presso la Corte stessa, composta dei cancellieri capi di corte, del tribunale e della pretura, e del segretario capo di ciascun ufficio del pubblico ministero della sede. Per il distretto della Corte d'appello di Roma fanno parte della

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Bologna, con sede in Bologna, approvato con decreto del Capo del Governo in data 7 luglio 1924;

Decreta:

Art. 1.

Gli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Bologna sono sciolti.

Art. 2.

Il prof. dott. Piero Degli Esposti Ferroni, è nominato commissario straordinario della Cassa di risparmio predetta con tutti i poteri dei disciolti organi amministrativi.

Art. 3.

Il commissario straordinario riferirà sulla sua gestione all'assemblea dei soci che dovrà essere convocata appena possibile, per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1 ottobre 1945

(4248) p. *Il Ministro*: Pesenti

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1945

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Ferrara.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Vista la lettera 6 settembre 1945, con la quale la Federazione italiana dei Consorzi agrari, in sostituzione del sig. Armando De Rham, commissario prefettizio del Consorzio agrario provinciale di Ferrara, dimissionario, propone la nomina del prof. Achille Sacchi, dirigente dell'Ufficio interregionale di Bologna, a commissario dell'Ente predetto;

Viste le nuove esigenze organizzative del Consorzio agrario provinciale di Ferrara;

Decreta:

Il prof. Achille Sacchi è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Ferrara, in sostituzione del sig. Armando De Rham, dimissionario.

Roma, addì 5 ottobre 1945

(4280) *Il Ministro*: Gullo

Art. 1.

La ripartizione trimestrale dei proventi nelle cancellerie e segreterie giudiziarie è effettuata, dopo il prelevamento di cui all'articolo seguente, per due terzi, in parti uguali, fra tutti i funzionari che prestano servizio nella cancelleria e nella segreteria del rispettivo collegio e nella cancelleria della pretura, e per un terzo, pure in parti uguali, fra tutti i cancellieri e segretari che prestano servizio negli uffici giudiziari del distretto di Corte d'appello, previo versamento del detto terzo presso la segreteria della procura generale.

I cancellieri distrettuali si considerano in servizio presso la Corte d'appello in cui è stabilita la loro residenza, ai termini dell'art. 3, comma secondo, del R. decreto 13 agosto 1940, n. 1212.

Art. 2.

Dalla cancelleria giudiziaria inviata al Ministero di grazia e giustizia il 2 % sul totale dei proventi.

Tale percentuale sarà ripartita in quote uguali fra tutti i funzionari di cancelleria che prestano servizio nel detto Ministero, ma la quota accantonata a ciascuno di essi non può superare quella media, complessivamente distribuita nello stesso bilancio ai funzionari del distretto di Roma.

L'eventuale eccedenza è riportata nel conto del bilancio successivo e alla fine di ogni esercizio finanziario l'eccedenza totale è devoluta all'Istituto nazionale di previdenza e di mutualità fra i cancellieri e segretari giudiziari.

Ai detti funzionari del Ministero è applicabile l'articolo 17 del R. decreto 9 febbraio 1896, n. 25.

Art. 3.

Per la ripartizione dei due terzi della somma, di cui all'art. 1, e per gli eventuali residui, si osservano le disposizioni stabilite negli articoli 13 e 15 del R. decreto 9 febbraio 1896, n. 25.

Alla ripartizione del terzo fra tutti i funzionari di cancelleria e di segreteria di ciascun distretto di Corte d'appello provvede una commissione presso la Corte stessa, composta dei cancellieri capi di corte, del tribunale e della pretura, e del segretario capo di ciascun ufficio del pubblico ministero della sede. Per il distretto della Corte d'appello di Roma fanno parte della commissione anche il cancelliere capo e il segretario capo della Corte suprema di cassazione.

Per il Ministero di grazia e giustizia la commissione è composta del direttore dell'ufficio dei servizi di cancelleria, quale presidente, e di un cancelliere non inferiore al grado 9° per ciascuna delle direzioni generali del Ministero stesso, designato al principio di ogni anno dai singoli direttori generali e che può essere riconfermato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 4.

Per gli atti giudiziari il reclamo è proposto nel termine di giorni dieci dall'avvenuta ripartizione e su di esso provvede la commissione di cui all'art. 15, comma secondo, del R. decreto 9 febbraio 1896, n. 37. Per il distretto della Corte d'appello di Roma fanno parte della commissione anche un consigliere della Corte suprema di cassazione e un sostituto procuratore generale presso la Corte stessa, designati rispettivamente dal primo presidente e dal procuratore generale.

Per il Ministero di grazia e giustizia, il reclamo è proposto nel termine di tre giorni dal deposito del progetto di ripartizione, e su di esso provvede una commissione, composta del direttore generale, capo dell'ufficio superiore del personale, del direttore dell'ufficio del personale del Ministero e di quello dell'ufficio delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Art. 5.

La percentuale del 2 %, di cui all'art. 2, relativa ai biglietti provenienti, è trasmessa con ufficio versamento al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni.

Art. 6.

Restano ferme tutte le disposizioni vigenti, non incompatibili con le presenti norme.

Art. 7.

Il presente decreto avrà vigore fino al 31 dicembre 1946 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 ottobre 1945

Il Ministro per la grazia e giustizia
TOGLIATTI

Il Ministro per il tesoro
RICCI

(1761)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Cattedre universitarie cui le competenti Facoltà intendono provvedere con trasferimento di titolari da altri Atenei.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto-legislativo luogotenenziale [illegible] n. [illegible] e del decreto-legge [illegible]

[illegible]

Università di Pavia

Facoltà di medicina e chirurgia
Clinica pediatrica.

Facoltà di [illegible]
Istituzioni [illegible] di geometria e geometria descrittiva.

Università di Pavia

Facoltà di scienze e filosofia
Storia del risorgimento.

Università di Pisa

Facoltà di medicina e chirurgia
Clinica medica.

Università di Roma

Facoltà di [illegible]
Economia e tecnica delle imprese di costruzione.

Istituto di [illegible]
Architettura generale.

Università di Torino

Facoltà di [illegible]
Patologia generale e anatomia patologica.

Università di Urbino

Facoltà di [illegible]
Chimica [illegible].

(1) La Facoltà si riserva la relazione alle Autorità dei capi superiori di provvedere al [illegible] dei seguenti [illegible] fondamentali, affinchè [illegible] e [illegible] [illegible] e [illegible].

(2) [illegible] al trasferimento durante [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] al procuratore generale.

Per il Ministero di grazia e giustizia, il reclamo è proposto nel termine di tre giorni dal deposito del progetto di ripartizione, e su di esso provvede una commissione, composta del direttore generale, capo del collegio superiore del personale, del direttore dell'ufficio del personale del Ministero e di quello dell'ufficio delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Art. 5.

La percentuale del 2 [illegible] di cui all'art. 2, relativa ai tribunali preesistenti, è trasmessa con unico versamento al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni.

Art. 6.

Restano ferme tutte le disposizioni vigenti, non incompatibili con le presenti norme.

Art. 7.

Il presente decreto avrà vigore fino al 31 dicembre 1946 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 ottobre 1945

Il Ministro per la grazia e giustizia
TOGLIATTI

Il Ministro per il tesoro
RICCI

(1246)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Cattedre universitarie cui le competenti Facoltà intendono provvedere con trasferimento di titolari da altri Atenei.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le Università appresso indicate sono vacanti, e saranno per essere coperte, [illegible] le competenti Facoltà intendono provvedere mediante trasferimento di titolari da altri Atenei:

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di Magistero:

Storia della filosofia.

Facoltà di medicina e chirurgia:

Clinica medica.

Patologia generale.

Clinica delle malattie nervose e mentali.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di [illegible]

[illegible]

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di [illegible]

[illegible]

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di [illegible]

[illegible]

Il Ministro [illegible] alle Università [illegible] di provvedere ad uno dei suddetti trasferimenti [illegible] Università [illegible] e competenza [illegible] Facoltà.

Gli aspiranti [illegible] dovranno far pervenire la propria domanda direttamente ai presidi delle Facoltà predette, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

(1247)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIPARTIMENTO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 9 ottobre 1945 - N. 211

Australia	L.	223,70
Belgio	»	2,2843
Canada	»	90,[illegible]
Danimarca	»	20,57683
Egitto	»	814 —
Francia	»	2,0171
Gran Bretagna	»	90 —
India Britannica	»	20,540
Nuova Zelanda	»	225,12
Olanda	»	37,2415
Portogallo	»	4,[illegible]
Svezia	»	9,13
Stati Uniti d'America	»	100 —
Svizzera	»	23,543
Cecoslovacchia	»	2[illegible],21
Finlandia	»	22,72
Unione Sud A.	»	100,90
Rendita 3,50 % 1906	»	97,585
Id. 3,50 % 1902	»	81,30
Id. 3 % Lordo	»	82 —
Id. 5 % 1935	»	97,[illegible]
Redimibile 3,50 % 1934	»	86,[illegible]
Id. 5 % 1936	»	97,725
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	86,50
Buoni del Tesoro 6 % 15 giugno 1945	»	98,90
Id. 5 % 15 dicembre 1945	»	97,80
Id. 5 % 15 febbraio 1950	»	97,825
Id. 5 % 15 settembre 1950	»	97,85
Id. 5 % 15 aprile 1951	»	97,85
Id. 4 % 15 settembre 1951	»	91,725

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Tesoro - Direzione della Zecca

Media dei cambi e dei titoli del 10 ottobre 1945 - N. 242

Australia	L. 323,70
Belgio	» 2,2845
Canada	» 90,900
Danimarca	» 20,37683
Egitto	» 112 —
Francia	» 2,0175
Gran Bretagna	» 400 —
India (Bombay)	» 30,749
Nuova Zelanda	» 325,42
Olanda	» 37,741
Portogallo	» 4,037
Svezia	» 9,13
Stati Uniti America	» 100 —
Svizzera	» 23,845
Norvegia	» 20,21
Turchia	» 17,52
Unione sud A.	» 400,50
Rendita 3,50 % 1906	» 100,30
id. 3,50 % 1906	» 91,30
id. 3,5 % 1906	» 92 —
id. 3,5 % 1906	» 97,30
Buoni del Tesoro 3,50 % (1° gennaio 1931)	» 98,40
id. 3,50 % (1° gennaio 1932)	» 97,45
Obbligazioni Venezie 3,50 %	» 98,35
Buoni del Tesoro 5 % (1° gennaio 1926)	» 99,175
id. 5 % (1° gennaio 1926)	» 97,90
id. 5 % (1° febbraio 1926)	» 97,825
id. 5 % (1° ottobre 1926)	» 97,80
id. 5 % (1° aprile 1927)	» 97,80
id. 5 % (1° settembre 1931)	» 91,80

Media dei cambi e dei titoli dell'11 ottobre 1945 - N. 243

Australia	L. 323,70
Belgio	» 2,2845
Canada	» 90,900
Danimarca	» 20,37683
Egitto	» 112 —
Francia	» 2,0175
Gran Bretagna	» 400 —
India (Bombay)	» 30,749
Nuova Zelanda	» 325,42
Olanda	» 37,741
Portogallo	» 4,037
Svezia	» 9,13
Stati Uniti America	» 100 —
Svizzera	» 23,845
Norvegia	» 20,21
Turchia	» 17,52
Unione sud A.	» 400,50
Rendita 3,50 % 1906	» 100,30
id. 3,50 % 1906	» 91,30
id. 3,5 % 1906	» 92 —
id. 3,5 % 1906	» 97,25
Buoni del Tesoro 3,50 % 1931	» 98,35
id. 3,5 % 1936	» 97,80
Obbligazioni Venezie 3,50 %	» 98,30
Buoni del Tesoro 5 % (1° gennaio 1926)	» 98,25
id. 5 % (1° gennaio 1926)	» 97,80
id. 5 % (1° febbraio 1926)	» 97,95
id. 5 % (1° ottobre 1926)	» 97,875
id. 5 % (1° aprile 1927)	» 97,80
id. 5 % (1° settembre 1931)	» 91,70

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco dei Comuni autorizzati a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'esercizio del bilancio 1945.

Per i mutui concessi dai seguenti Comuni ai sensi del decreto-legge luogotenenziale 5 giugno 1945, n. 393, per l'esecuzione di opere di pubblica utilità e di urgenza, col Consorzio di credito per le opere pubbliche per il seguente mutuo:

Comune di Agliano, decreto interministeriale n. 1361 del 29 agosto 1945, importo del mutuo L. [illegible];

Comune di Baiti, decreto interministeriale n. 977 del 23 agosto 1945, importo del mutuo L. [illegible];

Comune di Bosconero, decreto interministeriale n. 734 del 18 giugno 1945, importo del mutuo L. 8.000.000;

Comune di Lauriano, decreto interministeriale n. 857 del 30 giugno 1945, importo del mutuo L. [illegible];

Comune di Castelnovo, decreto interministeriale n. 990 del 8 agosto 1945, importo del mutuo L. 250.000;

Comune di Cumiana, decreto interministeriale n. 712 del 30 giugno 1945, importo del mutuo L. [illegible];

Comune di Ceresole, decreto interministeriale n. 991 del 8 agosto 1945, importo del mutuo L. [illegible];

Comune di Chieri, decreto interministeriale n. 981 del 30 agosto 1945, importo del mutuo L. [illegible];

Comune di Dronero, decreto interministeriale n. 842 del 19 giugno 1945, importo del mutuo L. [illegible];

Comune di Pinerolo, decreto interministeriale n. 991 del 9 agosto 1945, importo del mutuo L. [illegible];

Comune di Salerno, decreto interministeriale n. 1177 del 7 settembre 1945, importo del mutuo L. [illegible];

Comune di Sassari, decreto interministeriale n. 1190 del 9 agosto 1945, importo del mutuo L. [illegible];

Comune di Taranto, decreto interministeriale n. 898 del 30 giugno 1945, importo del mutuo L. [illegible];

Comune di Teramo, decreto interministeriale n. [illegible] del 13 agosto 1945, importo del mutuo L. [illegible];

Comune di Tramonti, decreto interministeriale n. [illegible] del 9 luglio 1945, importo del mutuo L. [illegible];

Comune di Viterbo, decreto interministeriale n. 1175 del 5 agosto 1945, importo del mutuo L. [illegible].

(1739)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Messina a contrarre un mutuo col Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Con decreto Interministeriale in data 28 agosto u. s., è stata autorizzata l'Amministrazione provinciale di Messina ad assumere i pesi ed oneri di cui al decreto luogotenenziale 21 aprile 1944, n. 111, a contrarre col Consorzio di credito per le opere pubbliche un mutuo di L. [illegible] da [illegible] nel decennio a [illegible] del bilancio per l'anno [illegible] 1945.

(1721)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

[illegible]	100 —
[illegible]	30,749
Nuova Zelanda	525,42
Olanda	37,241
Portogallo	4,037
Svezia	6,13
Svizzera	100 —
[illegible]	25,841
[illegible]	23,21
[illegible]	77,32
Unione Sud A.	400,50
Rendita 3,50 % 1906	106,30
id. 3,50 % 1906	91,30
id. 3,5 % 1906	82 —
id. 3 % 1908	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (1 gennaio 1919)	89,15
id. 5 % (1 gennaio 1920)	97,50
id. 5 % (1 ottobre 1920)	97,80
id. 5 % (1 gennaio 1921)	97,80
id. 5 % (1 luglio 1921)	97,80
id. 5 % (1 settembre 1921)	97,80

Media dei cambi e dei titoli dell'11 ottobre 1945 — N. 215

Australia	525,70
Belgio	2,2843
Canada	90,360
Danimarca	20,1583
Egitto	415 —
Francia	2,017
Gran Bretagna	100 —
India Inglese	30,749
Nuova Zelanda	525,42
Olanda	37,241
Portogallo	4,037
Svezia	6,15
Svizzera	100 —
[illegible]	25,841
[illegible]	23,21
[illegible]	77,35
Unione Sud A.	400,50
Rendita 3,50 % 1906	106,30
id. 3,50 % 1906	91,30
id. 3,5 % 1906	82 —
id. 3 % 1908	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (1 gennaio 1919)	89,15
id. 5 % (1 gennaio 1920)	97,40
id. 5 % (1 ottobre 1920)	96,50
Buoni del Tesoro 5 % (1 gennaio 1921)	98,25
id. 5 % (1 gennaio 1922)	97,80
id. 5 % (1 ottobre 1922)	97,80
id. 5 % (1 gennaio 1923)	97,80
id. 5 % (1 aprile 1923)	97,80
id. 5 % (1 settembre 1923)	91,70

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nell'elenco per anticipazione di certificati di credito [illegible] pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 27 settembre 1945, il nominativo di [illegible] intestato alla Cassa del Regio Esercito Tesoro di [illegible] delle [illegible] del [illegible].

(1740)

(1739)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Messina a contrarre un mutuo col Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Con decreto Ministeriale [illegible] n. [illegible] [illegible] l'Amministrazione provinciale di Messina [illegible] n. [illegible] del [illegible] 1945, n. [illegible] a contrarre col Consorzio di credito per le opere pubbliche un mutuo di L. [illegible] [illegible] [illegible]

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario del Consorzio « Maremma » tra le cooperative di produzione, lavoro ed agricole tra ex combattenti della provincia di Grosseto.

[illegible]

(1729)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli a 250 posti di aiutante d'ordine in prova (gruppo C) nell'Amministrazione di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento [illegible]

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sulla [illegible]

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento [illegible] 1934, n. 690, e il relativo regolamento 26 giugno 1935, n. 1175;

Visto il R. decreto 24 settembre 1939, n. 1554, [illegible]

Visto il R. decreto 17 novembre 1941, n. 1360, [illegible]

Visto il decreto luogotenenziale 4 settembre 1945, n. 574;

Visto il decreto luogotenenziale 4 settembre 1945, n. 575;

Vista la delibera in data 4 ottobre 1945 [illegible] Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato l'indizione della procedura [illegible] per titoli a 250 posti di aiutante d'ordine di pubblica sicurezza (gruppo C);

(omissis)

ART. 1

[illegible]

ART. 2

[illegible]

ART. 3

A [illegible]

[illegible]

Il [illegible] di cui all'art. 1, lettera [illegible] del presente decreto, [illegible] per quanto [illegible]

[illegible] in data 22-12-45.

[illegible]

[illegible] 1945, n. 575.

[illegible]

[illegible] 1945, n. 574

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(726)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli a 216 posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C) nell'Amministrazione di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il R. decreto-legge 11 settembre 1925, n. 1547, [illegible] Stato;

Visto il R. decreto-legge 4 [illegible] 1927, n. 2960, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible];

Visto il testo unico delle leggi sulla [illegible] di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, [illegible] regio 26 giugno 1931, n. 681;

Visto il R. decreto-legge [illegible] 1935, n. 1232, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible];

Visto il R. decreto-legge [illegible] 1935, n. 1936, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible];

Visto il testo unico delle leggi [illegible] 1943, n. 222;

Visto il [illegible] del Consiglio dei Ministri [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

Art. 5.

[illegible]

Art. 6.

[illegible]

Art. 7.

[illegible]

Art. 8.

[illegible]

Art. 9.

[illegible]

Art. 10.

[illegible]

Roma, addì 2 ottobre 1945

Il Ministro: [illegible]

(1737)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente notifico che il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 628, contenuto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 11 ottobre 1945, entri in vigore ad ulteriori pieni effetti di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Governo di Sua Maestà Britannica, soggetto, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Fatto addì 11 ottobre 1945

M. CARR
Brigadiere Generale
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1748)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

[illegible]

Art. 3

[illegible]

Art. 4

[illegible]

Art. 5

[illegible]

Art. 6

[illegible]

Art. 7

[illegible]

Art. 8

[illegible]

Art. 9

[illegible]

Roma, [illegible] - [illegible] 1945

P. il Ministro: [illegible]

(1737)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto del Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente notifico il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 826, contenuto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 13 ottobre 1945, entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Da data 13 ottobre 1945

M. CARR
Brigadiere Generale
In nome e per conto del Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1738)

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ref: DP/5.23/GA

20 October

My dear Mr. Prime Minister,

I have reconsidered the request in your letter 45411/1012-6-19/1/7 of 17 September that DL 149 should be implemented in North Italy and am prepared to implement the Decree if the Italian Government will make two amendments.

They are as follows:

(1) To DL 149 so that the appeal under Article 3, (whereby a man may be interned or sent to a labour camp for 5 years) shall be to the Court of Cassation and not to a special ad hoc Court of Appeal.

(2) To DL 625 to add at the end of Article 14, (which provides that the case of a man arrested shall be disposed of within 30 days), the proviso that if his case is not disposed of within the 30 days he shall be acquitted and released and shall not be liable to further process as being politically dangerous.

Yours very truly,

Sgd/ ELLERY W. STONE
Rear Admiral, USN,
Chief Commissioner.

Professor Ferruccio PARRI
The President of the Council of Ministers,
Italian Government,
ROME.

L 5935

Been and approved by Council of Legal Sub-Commission.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DM/5.23/GA

26 September 1945

My dear Mr. Prime Minister,

I have read with sympathy your letter 45411/10124-6-19/1/7 of 17 Sep asking that the Allied Commission should reconsider its decision not to implement DL 149 but in view of the fact that AMG will so soon be coming to an end in North Italy and that DL 149 will then in any event come into force there, there would appear to be little advantage in re-opening the question.

Yours very truly,

ELLERY W. STONE
Rear Admiral, USNR,
Chief Commissioner.

Professor Ferruccio PARRI
The President of the Council of Ministers,
Italian Government
ROME.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

162

Translation

C Abre (4)

Gabinetto, 1012, -0 - 19/4/7

The President of the Council of Ministers

Rome, 17 September 1945

19 SET 1945

My dear Admiral,

In your letter of June the 8th, you told me the reasons which prevented L.L.L. n. 149, of April 28th, from being enforced in the territories under Allied Military Government.

As you know, the decree in question consists in two kind of dispositions. It regulates the matter already dealt with in art. 8 of D.L.L. 27 July 1944, n. 159, modifying and completing the regulations contained in the said article, for what concerns the sanctions foreseen, as well as for what concerns the relative procedure; Decree n. 149 also foresees the assignation to forming colonies, and working houses, or the internment of the people whose behaviour inspired by fascist methods might be dangerous for democratic freedom; also of the people whose actions tend to bring back or uphold fascism.

I don't deny that the terms in which decree n. 149 has been drafted give rise to well founded objections, especially for what concerns the concept of political dangerousness admitted in fact in the new regulations. However, I think that such exceptional regulations - obviously inadmissible in normal times - find their explanation, and also, up to a certain point, their justification in all the particular historical and political circumstances which characterize the life of the country, now that democratic institutions are being rehabilitated. The punishment of fascists, and the strong repression of all fascist remains are - as the Allies well know - the essential conditions of the rehabilitation and reinforce the said institutions. Now, besides the actual penal sanctions, it has been indispensible to foresee adequate safety measures, for a better and quicker preventive and repressive action.

The fact that the regulation isn't being enforced by the Allied Authorities creates - on the delicate ground of sanctions against fascism - a prejudicial difference in the legal position of the territories already under Italian Administration and those what are still under A.M.G.

As you know, the formation of the provincial commissions foreseen by art. 2 of decree 149, particularly urgent to exclude fascists from the electoral lists, is to take place. An agreement was made with the offices depending from you, and the A.G. will have the institutive decrees of the said commissions enforced in the

Admiral Ellery W. Stone
Chief Commissioner
Allied Commission
Rome

3906

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

North. However, in this occasion, the offices of the A.C. explained that this agreement concerns only the formation of the said organisms and does not change the point of view of the Allies, for what concerns the D.L.L. n. 149, which could still not be enforced in the territories of the North.

Meanwhile, it has again been pointed out to me, also by the Minister of Justice, that it is now urgent that the regulations foreseen by decree n. 149 should be enforced in some of the Northern provinces, this mostly in relation with delicate local situations, and with the state of mind of the population, opposed to unjustified clemency towards the most compromised and dangerous among the fascists.

I shall therefore be most grateful if you kindly reconsider the question and let me know your decisions.

Believe me, my dear Admiral,

Sincerely yours,

s. Perrucchi Parri.

trans. o/c

Lt Tuck - 19 Sep 45

Admiral C A Sec (2)
MFO Chief Comm
Exec Comm

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

45441 - 10124 - 6 19/9

SEP 18 REC'D

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri

Roma, 17 settembre 1945

19 SET. 1945

Mio caro Ammiraglio,

con la Sua lettera dell'8 giugno scorso, Ella ebbe a manifestarmi le ragioni che impedivano di rendere esecutivo, nei territori soggetti al Governo Militare Alleato, il D.L.L. n.149, del 26 aprile scorso.

Come Ella sa, il decreto in questione consta di un duplice ordine di disposizioni. Da un lato, esso regola la stessa materia già disciplinata dall'art.8 del D.L.L. 27 luglio 1944,n.159,apportando talune modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo stesso, sia per quanto riguarda le sanzioni previste, sia per quel che attiene al relativo procedimento. D'altro lato, il decreto n.149 prevede l'assegnazione a colonie agricole o a case di lavoro o al confino di polizia nei confronti di coloro che, per la loro condotta ispirata ai metodi ed al malcostume del fascismo, risultino pericolosi all'esercizio delle libertà democratiche; nonchè nei riguardi di coloro che commettano azioni dirette a far risorgere o ad esaltare il fascismo.

Io non mi nascondo che i termini in cui è stato formulato il decreto n.149 diano adito a fondate obiezioni, specialmente per

---

All'Ammiraglio Ellery W.STONE
Commissario Capo della
Commissione Alleata
ROMA

./.

793a
390

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

quel che riguarda il concetto di pericolosità politica sostanzialmente accolto nelle nuove norme. Ritengo, peraltro, che la eccezionalità di tali norme - indubbiamente inammissibili in tempi normali - trova la sua spiegazione ed, in certo modo, anche una giustificazione nel complesso delle particolari circostanze storico-politiche che caratterizzano la vita del Paese, nel risorgimento delle istituzioni democratiche. La punizione dei fascisti e la energica repressione di ogni residuo di fascismo sono - e gli Alleati ben lo sanno - condizioni essenziali della rinascita e del consolidamento di dette istituzioni. Ora, ai fini di una più compiuta e rapida azione preventiva e repressiva in tale campo, si è rivelato indispensabile prevedere, oltre le vere e proprie sanzioni penali, adeguate misure di sicurezza.

La mancata estensione del provvedimento da parte delle Autorità Alleate ha finito col creare - su un terreno tanto delicato come quello delle sanzioni contro il fascismo - una dannosa difformità di situazioni giuridiche tra i territori già restituiti all'Amministrazione italiana e quelli tuttora soggetti all'A.M.G.

Come Le è noto, dovendosi procedere alla costituzione delle Commissioni provinciali previste dall'art.2 del decreto n.149, particolarmente urgente ai fini della esclusione dei fascisti dalle liste elettorali, si è raggiunta una intesa con gli uffici da Lei dipendenti nel senso che l'A.G. disporrà la estensione al Nord dei de-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

creti istitutivi delle commissioni stesse. Senonchè, in tale occasione, gli uffici dell'A.C. hanno precisato che tale intesa riguarda unicamente la costituzione di detti organi e non modifica il punto di vista degli Alleati, per quanto concerne il D.L.L. n.149, che resterebbe inapplicabile nei territori del Nord.

Pertanto, si è stata nuovamente prospettata - anche dal Ministro della Giustizia - la urgenza che in talune provincie settentrionali è venuta ad assumere l'applicazione delle misure previste dal decreto n.149: ciò soprattutto in relazione a delicate situazioni locali ed allo stato d'animo delle popolazioni, avverse ad ogni ingiustificata clemenza nei confronti dei fascisti maggiormente compromessi e più pericolosi.

Le sarei molto grato, pertanto, se Ella volesse riprendere in esame la questione e farmi cortesemente conoscere le sue determinazioni.

Voglia accogliere, mio caro Ammiraglio, i miei saluti della più viva considerazione.

Ferruccio Parri

3932

ALTO COMMISSARIATO
PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO

CIRCOLARE N. 6.

Roma, 3 marzo 1945.

PROTOCOLLO. 3 AG 784

Alle LL. EE. i Prefetti;
Alle LL. EE. i Procuratori Generali;
Ai Questori;
Ai Comandi di Legione dei CC. RR.;
Ai Comitati provinciali di Liberazione Nazionale.

LORO SEDI

e per conoscenza:

Al Ministero dell'Interno - Direzione Generale della P. S.;
Al Ministero di Grazia e Giustizia - Gabinetto;
Al Comando Generale dell'Arma dei CC. RR.

ROMA

OGGETTO

Applicazione delle sanzioni di cui all'art. 8 del D. L. L. 27 luglio 1944, n. 159.

Stanno per iniziare la loro attività, nelle provincie dell'Italia liberata, le commissioni provinciali istituite dall'articolo 8 del D. L. L. 27 luglio 1944, n. 159, modificato dall'art. 2 del D. L. L. 4 gennaio 1945, n. 2.

Nel suo testo definitivo l'art. 8 risulta in questi termini:

« Chi per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi del reato, siano contrari a norme di rettitudine o di probità politica, è soggetto alla sospensione dei diritti elettorali attivi e passivi per una durata non superiore a 10 anni o all'interdizione temporanea dai pubblici uffici ovvero alla privazione dei diritti politici per una durata non superiore ai 10 anni.

Qualora l'agente risulti socialmente pericoloso può esserne disposta l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno nè superiore a dieci.

In ogni caso incorrono nella sospensione del diritto elettorale coloro che hanno ricoperto cariche direttive nel partito fascista. Tali cariche saranno indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

I provvedimenti previsti dal presente articolo sono applicati da commissioni provinciali presiedute da un magistrato e composte di due altri membri estratti a sorte fra i giudici popolari di cui all'art. 4 ».

Come emerge dal testo sopraripportato, i profili di applicazione della norma sono due, sebbene fra loro strettamente connessi.

Assume anzitutto rilevanza [illegible]

931

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ai Questori;
Ai Comandi di Legione dei CC. RR.;
Ai Comitati provinciali di Liberazione Nazionale.

LORO SEDI

e per conoscenza:

Al Ministero dell'Interno - Direzione Generale della P. S.;
Al Ministero di Grazia e Giustizia - Gabinetto;
Al Comando Generale dell'Arma dei CC. RR.

ROMA

OGGETTO

Applicazione delle sanzioni di cui all'art.8 del D. L. L. 27 luglio 1944, n. 159

Stanno per iniziare la loro attività, nelle provincie dell'Italia liberata, le commissioni provinciali istituite dall'articolo 8 del D. L. L. 27 luglio 1944, n. 159, modificato dall'art. 2 del D. L. L. 4 gennaio 1945, n. 2.

Nel suo testo definitivo l'art. 8 risulta in questi termini:

« Chi per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi del reato, siano contrari a norme di rettitudine o di probità politica, è soggetto alla sospensione dei diritti elettorali attivi e passivi per una durata non superiore a 10 anni o all'interdizione temporanea dai pubblici uffici ovvero alla privazione dei diritti politici per una durata non superiore ai 10 anni.

Qualora l'agente risulti socialmente pericoloso può esserne disposta l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno nè superiore a dieci.

In ogni caso incorrono nella sospensione del diritto elettorale coloro che hanno ricoperto cariche direttive nel partito fascista. Tali cariche saranno indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

I provvedimenti previsti dal presente articolo sono applicati da commissioni provinciali presiedute da un magistrato e composte di due altri membri estratti a sorte fra i giudici popolari di cui all'art. 4 ».

Come emerge dal testo sopraiportato, i profili di applicazione della norma sono due, sebbene fra loro strettamente connessi.

Assume anzitutto rilievo, in relazione alla compilazione in corso delle liste elettorali, la parte relativa alla sospensione dal diritto elettorale di coloro che hanno ricoperto cariche direttive nel partito fascista. Con decreto presidenziale a febbraio scorso si è provveduto a indicare le cariche che a differenza di quelle che sono sottoposte alla libera valutazione delle Commissioni, portano senz'altro alla sospensione del diritto elettorale. Esse sono state così indicate: « Segretario o vice

7931

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

segretario del partito fascista, membro del gran consiglio del fascismo, componente del direttorio nazionale del partito fascista, componente del consiglio nazionale del partito fascista, ispettore del partito fascista, segretario e vice segretario federale, ispettore federale, segretario politico di comune con popolazione non inferiore ai 20.000 abitanti, ufficiali della milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio permanente effettivo, con grado superiore a quello di centurione.

Sarà pertanto necessario che le commissioni provinciali prendano in esame tutte le persone che nel ventennio del dominio fascista abbiano ricoperto qualcuna delle cariche suindicate disponendo, per ciascuna di esse, la sospensione del diritto elettorale per un periodo di tempo che le commissioni stesse dovranno determinare, entro il limite massimo di 10 anni.

Naturalmente la maggiore o la minore durata della sospensione dovrà essere determinata in relazione all'importanza della carica che la persona deferita al giudizio ha ricoperto e alla sua durata, nonchè alla maggiore o minore faziosità dimostrata sia in quel periodo che nell'epoca precedente e successiva.

La sospensione — dice la legge — dovrà essere pronunciata *in ogni caso*: la discriminazione della diversa responsabilità dei gerarchi può avvenire, quindi, nel senso della maggiore o minore durata della sospensione, e non nella esenzione da ogni misura.

Tuttavia, poichè la norma va inquadrata nel sistema del decreto n. 159, ed in particolare del titolo I del decreto stesso, le dirimenti ivi previste per i delitti fascisti trovano a maggior ragione applicazione per le ipotesi contemplate.

Può quindi ritenersi che possano andare esenti da ogni sanzione coloro che si siano particolarmente distinti con atti di valore nella lotta contro i tedeschi.

Dovrà poi essere tenuta presente anche la diminuente prevedutа nell'art. 7, lett. *a*, a favore di coloro che, anteriormente all'inizio della presente guerra, hanno preso posizione ostile al fascismo.

Detta discriminazione nell'art. 7 è considerata come motivo di riduzione, e non di esclusione, della pena e potrà quindi essere assunta a fondamento di una minore durata della sanzione e non della esenzione da ogni sanzione.

La sanzione della sospensione del diritto elettorale è la minore fra quelle previste dal citato art. 8. Nell'esaminare quindi la posizione di coloro che hanno rivestito le cariche suindicate dovrà accertarsi se nei loro confronti ricorra anche l'applicabilità degli altri provvedimenti previsti dall'articolo stesso. In caso affermativo la sanzione della sospensione dei diritti elettorali sarà assorbita dalle sanzioni più gravi ivi prevedute (interdizione temporanea dai pubblici uffici, privazione temporanea di diritti politici, assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro), sanzioni che importano di conseguenza anche la sospensione dei diritti elettorali (art. 2, n. 6 del D. M. 24 ottobre 1944, contenente norme di attuazione del D. L. L. 28 settembre 1944, n. 217, relative alla formazione delle liste elettorali, *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 20 gennaio 1945).

Ai fini dell'applicazione dell'art. 8 l'indagine però non si limiterà a coloro che hanno rivestito le cariche suddette. L'art. 8 commina le sanzioni da esso previste a tutti coloro che « per motivi fascisti » o « avvalendosi della situazione politica del fascismo » hanno compiuto « fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a norme di rettitudine o di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

che nel ventennio del dominio fascista abbiano ricoperto qualcuna delle cariche suindicate disponendo, per ciascuna di esse, la sospensione del diritto elettorale per un periodo di tempo che le commissioni stesse dovranno determinare, entro il limite massimo di 10 anni.

Naturalmente la maggiore o la minore durata della sospensione dovrà essere determinata in relazione all'importanza della carica che la persona deferita al giudizio ha ricoperto e alla sua durata, nonchè alla maggiore o minore faziosità dimostrata sia in quel periodo che nell'epoca precedente e successiva.

La sospensione — dice la legge — dovrà essere pronunciata *in ogni caso*: la discriminazione della diversa responsabilità dei gerarchi può avvenire, quindi, nel senso della maggiore o minore durata della sospensione, e non nella esenzione da ogni misura.

Tuttavia, poichè la norma va inquadrata nel sistema del decreto n. 159, ed in particolare del titolo I del decreto stesso, le dirimenti ivi previste per i delitti fascisti trovano a maggior ragione applicazione per le ipotesi contemplate.

Può quindi ritenersi che possano andare esenti da ogni sanzione coloro che si siano particolarmente distinti con atti di valore nella lotta contro i tedeschi.

Dovrà poi essere tenuta presente anche la diminuente preveduta nell'art. 7, lett. *a*, a favore di coloro che, anteriormente all'inizio della presente guerra, hanno preso posizione ostile al fascismo.

Detta discriminazione nell'art. 7 è considerata come motivo di riduzione, e non di esclusione, della pena e potrà quindi essere assunta a fondamento di una minore durata della sanzione e non della esenzione da ogni sanzione.

La sanzione della sospensione del diritto elettorale è la minore fra quelle previste dal citato art. 8. Nell'esaminare quindi la posizione di coloro che hanno rivestito le cariche suindicate dovrà accertarsi se nei loro confronti ricorra anche l'applicabilità degli altri provvedimenti previsti dall'articolo stesso. In caso affermativo la sanzione della sospensione dei diritti elettorali sarà assorbita dalle sanzioni più gravi ivi prevedute (interdizione temporanea dai pubblici uffici, privazione temporanea di diritti politici, assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro), sanzioni che importano di conseguenza anche la sospensione dei diritti elettorali (art. 2, n. 6 del D. M. 24 ottobre 1944, contenente norme di attuazione del D. L. L. 28 settembre 1944, n. 247, relative alla formazione delle liste elettorali. *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 20 gennaio 1945).

Ai fini dell'applicazione dell'art. 8 l'indagine però non si limiterà a coloro che hanno rivestito le cariche suddette. L'art. 8 commina le sanzioni da esso previste a tutti coloro che « per motivi fascisti » o « avvalendosi della situazione politica del fascismo » hanno compiuto « fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a norme di rettitudine o di probità politica ».

Quando risulti che i fatti suddetti siano stati compiuti, il colpevole dovrà essere punito, abbia o non abbia rivestito alcuna carica, o anche se non abbia militato nel partito stesso.

In particolare sarà necessario che le commissioni, nel procedere con assoluta obbiettività al delicato compito, portino il loro attento esame sull'attività svolta da chi abbia rivestito funzioni di speciale importanza durante il dominio fascista, sia di carattere politico che di carattere ammini-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

strativo, nonchè, naturalmente, sulle spie, sugli indiziati di essere affiliati all'Ovra, sugli squadristi, ecc. Inoltre, e con particolare attenzione, dovrà essere esaminata la situazione delle persone che risulta abbiano realizzato profitti di regime e dei giornalisti e pubblicisti che, asservendosi al regime, ne resero più efficiente l'opera di propaganda e l'azione demolitrice della libertà.

Data poi l'estensione, già deliberata, del diritto di voto alle donne, sarà necessario che l'indagine rifletta le donne che hanno avuto importanti cariche nel partito fascista o in genere nell'organizzazione dello Stato fascista.

Più delicata e difficile appare la determinazione dei fatti che danno luogo all'applicazione delle sanzioni. Su questo punto è difficile dare delle direttive; il giudizio al riguardo sarà fatto con la necessaria ponderazione ed obbiettività, dalle commissioni competenti, salvo il ricorso per il merito, alla Corte di Cassazione. Qui basti porre in rilievo gli estremi della legge, vale a dire che i fatti devono rivestire particolare gravità, e che essi debbono essere contrari alle norme *di rettitudine o di probità politica*.

Un punto sul quale è necessario richiamare l'attenzione concerne la necessità di evitare, nell'applicazione dell'art. 8, giudizi contraddittori fra i vari organi chiamati ad applicare la legislazione sulle sanzioni contro il fascismo.

Il giudizio sui medesimi fatti, che dovrebbero dar luogo all'applicazione delle sanzioni previste nell'art. 8, da parte di altri organi dovrà valere anche per le commissioni stesse. Ciò vale sia nei riguardi dell'Alta Corte di Giustizia, che dei Tribunali o Corti d'Assise, delle commissioni di epurazione e delle commissioni per l'avocazione degli utili di regime. Naturalmente deve trattarsi di *decisioni divenute definitive* e — non è inutile insistervi — *degli stessi fatti* già giudicati, e non di diversi fatti riferentisi alle medesime persone.

È superfluo avvertire infine, che quando le indagini accertassero prove di delitti, la commissione dovrà procedere alla denuncia per le relative violazioni di legge.

Quanto alle procedure da seguire, esse sono quelle disposte dall'art. 13 del D. L. L. 13 ottobre 1944, n. 198.

Le commissioni (particolarmente nei casi di sospensione del diritto elettorale disposti tassativamente dalla legge), su richiesta dei Procuratori del Regno o dell'Alto Commissario, sentiranno l'interessato o l'inviteranno a comparire. L'interessato potrà farsi assistere da un difensore. Esse potranno disporre indagini e sentire testimonianze. La decisione dovrà essere motivata e contro di essa sarà proponibile il ricorso anche per il merito alla Corte di Cassazione.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Più delicata e difficile appare la determinazione dei fatti che danno luogo all'applicazione delle sanzioni. Su questo punto è difficile dare delle direttive: il giudizio al riguardo sarà fatto con la necessaria ponderazione ed obbiettività, dalle commissioni competenti, salvo il ricorso per il merito, alla Corte di Cassazione. Qui basti porre in rilievo gli estremi della legge, vale a dire che i fatti devono rivestire particolare gravità, e che essi debbono essere contrari alle norme *di rettitudine o di probità politica*.

Un punto sul quale è necessario richiamare l'attenzione concerne la necessità di evitare, nell'applicazione dell'art. 8, giudizi contraddittori fra i vari organi chiamati ad applicare la legislazione sulle sanzioni contro il fascismo.

Il giudizio sui medesimi fatti, che dovrebbero dar luogo all'applicazione delle sanzioni previste nell'art. 8, da parte di altri organi dovrà valere anche per le commissioni stesse. Ciò vale sia nei riguardi dell'Alta Corte di Giustizia, che dei Tribunali o Corti d'Assise, delle commissioni di epurazione e delle commissioni per l'avocazione degli utili di regime. Naturalmente deve trattarsi di *decisioni divenute definitive* e — non è inutile insistervi — *degli stessi fatti* già giudicati, e non di diversi fatti riferentisi alle medesime persone.

È superfluo avvertire infine, che quando le indagini accertassero prove di delitti, la commissione dovrà procedere alla denuncia per le relative violazioni di legge.

Quanto alle procedure da seguire, esse sono quelle disposte dall'art. 13 del D. L. L. 13 ottobre 1944, n. 198.

Le commissioni (particolarmente pei casi di sospensione del diritto elettorale disposti tassativamente dalla legge), su richiesta dei Procuratori del Regno o dell'Alto Commissario, sentiranno l'interessato o l'inviteranno a comparire. L'interessato potrà farsi assistere da un difensore. Esse potranno disporre indagini e sentire testimonianze. La decisione dovrà essere motivata e contro di essa sarà proponibile il ricorso anche per il merito alla Corte di Cassazione.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

5930

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALTO COMMISSARIATO
PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO

CIRCOLARE N. 6.

Roma, 3 marzo 1945.

PROTOCOLLO 3 AG 784

Alle LL. EE. i Prefetti;
Alle LL. EE. i Procuratori Generali;
Ai Questori;
Ai Comandi di Legione dei CC. RR.;
Ai Comitati provinciali di Liberazione Nazionale.

LORO SEDI

e per conoscenza:

Al Ministero dell'Interno - Direzione Generale della P. S.;
Al Ministero di Grazia e Giustizia - Gabinetto;
Al Comando Generale dell'Arma dei CC. RR.

ROMA

OGGETTO

Applicazione delle sanzioni di cui all'art. 8 del D. L. L. 27 luglio 1944, n. 159.

Stanno per iniziare la loro attività, nelle provincie dell'Italia liberata, le commissioni provinciali istituite dall'articolo 8 del D. L. L. 27 luglio 1944, n. 159, modificato dall'art. 2 del D. L. L. 4 gennaio 1945, n. 2.

Nel suo testo definitivo l'art. 8 risulta in questi termini:

« Chi per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi del reato, siano contrari a norme di rettitudine o di probità politica, è soggetto alla sospensione dei diritti elettorali attivi e passivi per una durata non superiore a 10 anni o all'interdizione temporanea dai pubblici uffici ovvero alla privazione dei diritti politici per una durata non superiore ai 10 anni.

Qualora l'agente risulti socialmente pericoloso può esserne disposta l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno nè superiore a dieci.

In ogni caso incorrono nella sospensione del diritto elettorale coloro che hanno ricoperto cariche direttive nel partito fascista. Tali cariche saranno indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

I provvedimenti previsti dal presente articolo sono applicati da commissioni provinciali presiedute da un magistrato e composte di due altri membri estratti a sorte fra i giudici popolari di cui all'art. 4 ».

Come emerge dal testo sopratriportato, i profili di applicazione della norma sono due, sebbene fra loro strettamente connessi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROTOCOLLO 3 AG 784

Alle Sez. Lib. e Procuratori Generali;
Ai Questori;
Ai Comandi di Legione dei CC. RR.;
Ai Comitati provinciali di Liberazione Nazionale.

LORO SEDI

e per conoscenza:

Al Ministero dell'Interno - Direzione Generale della P. S.;
Al Ministero di Grazia e Giustizia - Gabinetto;
Al Comando Generale dell'Arma dei CC. RR.

ROMA

OGGETTO

Applicazione delle sanzioni di cui all'art.8 del D. L. L. 27 luglio 1944, n. 159.

Stanno per iniziare la loro attività, nelle provincie dell'Italia liberata, le commissioni provinciali istituite dall'articolo 8 del D. L. L. 27 luglio 1944, n. 159, modificato dall'art. 2 del D. L. L. 4 gennaio 1945, n. 2.

Nel suo testo definitivo l'art. 8 risulta in questi termini:

« Chi per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi del reato, siano contrari a norme di rettitudine o di probità politica, è soggetto alla sospensione dei diritti elettorali attivi e passivi per una durata non superiore a 10 anni o all'interdizione temporanea dai pubblici uffici ovvero alla privazione dei diritti politici per una durata non superiore ai 10 anni.

Qualora l'agente risulti socialmente pericoloso può esserne disposta l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno nè superiore a dieci.

In ogni caso incorrono nella sospensione del diritto elettorale coloro che hanno ricoperto cariche direttive nel partito fascista. Tali cariche saranno indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

I provvedimenti previsti dal presente articolo sono applicati da commissioni provinciali presiedute da un magistrato e composte di due altri membri estratti a sorte fra i giudici popolari di cui all'art. 4 ».

Come emerge dal testo sopratrascritto, i profili di applicazione della norma sono due, sebbene fra loro strettamente connessi.

Assume anzitutto rilievo, in relazione alla compilazione in corso delle liste elettorali, la parte relativa alla sospensione dal diritto elettorale di coloro che hanno ricoperto cariche direttive nel partito fascista. Con decreto presidenziale 2 febbraio scorso si è provveduto a indicare le cariche che a differenza di quelle che sono sottoposte alla libera valutazione delle Commissioni, portano senz'altro alla sospensione del diritto elettorale. Esse sono state così indicate: « Segretario o vice

segretario del partito fascista, membro del gran consiglio del fascismo, componente del direttorio nazionale del partito fascista, componente del consiglio nazionale del partito fascista, ispettore del partito fascista, segretario e vice segretario federale, ispettore federale, segretario politico di comune con popolazione non inferiore ai 20.000 abitanti, ufficiali della milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio permanente effettivo, con grado superiore a quello di centurione.

Sarà pertanto necessario che le commissioni provinciali prendano in esame tutte le persone che nel ventennio del dominio fascista abbiano ricoperto qualcuna delle cariche suindicate disponendo, per ciascuna di esse, la sospensione del diritto elettorale per un periodo di tempo che le commissioni stesse dovranno determinare, entro il limite massimo di 10 anni.

Naturalmente la maggiore o la minore durata della sospensione dovrà essere determinata in relazione all'importanza della carica che la persona deferita al giudizio ha ricoperto e alla sua durata, nonché alla maggiore o minore faziosità dimostrata sia in quel periodo che nell'epoca precedente e successiva.

La sospensione — dice la legge — dovrà essere pronunciata *in ogni caso*: la discriminazione della diversa responsabilità dei gerarchi può avvenire, quindi, nel senso della maggiore o minore durata della sospensione, e non nella esenzione da ogni misura.

Tuttavia, poiché la norma va inquadrata nel sistema del decreto n. 159, ed in particolare del titolo I del decreto stesso, le dirimenti ivi previste per i delitti fascisti trovano a maggior ragione applicazione per le ipotesi contemplate.

Può quindi ritenersi che possano andare esenti da ogni sanzione coloro che si siano particolarmente distinti con atti di valore nella lotta contro i tedeschi.

Dovrà poi essere tenuta presente anche la diminuente preveduta nell'art. 7, lett. *a*, a favore di coloro che, anteriormente all'inizio della presente guerra, hanno preso posizione ostile al fascismo.

Detta discriminazione nell'art. 7 è considerata come motivo di riduzione, e non di esclusione, della pena e potrà quindi essere assunta a fondamento di una minore durata della sanzione e non della esenzione da ogni sanzione.

La sanzione della sospensione del diritto elettorale è la minore fra quelle previste dal citato art. 8. Nell'esaminare quindi la posizione di coloro che hanno rivestito le cariche suindicate dovrà accertarsi se nei loro confronti ricorra anche l'applicabilità degli altri provvedimenti previsti dall'articolo stesso. In caso affermativo la sanzione della sospensione dei diritti elettorali sarà assorbita dalle sanzioni più gravi ivi prevedute (interdizione temporanea dai pubblici uffici, privazione temporanea di diritti politici, assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro), sanzioni che importano di conseguenza anche la sospensione dei diritti elettorali (art. 2, n. 6 del D. M. 24 ottobre 1944, contenente norme di attuazione del D. L. L. 28 settembre 1944, n. 247, relative alla formazione delle liste elettorali, *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 20 gennaio 1945).

Ai fini dell'applicazione dell'art. 8 l'indagine però non si limiterà a coloro che hanno rivestito le cariche suddette. L'art. 8 commina le sanzioni da esso previste a tutti coloro che « per motivi fascisti » o « avvalendosi della situazione politica del fascismo » hanno compiuto « fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a norme di rettitudine o di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

che nel ventennio del dominio fascista abbiano ricoperto qualcuna delle cariche suindicate disponendo, per ciascuna di esse, la sospensione del diritto elettorale per un periodo di tempo che le commissioni stesse dovranno determinare, entro il limite massimo di 10 anni.

Naturalmente la maggiore o la minore durata della sospensione dovrà essere determinata in relazione all'importanza della carica che la persona deferita al giudizio ha ricoperto e alla sua durata, nonchè alla maggiore o minore faziosità dimostrata sia in quel periodo che nell'epoca precedente e successiva.

La sospensione — dice la legge — dovrà essere pronunciata *in ogni caso*: la discriminazione della diversa responsabilità dei gerarchi può avvenire, quindi, nel senso della maggiore o minore durata della sospensione, e non nella esenzione da ogni misura.

Tuttavia, poichè la norma va inquadrata nel sistema del decreto n. 159, ed in particolare del titolo I del decreto stesso, le dirimenti ivi previste per i delitti fascisti trovano a maggior ragione applicazione per le ipotesi contemplate.

Può quindi ritenersi che possano andare esenti da ogni sanzione coloro che si siano particolarmente distinti con atti di valore nella lotta contro i tedeschi.

Dovrà poi essere tenuta presente anche la diminuente preveduta nell'art. 7, lett. *a*, a favore di coloro che, anteriormente all'inizio della presente guerra, hanno preso posizione ostile al fascismo.

Detta discriminazione nell'art. 7 è considerata come motivo di riduzione, e non di esclusione, della pena e potrà quindi essere assunta a fondamento di una minore durata della sanzione e non della esenzione da ogni sanzione.

La sanzione della sospensione del diritto elettorale è la minore fra quelle previste dal citato art. 8. Nell'esaminare quindi la posizione di coloro che hanno rivestito le cariche suindicate dovrà accertarsi se nei loro confronti ricorra anche l'applicabilità degli altri provvedimenti previsti dall'articolo stesso. In caso affermativo la sanzione della sospensione dei diritti elettorali sarà assorbita dalle sanzioni più gravi ivi prevedute (interdizione temporanea dai pubblici uffici, privazione temporanea di diritti politici, assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro), sanzioni che importano di conseguenza anche la sospensione dei diritti elettorali (art. 2, n. 6 del D. M. 24 ottobre 1944, contenente norme di attuazione del D. L. L. 28 settembre 1944, n. 247, relative alla formazione delle liste elettorali, *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 20 gennaio 1945).

Ai fini dell'applicazione dell'art. 8 l'indagine però non si limiterà a coloro che hanno rivestito le cariche suddette. L'art. 8 commina le sanzioni da esso previste a tutti coloro che « per motivi fascisti » o « avvalendosi della situazione politica del fascismo » hanno compiuto « fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a norme di rettitudine o di probità politica ».

Quando risulti che i fatti suddetti siano stati compiuti, il colpevole dovrà essere punito, abbia o non abbia rivestito alcuna carica, o anche se non abbia militato nel partito stesso.

In particolare sarà necessario che le commissioni, nel procedere con assoluta obbiettività al delicato compito, portino il loro attento esame sull'attività svolta da chi abbia rivestito funzioni di speciale importanza durante il dominio fascista, sia di carattere politico che di carattere ammini-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

strativo, nonchè, naturalmente, sulle spie, sugli indiziati di essere affiliati all'Ovra, sugli squadristi, ecc. Inoltre, e con particolare attenzione, dovrà essere esaminata la situazione delle persone che risulta abbiano realizzato profitti di regime e dei giornalisti e pubblicisti che, asservendosi al regime, ne resero più efficiente l'opera di propaganda e l'azione demolitrice della libertà.

Data poi l'estensione, già deliberata, del diritto di voto alle donne, sarà necessario che l'indagine rifletta le donne che hanno avuto importanti cariche nel partito fascista o in genere nell'organizzazione dello Stato fascista.

Più delicata e difficile appare la determinazione dei fatti che danno luogo all'applicazione delle sanzioni. Su questo punto è difficile dare delle direttive; il giudizio al riguardo sarà fatto con la necessaria ponderazione ed obbiettività, dalle commissioni competenti, salvo il ricorso per il merito, alla Corte di Cassazione. Qui basti porre in rilievo gli estremi della legge, vale a dire che i fatti devono rivestire particolare gravità, e che essi debbono essere contrari alle norme *di rettitudine o di probità politica*.

Un punto sul quale è necessario richiamare l'attenzione concerne la necessità di evitare, nell'applicazione dell'art. 8, giudizi contraddittori fra i vari organi chiamati ad applicare la legislazione sulle sanzioni contro il fascismo.

Il giudizio sui medesimi fatti, che dovrebbero dar luogo all'applicazione delle sanzioni previste nell'art. 8, da parte di altri organi dovrà valere anche per le commissioni stesse. Ciò vale sia nei riguardi dell'Alta Corte di Giustizia, che dei Tribunali o Corti d'Assise, delle commissioni di epurazione e delle commissioni per l'avocazione degli utili di regime. Naturalmente deve trattarsi di *decisioni divenute definitive* e — non è inutile insistervi — *degli stessi fatti* già giudicati, e non di diversi fatti riferentisi alle medesime persone.

È superfluo avvertire infine, che quando le indagini accertassero prove di delitti, la commissione dovrà procedere alla denuncia per le relative violazioni di legge.

Quanto alle procedure da seguire, esse sono quelle disposte dall'art. 13 del D. L. L. 13 ottobre 1944, n. 198.

Le commissioni (particolarmente per casi di sospensione del diritto elettorale disposti tassativamente dalla legge), su richiesta dei Procuratori del Regno o dell'Alto Commissario, sentiranno l'interessato o l'inviteranno a comparire. L'interessato potrà farsi assistere da un difensore. Esse potranno disporre indagini e sentire testimonianze. La decisione dovrà essere motivata e contro di essa sarà proponibile il ricorso anche per il merito alla Corte di Cassazione.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Più delicata e difficile appare la determinazione dei fatti che danno luogo all'applicazione delle sanzioni. Su questo punto è difficile dare delle direttive: il giudizio al riguardo sarà fatto con la necessaria ponderazione ed obbiettività, dalle commissioni competenti, salvo il ricorso per il merito, alla Corte di Cassazione. Qui basti porre in rilievo gli estremi della legge, vale a dire che i fatti devono rivestire particolare gravità, e che essi debbono essere contrari alle norme *di rettitudine o di probità politica*.

Un punto sul quale è necessario richiamare l'attenzione concerne la necessità di evitare, nell'applicazione dell'art. 8, giudizi contraddittori fra i vari organi chiamati ad applicare la legislazione sulle sanzioni contro il fascismo.

Il giudizio sui medesimi fatti, che dovrebbero dar luogo all'applicazione delle sanzioni previste nell'art. 8, da parte di altri organi dovrà valere anche per le commissioni stesse. Ciò vale sia nei riguardi dell'Alta Corte di Giustizia, che dei Tribunali o Corti d'Assise, delle commissioni di epurazione e delle commissioni per l'avocazione degli utili di regime. Naturalmente deve trattarsi di *decisioni divenute definitive* e — non è inutile insistervi — *degli stessi fatti* già giudicati, e non di diversi fatti riferentisi alle medesime persone.

È superfluo avvertire infine, che quando le indagini accertassero prove di delitti, la commissione dovrà procedere alla denuncia per le relative violazioni di legge.

Quanto alle procedure da seguire, esse sono quelle disposte dall'art. 13 del D. L. L. 13 ottobre 1944, n. 198.

Le commissioni (particolarmente pei casi di sospensione del diritto elettorale disposti tassativamente dalla legge), su richiesta dei Procuratori del Regno o dell'Alto Commissario, sentiranno l'interessato o l'inviteranno a comparire. L'interessato potrà farsi assistere da un difensore. Esse potranno disporre indagini e sentire testimonianze. La decisione dovrà essere motivata e contro di essa sarà proponibile il ricorso anche per il merito alla Corte di Cassazione.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1192

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CA Sect

Translation

The president of the Council of Ministers

38032/10.12.1.6.19 -1.7

Rome, 13 June 1945

15 GIU. 1945

My dear Admiral,

In your note of the 8th, you expressed your displeasure at D.L.L. 26 April 1945, n. 149, concerning sanctions against politically dangerous fascists, having been issued without the Government previously consulting the Allied Authorities. Besides, you told me you didn't approve of extending the said decree to the territories under A.M.G.

For what concerns the procedure followed in issuing the said decree, I must tell you that the draft of the decree wasn't previously submitted to the Allied Commission, according to para 6 of the MacMillan memorandum, 21 February 1945, saying that the legislative activity of the Italian Government no longer required the approval of the Allied Authorities, except for the controls required by military interests. It was thought - as in the case of many other regulations - that the new legal form given by the said Memorandum to the relations between the Allied Organs and the Italian Government allowed the free publication of the decree in question, except for what concerned its possible extension to the territories under A.M.G. which would require the approval of the Allied Authorities.

For what concerns the reasons which, in your opinion, prevent the said extension, I meant to refer to the Council of Ministers. The crisis which has taken place will leave to the new Government the task of examining the situation.

I remain, my dear Admiral,

Yours very truly,

5920

S. I. Bonomi

Admiral Ellery W. Stone
Chief Commissioner
Allied Commission
Rome

Ec Dept - 14 June 45
Action CA Sec (2)
Info: Chief Comm
Exec Comm

e.o.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

38032/10.124.6.19-1.7

JUN 14 REC'D

Roma, 13 giugno 1945

15 GIU 1945

180x

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri

Mio caro Ammiraglio,

con la Sua nota dell'8 corrente Ella mi ha espresso il suo rammarico che il D.L.L. 26 aprile 1945, n.149, riguardante le sanzioni a carico di fascisti politicamente pericolosi, sia stato emanato, senza che il Governo avesse prima consultato le Autorità Alleate. Ella mi ha, inoltre, informato di non essere favorevole alla estensione di detto decreto nei territori sottoposti all'A.M.G..

Circa il procedimento seguito nella emanazione del citato decreto, reputo opportuno precisarLe che la mancata comunicazione preventiva dello schema del decreto stesso alla Commissione Alleata è in relazione con il paragrafo 6 del Memorandum Mac Millan del 24 febbraio 1945, che ha svincolato l'attività legislativa del Governo italiano dall'approvazione delle Autorità Alleate, salvi i controlli richiesti dagli interessi militari. E' sembrato, cioè - analogamente a quanto è avvenuto per numerosi altri provvedimenti - che la nuova configura

..

All'Ammiraglio
Ellery W. STONE
Commissario Capo della Commissione Alleata
ROMA

5921

1194

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

170

DEF/Ln. 14/3A

June 45

My dear Mr. Prime Minister,

I refer to Decree DLL No 149 of 26 April 1945, "Application of Sanctions against Politically Dangerous Fascists".

My advisers inform me that contrary to the usual practice with proposed decrees dealing with defascistization and democratization, a subject in which the Allies are vitally interested, they were not consulted before the decree was passed and published.

I regret that this should have been so for the decree in question is not, in my opinion, satisfactory.

Not only does the decree duplicate, to some extent, the existing provisions on this subject, rendering the state of the law quite confusing, but its wording is so vague as to make it impossible for the subject to know with any clarity for what offence he may be punished.

Furthermore, yet another Central Commission is set up to consider appeals instead of leaving such matters to the Court of Cassation as under the former legislation, surely an unwise provision; and finally the powers of arrest granted by Art. 5 are so wide as to lead to the belief that there may be grave abuses in its use.

I regret to have to inform you, my dear Mr. Prime Minister, that because of the foregoing objections I am not prepared to implement this decree in A.M.G. territory.

Yours very truly,

/s/ Ellery W. Stone

ELLERY W. STONE
Rear Admiral, USNR
Chief Commissioner

His Excellency Ivanoe BONOMI
The President of the Council of Ministers,
Italian Government
ROME

5926

1195

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PB/4.14/Ab

8 June 45

My dear Mr. Prime Minister,

I refer to Decree PGL No 149 of 26 April 1945, "Application of Sanctions against Politically Dangerous Fascists".

My advisers inform me that contrary to the usual practice with proposed decrees dealing with demobilization and demoralization, a subject in which the Allies are vitally interested, they were not consulted before the decree was passed and published.

I regret that this should have been so for the decree in question is not, in my opinion, satisfactory.

Not only does the decree duplicate, to some extent, the existing provisions on this subject, rendering the state of the law quite confusing, but its wording is so vague as to make it impossible for the subject to know with any clarity for what offences he may be punished.

Furthermore, yet another Central Commission is set up to consider appeals instead of leaving such matters to the Court of Cassation as under the former legislation, surely an useless provision; and finally the powers of arrest granted by Art. 5 are so wide as to lead to the belief that there may be grave abuses in its use.

I regret to have to inform you, my dear Mr. Prime Minister, that because of the foregoing objections I am not prepared to implement this decree in A.M.G. territory.

Yours very truly,

/s/ Ellery W. Stone

ELLERY W. STONE
Rear Admiral, USN
Chief Commissioner

His Excellency Ivanoe BONOMI
The President of the Council of Ministers,
Italian Government
ROME

5926

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

38032/10.124.6.19-1.7

JUN 14 PERS

Roma, 15 giugno 1945

15 GIU. 1945

180x

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri

Mio caro Ammiraglio,

con la Sua nota dell'8 corrente Ella mi ha espresso il suo rammarico che il D.L.L. 26 aprile 1945, n.145, riguardante le sanzioni a carico di fascisti politicamente pericolosi, sia stato emanato, senza che il Governo avesse prima consultato le Autorità Alleate. Ella mi ha, inoltre, informato di non essere favorevole alla estensione di detto decreto nei territori sottoposti all'A.M.G..

Circa il procedimento seguito nella emanazione del citato decreto, reputo opportuno precisarle che la mancata comunicazione preventiva dello schema del decreto stesso alla Commissione Alleata è in relazione con il paragrafo 6 del Memorandum Mac Millan del 24 febbraio 1945, che ha avocato l'attività legislativa del Governo italiano dall'approvazione delle Autorità Alleate, salvi i controlli richiesti dagli interessi militari. E' sembrato, cioè - analogamente a quanto è avvenuto per numerosi altri provvedimenti - che la nuova configura

..

All'Ammiraglio
Ellery W. STONE
Commissario Capo della Commissione Alleata

ROMA

3920

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

zione giuridica impressa dal Memoriale predetto ai rapporti tra gli Organi Alleati ed il Governo Italiano consentisse di pubblicare liberamente il Decreto in questione, salve, per quanto riguarda la eventuale estensione di territori sottoposti all'A.M.G., l'approvazione delle Autorità Alleate.

Per ciò che attiene alle ragioni di ordine sostanziale che, a Suo parere, impediscono la estensione anzidetta, sarebbe stata mia intenzione riferire in proposito al Consiglio dei Ministri, per le eventuali decisioni. La sopraggiunta crisi lascia al nuovo Governo il compito di esaminare la situazione.

Voglia accogliere, mio caro Ammiraglio, i sensi della mia profonda considerazione.

Sforza

1198

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

[illegible]

[illegible]

Page 2

[illegible]

I refer to Rome [illegible] of 29 April 1963, [illegible] consultation of consultations [illegible] Treaties.

My attitude [illegible] to the [illegible] with [illegible] and [illegible] [illegible] [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DF/4.14/CA

16a

232/28/45

The British Embassy,
ROME.

28th May, 1945.

28 MAG 1945

Dear Brigadier

In reply to your letter DF/4.14/CA of the 18th May, I concur in the draft letter which the Chief Commissioner proposes to address to Si nor Bonomi about Decree No. 149 of the 26th April 1945.

Yours sincerely

Ambassador.

Brigadier G.R. Upjohn,
Vice President,
Civil Affairs Section,
Allied Commission,
ROME.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Rome, May 22, 1945.

23 MAG 1945

Dear Brigadier Upjohn:

I received yesterday your letter of May 18th in which you were good enough to transmit to me a proposed communication from Admiral Stone to the Prime Minister of Italy regarding Decree No. 149, and in thanking you for this communication I regret that I do not feel competent to pass on the subject matter of the Decree itself. I am sure, however, that both you and the Admiral have all the facts on which to base a measured judgment in the premises.

I take the liberty of making one suggestion, however, as regards the use of the word "epuration" in paragraph two of the proposed letter from the Admiral to the Prime Minister. In view of the fact that the statement is made that the Allies are vitally interested in this subject, it occurs to me that it would be more in conformity with the declared position of the American Government if "democratization" and "defascistization" were used in the place of epuration.

Yours very truly,

A. Kirk

Brigadier G. R. Upjohn,
Vice President,
Civil Affairs Section,
Allied Commission,
Rome.

7924

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
CIVIL AFFAIRS SECTION

Ref DF/4.14/CA

15 May 45

SUBJECT : Defascism - DLL 149

TO : Legal Sub-Commission

Confirming our telephone conversation of 14 May 45 please exclude from implementation DLL 149 of 26 April 1945.

E.L. PALMIERI
Major,
CA Section

1202

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
CIVIL AFFAIRS SECTION

DB/1.14/JA

18 May 45

Dear Mr. Ambassador,

Herewith is the translation of decree No 149 which was published without prior consultation with the Allied Commission together with the draft of a letter which the Chief Commissioner proposes should be sent to the Prime Minister but before doing so he would like to have your comments.

It is felt that the ordinary Court of Cassation would not be so likely to lend itself to political bias than another new Court the appointments to which might themselves be political. Further the right to order arrest in Art 3 is very widely expressed.

The decree it is believed, was not drafted in the High Commissioners office but by another interested party. In view of the fact that the proposals neither affect military operations nor are inconsistent with Italian duties under the Armistice terms it is not felt that any action stronger than that proposed would be appropriate.

Yours very truly,

G.R. UPJOHN Brig.
VP JA Section

Sir Noel Charles Bt KCMG, MC
British Embassy
34, Via XX Settembre
R O M E

5922

1203

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
CIVIL AFFAIRS SECTION

CS/4.14/CA

18 May 45

Dear Mr. Ambassador,

Herewith is the translation of decree No 149 which was published without prior consultation with the Allied Commission together with the draft of a letter which the Chief Commissioner proposes should be sent to the Prime Minister but before doing so he would like to have your comments.

It is felt that the ordinary Court of Cassation would not be so likely to lend itself to political bias than another new Court the appointments to which might themselves be political. Further the right to order arrest in Art 5 is very widely expressed.

The decree it is believed, was not drafted in the High Commissioners Office but by another interested party. In view of the fact that the proposals neither affect military operations nor are inconsistent with Italian duties under the Armistice terms it is not felt that any action stronger than that proposed would be appropriate.

Yours very truly,

C.R. Gridley Brig.
VP CA Section

The Hon. Alexander Kirk
American Embassy,
119, Via Vittorio Veneto
R O M E

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

10A

CIRCULAR No. [illegible]

WAR MAP OF 26 APRIL 1945

ABOLITION OF CERTAIN MINOR POLITICAL CRIMINAL PROVISIONS

ART 1

Whoever, for fascist reasons or by availing himself of the political situation created by fascism, has committed acts of particular gravity which, although not constituting offences, are contrary to rules of rectitude or political morality, shall be subject to the suspension of the active and passive suffrage rights for a period not exceeding ten years, or to the temporary exclusion from public offices, or also to the loss of the political rights for a period not exceeding ten years.

In any case the persons who have held the executive positions in the fascist party indicated in pursuance of art 2 of D. Lgs. 2 of 4 Jan 1943, shall incur the suspension of the suffrage right.

ART 2

The sanctions contemplated in the preceding article shall be applied by provincial commissions presided by a magistrate and composed of two other members chosen by the first President of the Court of Appeal from the lay judges referred to in art 4 of DLL 159 of 27 July 1944.

The Commission for the province within which the accused person against whom proceedings are initiated has residence or abode shall have the jurisdiction to take such measures. If the accused person has his residence or abode outside the Kingdom or if both are unknown, the measures shall be taken by the Commission for the province in which he last resided or had his abode or for the place in which he was known to reside or to have his abode.

The provisions of the third and fourth paragraphs of art 11 of DLL 198 of 13 Sept 1944 shall be observed in the proceeding before the Commission.

Appeal may be lodged against the decisions of the Provincial Commission within five days from notification with a Central Commission, presided by a magistrate of grade not lower than the fourth and composed of four members, to be constituted under art 3 of the DLL No. [illegible] of 4 Jan 1945.

The appeal [illegible] suspends the proceeding.

5918

[illegible] political activity, shall [illegible] active suffrage rights for a period not exceeding ten years, or [illegible] temporary exclusion from public offices, or else [illegible] the loss of the political rights for a period not exceeding ten years.

In any case the persons who have held the executive positions in the fascist party indicated in paragraph of art 2 of DL No. 2 of 4 Jan 1945, shall incur the suspension of the suffrage right.

ART 2

The sanctions contemplated in the preceding article will be applied by Provincial Commissions presided by a magistrate and composed of two other members chosen by the Third President of the Court of Appeal from the lay judges referred to in art 4 of DL 151 of 27 July 1944.

The Commission for the province within which the accused persons against whom proceedings are instituted have residence or abode shall have the jurisdiction to take such measures. If the accused person has his residence or abode outside the Kingdom or if that was unknown, the measures shall be taken by the Commission for the province in which he last resided or had his abode or for the place in which he was known to reside or to have his abode.

The provisions of the third and fourth paragraphs of art 15 of DL 196 of 13 Sept 1946 shall be observed in the proceeding before the Commission.

Appeal may be lodged against the decisions of the Provincial Commission within five days from notification with a Central Commission, presided by a magistrate of grade not lower than the fourth and composed of four members, to be appointed under art 5 of the DL No. [illegible] of 4 Jan 1945.

The appeal shall not be effective in suspending the proceeding.

The decisions of the Central Commission shall be final.

5915

ART 3

Those persons who during the past political period have conducted themselves in accordance with the bad custom and practice of fascism or who continue said conduct in such way as to prove in either case dangerous to the exercise of democratic liberty, may be placed, for a period of not less than one year and not greater than 5 years, in fascist colony, in a forced labor colony, in police "confino" contemplated by art 180 of the T.U. of Public Safety laws, approved by RD No. 773 of 18 July 1931 or in internment camps.

Similar measures may be taken against those who commit acts intended to favor the return, under any form or denomination, of the dissolved fascist party or exalt publicly by any written or spoken demonstration the persons, institutes or ideologies recommending fascism, even though the acts may not constitute an offence.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

All the sanctions contemplated in the preceding paragraphs shall be ordered and their duration fixed by the Commissions referred to in art 166 of the above-mentioned T.U. of P.S. laws amended by art 2 of DLL No. 435 of 10 Dec 1944. The Commissions shall observe the provisions of arts 167, 168 and 169 of the same T.U., amended by arts 3 and 4 of DLL 435 of 10 Dec 1944.

Appeal may be lodged against the order of the Provincial Commissions within the time limits and in the manner prescribed by art 164 of the T.U. of P.S. laws, amended by art 2 of DLL 435 of 10 Dec 1944.

ART 4.

The persons upon whom the sanctions referred to in the preceding article have been inflicted, shall have their active and passive suffrage rights suspended, and no special order shall be required.

ART 5

The Provincial Commissions contemplated by arts 2 and 3 shall act on their own initiative or upon denunciation submitted to them by the High Commissioner for sanctions against fascism, his delegates or by the public safety officer, or upon reports from the Committees of National Liberation.

Only the above-mentioned Provincial Commissions, the High Commissioner for sanctions against fascism, the procurators of the Kingdom and the "Questori" may order the immediate arrest of persons upon whom it has been proposed to apply the sanctions prescribed by art 3.

Notice of the arrest must be given within three days to the competent Provincial Commission which must pass a sentence within the following twenty days.

ART 6

The measures contemplated by art 1 and 3 and 5 of the present decree may be applied not later than one year from the effective date of the decree.

ART 7

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ART 4

The persons upon whom the sanctions referred to in the preceding article have been inflicted, shall have their active and passive suffrage rights suspended, and no special order shall be required.

ART 5

The Provincial Commissions contemplated by arts 2 and 3 shall act on their own initiative or upon denunciation submitted to them by the High Commissioner for sanctions against Fascism, his delegates or by the public safety officers, or upon reports from the Committees of National Liberation.

Only the above-mentioned Provincial Commissions, the High Commissioner for sanctions against Fascism, the procurators of the Kingdom and the "questori" may order the immediate arrest of persons upon whom it has been proposed to apply the sanctions prescribed by art 3.

Notice of the arrest must be given within three days to the competent Provincial Commission which must pass a sentence within the following twenty days.

ART 6

The measures contemplated by art 1 and 3 and of the present decree may be applied not later than one year from the effective date of the decree.

ART 7

Directions for the organization of the internment camp referred to in art 3 shall be given by Decree of the Minister of the Interior in conjunction with the Minister for the Treasury.

The Minister for the Treasury shall be authorized to issue decrees for the changes in the State budget required to maintain the "internment" camps.

ART 8

All provisions which are contrary or incompatible with those of the present decree are hereby annulled.

ART 9

The present decree comes into force on the day following its publication in the Official Gazette of the Kingdom.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

120

DF/444/CA

9A

TRANSLATION NO 386

HIGH COMMISSIONER FOR SANCTIONS AGAINST FASCISM

Circular n 5
File No 8
Positio No 3A.G.

Rome 22 August 1944

To all the Ministers and Undersecretaries of State
To all the Presidents of the Commissions of Epuration
To all the Representatives of the High Com. for same.

For the purpose of gaining uniformity of procedure and judgment from the Commissions of epuration, appointed by the Ministries in accordance with D.L. 27 July 1944, I wish to bring your attention to Art. 44 which states that the proceedings already begun for the punishment of fascist crimes, for epuration and for the forfeiture of profits made by the regime, must be carried out according to the regulations of the above D.L.

1) Therefore, if internal Commissions of inquiry have been appointed in some Ministries before that law, in order to specify the political position of their employees, both civilians and military, or to judge their activities after 8 September 1943, these Commissions must cease their activities and forward the records of all employees, as well as the certificates and documents obtained, to the Commission of epuration which according to the law, are the sole bodies having the power to pronounce judgement on these matters.

In making inquiries, the commissions of epuration shall have full liberty to use the power granted them by the 2nd paragraph of Art. 19 of the law.

With the above it is intended to prevent interference and conflicts of powers, which, besides hindering a rapid procedure, would be contrary to the spirit of the law, which intended the Commissions to be higher bodies and to judge the behavior of each person with impartiality.

Should it be deemed desirable to keep the said internal Commissions in certain Ministries for the sole purpose of reinstating into service immediately and conditionally the personnel necessary for the operation of the central and branch Administration, all the documents connected with the enquiries made must be transmitted to the Commissions of epuration within such a period as will permit the latter to complete their operations within the time limits set by the law.

If the Minister have appointed special Commissions for investigating those

[illegible] uniformity of procedure, judgment from the Commissions of epuration, appointed by the Ministries in accordance with DLL 27 July 1944, I wish to bring your attention to Art. 44 which states that the proceedings already begun for the punishment of fascist crimes, for epuration and for the forfeiture of profits made by the regime, must be carried out according to the regulations of the above D.L.

1) Therefore, if internal Commissions of inquiry have been appointed in some Ministries before that law, in order to specify the political position of their employees, both civilians and military, or to judge their activities after 8 September 1943, these Commissions must cease their activities and forward the records of all employees, as well as the certificates and documents obtained, to the Commission of epuration which according to the law, are the sole bodies having the power to pronounce judgement on these matters.

In making inquiries, the commissions of epuration shall have full liberty to use the power granted them by the 2nd paragraph of Art. 19 of the law.

With the above it is intended to prevent interference and conflicts of powers, which, besides hindering a rapid procedure, would be contrary to the spirit of the law, which intended the Commissions to be higher bodies and to judge the behavior of each person with impartiality.

Should it be deemed desirable to keep the said internal Commissions in certain Ministries for the sole purpose of reinsteting into service immediately and conditionally the personnel necessary for the operation of the central and branch Administration, all the documents connected with the enquiries made must be transmitted to the Commissions of epuration within such a period as will permit the latter to complete their operations within the time limits set by the law.

If the Minister have appointed special Commissions for investigating those responsabilities which come under Art 5 of the afore mentioned DLL, the relative documents and decisions must be made known to the epuration Commissions for such purposes as are contemplated by the law.

2) The Commissions of epuration shall examine the cases of all the employees of the Ministries, including military personnel, and not only those indicated by the central authorities, whether directly or through the medium of ministerial commissions.

3) As regards the civil employees of the Military Ministries, I deem it necessary to point out the particular situation of such personnel in relation to the regulations of Art 5 and 17 of the law, since owing to the peculiar

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

nature of these administrations, the activities of the employees must be examined under the aspect of the close connection with the organization and operation of the armed forces.

This particular situation is to the result of the fact that all the civil personnel of the said Ministries was militarized in accordance with Art. 1 of the law No 1304 of 25 August 1940, and as such was subject to the military penal code.

Therefore, apart from all considerations of a moral or juridical order, the continuation of service after the 8 September 1943 must be considered not only from a purely formal and beaurocratic point of view, i.e. as a normal continuation of administrative services, but essentially and most particularly in the case of administrative personnel, in connection with the responsibilities pertaining to the grade and the offices held and duties discharged for the nazi-fascists.

In such cases the law must be applied in a limited sense. Indeed, the fact that administrative personnel remained in service represented a true collaboration, permitting the reorganisation and operation of special services for the fascist and German armed forces, such as enlistment of personnel, internment and deportation of soldiers, continuation of war supplies, operation of military plants, etc. The office heads were well aware of the gravity of their actions; they cannot be pardouned, while all the secondary personnel can and indeed - save exceptional cases - must be pardoned.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

In such cases the law must be applied in a limited sense. Indeed, the fact that administrative personnel remained in service represented a true collaboration, permitting the reorganisation and operation of special services for the fascist and German armed forces, such as enlistment of personnel, internment and deportation of soldiers, continuation of war supplies, operation of military plants, etc. The office heads were well aware of the gravity of their actions; they cannot be pardoned; while all the secondary personnel can and indeed - save exceptional cases - must be pardoned.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

586.

48

ALTO COMMISSARIATO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO

Circolare n.5 Roma,22 agosto 1944
Protocollo n.378
Posizione n.3 A.G.

A TUTTI I MINISTRI E SOTTOSEGRETARI DI STATO
A TUTTI I PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DI EPURAZIONE
A TUTTI I RAPPRESENTANTI IN ESSE DELL'ALTO COMMISSARIO

Allo scopo di ottenere uniformità di procedura e unicità di giudizio da parte delle Commissioni di epurazione, nominate dai Ministeri in base al D.L.27 luglio 1944, richiamo l'attenzione sull'art.44 il quale stabilisce che i procedimenti già iniziati per la punizione dei delitti fascisti, per l'epurazione e per la apprensione dei profitti di regime,debbono essere proseguiti con le norme di cui al predetto D.L.:

1°) - Pertanto, ove presso certi Ministeri siano state nominate, prima di tale legge, Commissioni interne d'inchiesta per definire la posizione politica dei dipendenti,sia civili che militari, o per giudicare il loro operato dopo l'8 settembre 1943,delle Commissioni debbono cessare la loro attività e trasmettere le pratiche personali di tutti gli impiegati nonchè gli atti e documenti acquisiti, alle Commissioni di epurazione,nei soltanto la legge ripone

916

A TUTTI I PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DI EPURAZIONE
A TUTTI I RAPPRESENTANTI IN SEDE DELL'ALTO COMMISSARIO

Allo scopo di ottenere uniformità di procedura e unicità di giudizio da parte delle Commissioni di epurazione, nominate dai Ministeri in base al D.L.27 luglio 1944, richiamo l'attenzione sull'art.44 il quale stabilisce che i procedimenti già iniziati per la punizione dei delitti fascisti, per l'epurazione e per la ablazione dei profitti di regime, debbono essere proseguiti con le norme di cui al predetto D.L.:

1°) - Pertanto, che presso certi Ministeri siano state nomina= te, prima di tale legge, Commissioni interne d'inchiesta per defi= nire la posizione politica dei dipendenti, sia civili che militari, e per giudicare il loro operato dopo l'8 settembre 1943, dette Com= missioni debbono cessare la loro attività e trasmettere le pratiche personali di tutti gli impiegati nonchè gli atti e documenti acqui= siti, alle Commissioni di epurazione, cui solamente la legge riserva sia il giudizio di merito.

Nel proseguimento delle istruttorie, le Commissioni di epurazio ne hanno piena libertà di valersi della facoltà loro concessa dal 2° capoverso dell'art.19 della legge.

Quanto sopra ad evitare interferenze e conflitti di attribuzio= ni, che, oltre ad essere di nocumento ad una spedita procedura, sa= rebbero in contrasto con lo spirito informatore della legge, che ha

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

916

(227)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

voluto che sia un organo superiore, estraneo all'amministrazione, che valuti obiettivamente l'operato dei singoli.

Ove presso qualche Ministero si ravvisi l'opportunità di mantenere in funzione le Commissioni interne già nominate, al solo fine di un immediato e condizionato reimpiego del personale necessario al funzionamento dell'Amministrazione centrale e periferica, tutti gli atti relativi alle inchieste espletate debbono essere trasmessi alle Commissioni di epurazione entro un termine utile perchè queste possano ultimare il loro mandato nei limiti di tempo concessi dalla legge.

Qualora, infine, i Ministri abbiano nominato Commissioni speciali per l'accertamento di quelle responsabilità che ricadono sotto l'art.5 del citato D.L., gli atti relativi e le conclusioni debbono essere portati a conoscenza delle Commissioni di epurazione ai fini per cui queste ultime sono state previste dalla legge.

2°) - Le Commissioni di epurazione dovranno portare il loro esame su tutti i dipendenti dei Ministeri, compresi i militari, e non soltanto su quelli segnalati dalle autorità centrali, direttamente o pel tramite di Commissioni ministeriali.

3°) - Circa gli impiegati civili dei Ministeri militari, ritengo necessario far presente la particolare situazione di tale personale rispetto al disposto degli articoli 5 e 17 della legge, in quanto la specifica natura di tali amministrazioni obbliga ad esaminare l'operato dei dipendenti sotto l'aspetto della stretta connessione con l'organizzazione ed il funzionamento delle forze armate.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

[illegible] centrali debbono essere trasmessi alle Commissioni di epurazione entro un termine utile perchè queste possano ultimare il loro mandato nei limiti di tempo concessi dalla legge.

Qualora, infine, i Ministri abbiano nominato Commissioni speciali per l'accertamento di quelle responsabilità che ricadono sotto l'art.5 del citato D.L., gli atti relativi e le conclusioni debbono essere portati a conoscenza delle Commissioni di epurazione ai fini per cui queste ultime sono state previste dalla legge.

2°) - Le Commissioni di epurazione dovranno portare il loro esame su tutti i dipendenti dai Ministeri, compresi i militari, e non soltanto su quelli segnalati dalle autorità centrali, direttamente o per tramite di Commissioni ministeriali.

3°) - Circa gli impiegati civili dei Ministeri militari, ritengo necessario far presente la particolare situazione di tale personale rispetto al disposto degli articoli 5 e 17 della legge, in quanto la specifica natura di tali amministrazioni obbliga ad esaminare l'operato dei dipendenti sotto l'aspetto della unità connessione con l'organizzazione ed il funzionamento delle forze armate.

5915

Il riconoscimento di tale particolare situazione si riscontra nel fatto che tutto il personale civile di tali Ministeri fu militarizzato a norma dell'art.1 della legge 25 luglio 1940, n.1064, e come tale sottoposto al codice penale militare.

A prescindere, perciò, da ogni considerazione l'ordine morale e giuridico, la continuazione del servizio dopo l'8 settembre 1943 deve essere considerata non soltanto da un punto di vista puramente formale e burocratico, cioè come una normale continuazione di servizi amministrativi, ma essenzialmente e ciò in modo speciale per gli elementi direti-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TWX 1945

6A

TRANSLATION NO. 564

HIGH COMMISSION FOR SANCTIONS AGAINST FASCISM

Rome 9 Mar 45.

File No: 161.

Private Secretary/.

Dear Colonel,

With reference to your letter D2/L.11/C2 of 2 inst., I wish to forward you a copy of the circulars issued by this High Commission on part II of P.L.L. No. 159 of 27 Jul 44 and subsequent laws.

As you will notice, the dates of the enclosed circulars are not those which you specified, but I imagine there is some mistake, for no other circulars were issued after the ones enclosed herewith.

Regarding the second part of your letter, I wish to refer to the circular which I handed to you at our last meeting.

Yours sincerely,

(sd) ????

Translators Pool,
C A Sec
VB

CYLO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Alto Commissariato
per le sanzioni contro il fascismo
il presidente generale

Roma, 7 marzo 1945

Prot.n. 154
Segr.Part.

- 7 MAR 1945

Caro Colonnello,

con riferimento alla Sua lettera DF/4.14/CA del 2 corrente, le invio una copia delle circolari diramate da quest'Alto Commissariato sulla parte II del D.L.L. 27.7.1944, n. 159, e leggi successive.

Come Ella noterà, le date delle allegate circolari non corrispondono a quelle da Lei indicate, ma suppongo vi sia errore perché nessun'altra circolare venne compilata oltre quelle che le unisco.

Circa la seconda parte della lettera faccio riferimento alla circolare che le ho consegnato nel nostro ultimo incontro.

Cordiali saluti

Al Lt Col. S.H. WHITE
CA Section
Commissione Alleata

= R O M A =

5912

TRANSLATION NO. 559

HIGH COMMISSIONER FOR SANCTIONS AGAINST FASCISM

TO: The Prefects,
General Procurators,
Questori,
Committees of CC.RR. Legion,
Committees of National Liberation.

and for information:
Ministry of Interior,
Main Office of Public Safety,
Ministry of Pardon and Justice,
General Hq. of CC.RR

The Provincial Commissions instituted by Art. 8 of DLL 159 of 27 July 1944, modified by Art. 2 of DLL No. 2 of 4 Jun 45, are about to begin their activities in the provinces of Liberated Italy.

The final text of Art. 8 reads as follows:

"Any person who for fascist reasons or by taking advantage of the political situation created by fascism, has committed acts particularly serious which, while not constituting offences, are nevertheless contrary to the rules of moral rectitude of political probity, shall be subject to the temporary suspension of passive and active suffrage rights for a period of not more than ten years or to the temporary disqualification from holding any public office or to the loss of political rights for a period of not more than ten years.

"Whenever such a person is deemed to be a danger to society he may be sent to an agricultural colony or a labour institution for a period of not less than one or more than ten years.

"In all cases the person who has held a leading position in the fascist part shall be subject to loss of suffrage rights. Such positions shall be listed in a decree of the President of the Council of Ministers.

"The measures contemplated by the present article shall be applied by Provincial Commissions presided over by a magistrate and composed

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

The Provincial Commissions instituted by Art. 8 of DLL 159 of 27 July 1944, modified by Art. 2 of DLL No. 2 of 4 Jan 45, are about to begin their activities in the provinces of liberated Italy.

The final text of Art. 8 reads as follows:

"Any person who for fascist reasons or by taking advantage of the political situation created by fascism, has committed acts particularly serious which, while not constituting offences, are nevertheless contrary to the rules of moral rectitude of political probity, shall be subject to the temporary suspension of passive and active suffrage rights for a period of not more than ten years or to the temporary disqualification from holding any public office or to the loss of political rights for a period of not more than ten years.

"Whenever such a person is deemed to be a danger to society he may be sent to an agricultural colony or a labour institution for a period of not less than one or more than ten years.

"In all cases the person who has held a leading position in the fascist part shall be subject to loss of suffrage rights. Such positions shall be listed in a decree of the President of the Council of Ministers.

"The measures contemplated by the present article shall be applied by Provincial Commissions presided over by a magistrate and composed of two other members drawn by lottery among the popular judges referred to in Art. 4."

911

As the above text shows, there are two criteria for the application of the Decree, and they are both closely knit.

Of particular importance, in connection with the current compilation of the electoral lists, is the part relative to the suspension of the suffrage rights of those who have held leading positions in the fascist party. The positions which, aside from those that are given to the Commissions to consider, call for the immediate suspension of the suffrage right have been communicated in the Presidential Decree of 2 Feb last. They are listed as follows: "Secretary and Vice Secretary of the Party, Member of the Fascist Grand Council, Member of the National Directory of the Fascist Party, Party Inspector, Federal Secretary and Vice Secretary, Federal Inspector, Political Secretary of Communes with a population of not less than 20,000 inhabitants, Regular Officers of the Volunteers' Militia for National Safety with a rank higher than that of Centurions.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Therefore it will be necessary for the Provincial Commissions to examine all the persons who in the decade of fascist rule have held any of the above mentioned offices, ordering for each of them the suspension of the suffrage right for a period of time which the Commissions will have to determine, within the maximum limit of two years.

Naturally the duration of the suspension must be determined in relation to the importance and duration of the office that the person committed to epuration trial has held, as well as the degree of fascismness shown before, during and after that period.

The suspension, the law says, must be pronounced in all cases; the extenuation based on the different degree of responsibility of the leaders may call, therefore, for a greater or lesser duration of the suspension but not for an exemption from any sanction.

However, since the regulation is to be framed within the machinery of Decree 109 and specifically in the first part of the decree, the extenuating circumstances therein contemplated for the fascist crimes find greater grounds for application in the cases in question.

Those persons therefore who have distinguished themselves in any particular way with acts of valor in the fight against the Germans may therefore be considered as exempt from every sanction. The reduction of Art. 7, letter a, extended to those who, prior to the outbreak of the present war, took a stand against fascism, must also be borne in mind.

The extenuation referred to in Art. 7 is considered as ground for the reduction, and not exclusion from the penalty and can therefore be taken as a basis for a shorter duration of the punishment and not for an exemption from any sanction.

The suspension of the suffrage right is the least severe of the sanctions contemplated by Art. 8. In examining, therefore, the position of those who have held the above mentioned offices, it must be ascertained whether it is necessary to apply against them the other measures prescribed by the said article. If so, the suspension of suffrage rights will be absorbed by the grever sanctions prescribed therein (temporary disqualification from holding public offices, loss of political rights, transfer to an agricultural colony or to a labor institution); these sanctions also call for the suspension of suffrage rights (Art. 2 No. 6 of MI of 28 Oct 1944, containing rules for the operation of DLL no 287 of 28 Sept. 1944 relative to the compilation of the electoral lists - Official Gazette No. 9 of 20 Jan 45).

The investigation carried out for the application of Art. 8 will not, however, be limited to those who have held the above mentioned offices. Art. 8 prescribes the application of the sanctions therein contemplated against

910

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1 2 2

However, since the regulation is to be treated within the meaning of decree 159 and specifically in the first part of the decree, the extenuating circumstances therein contemplated for the fascist crimes find greater grounds for application in the cases in question.

Those persons therefore who have distinguished themselves in any particular way with acts of valor in the fight against the Germans may therefore be considered as exempt from every sanction. The reduction of Art. 7, letter a, extended to those who, prior to the outbreak of the present war, took a stand against fascism, must also be borne in mind.

The extenuation referred to in Art. 7 is considered as ground for the reduction, and not exclusion from the penalty and can therefore be taken as a basis for a shorter duration of the punishment and not for an exemption from any sanction.

The suspension of the suffrage right is the least severe of the sanctions contemplated by Art. 8. In examining, therefore, the position of those who have held the above mentioned offices, it must be ascertained whether it is necessary to apply against them the other measures prescribed by the said article. If so, the suspension of suffrage rights will be absorbed by the graver sanctions prescribed therein (temporary disqualification from holding public offices, loss of political rights, transfer to an agricultural colony or to a labor institution); these sanctions also call for the suspension of suffrage rights (Art. 2 No. 6 of MD of 24 Oct 1944, containing rules for the operation of DLL no 247 of 29 Sept. 1944 relative to the compilation of the electoral lists - Official Gazette No. 9 of 20 Jan 45).

7910

The investigation carried out for the application of Art. 8 will not, however, be limited to those who have held the above mentioned offices. Art. 8 prescribes the application of the sanctions therein contemplated against all those who "for fascist motives" or "taking advantage of the political situation created by fascism" have committed "acts of particular gravity which, while not constituting offences, are contrary to the rules of moral rectitude or political probity".

When it is found that the above mentioned acts have been committed, the offender must be punished, whether he has held any office or not, or even if he has not been a militant member of the party.

It will be particularly necessary that the Commissions, in proceeding with complete objectivity, examine carefully the activities carried out by whoever has held an office of special importance during the fascist rule, whether the office was of a political or administrative character; they will do the same in connection with spies, or those suspected of being connected with the OVRA or Squadristi, etc. Furthermore, they will examine with equal care the status of those persons who have been found to have derived profits from the regime and of journalists and publishers who, becoming subservient to the regime, rendered its propaganda and curtailment of liberty more efficacious.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Due to the extension of the suffrage right to women, it will be necessary to include in the investigations those women who have held important positions in the fascist party or in the general organization of the fascist State.

The problem of establishing which acts call for the application of the sanctions is more difficult and delicate. It is difficult to give any directives on this point; the proceeding will be carried out with the necessary consideration and objectivity, by the proper commissions except if an appeal is lodged with the Court of Cassation. It suffices here to point out the rule set out by the law, that is to say, the acts must be of particular gravity and must be contrary to the rules of moral rectitude and political probity.

It must be noted that it is necessary to avoid, in applying Art. 8, contradictory decisions among the agencies called to apply the legislation on the sanctions against fascism.

The decisions on the same acts which require the application of the sanctions contemplated by Art. 8, must be the same for the Commissions and the other agencies. This holds true for the High Court of Justice, for the tribunals or the Courts of Assizes, for the expiation commissions and for the commissions for the forfeiture of profits derived from the regime. Naturally we are speaking of final decisions and, needless to repeat, of the same acts already judged, and not of different acts committed by the same person.

It is needless to reaffirm finally that when the investigations verify the proofs for crimes, the commission must denounce the relative violations of the law.

The procedures to be followed are set out in Art. 13 of DLL 198 of 13 Oct 1944.

The Commissions will hear the person concerned or ask him to appear before them on the request of the Procuratori of the Kingdom or of the High Commissioner, particularly in those cases which involve the suspension of the suffrage right. The person concerned may be assisted by a defending attorney. The commissions may order investigations to be made and hear witnesses. The decision must be accompanied with supporting reasons and an appeal may be lodged with the Court of Cassation.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

contradictory decisions among the agencies called to apply the legislation on the sanctions against fascism.

The decisions on the same acts which require the application of the sanctions contemplated by Art. 8, must be the same for the Commissions and the other agencies. This holds true for the High Court of Justice, for the tribunals or the Courts of Assizes, for the epuration commissions and for the commissions for the forfeiture of profits derived from the regime. Naturally we are speaking of final decisions and, needless to repeat, of the same acts already judged, and not of different acts committed by the same person.

It is needless to reaffirm that when the investigations verify the proofs for crimes, the commission must denounce the relative violations of the law.

The procedures to be followed are set out in Art. 13 of DLL 198 of 19 Oct 1944.

The Commissions will hear the person concerned or ask him to appear before them on the request of the Procuratori of the Kingdom or of the High Commissioner, particularly in those cases which involve the suspension of the suffrage right. The person concerned may be assisted by a defending attorney. The commissions may order investigations to be made and hear witnesses. The decision must be accompanied with supporting reasons and an appeal may be lodged with the Court of Cessation.

5909

Translators Pool,
CA Section,
VE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

L'Alto Commissario per la Sanzione del Fascismo

PALAZZO DEL VIMINALE - ROMA

Alle LL.EE. i PREFETTI
Ai PROCURATORI GENERALI
Ai QUESTORI
Ai COMITATI di LEGIONE dei CC.RR.
Ai COMITATI di LIBERAZIONE NAZIONALE
= LORO SEDI =

e per conoscenza:

Al MINISTERO dell'INTERNO
Direzione Generale della P.S.

Al MINISTERO di GRAZIA e GIUSTIZIA
Gabinetto

Al COMANDO GENERALE dell'ARMA dei CC.RR.
= R O M A =

Stanno per iniziare la loro attività, nelle provincie dell'Italia liberata, le commissioni provinciali istituite dall'articolo 8 del D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159, modificato dallo art. 2 del D.L.L. 4 gennaio 1945, n. 2.

Nel suo testo definitivo l'art. 8 risulta in questi termini:

"" Chi per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi del reato, siano contrari a norme di rettitudine o di probità politica, è soggetto

Ai PROCURATORI GENERALI
Ai QUESTORI
Ai COMITATI di REGIONE dei CC.RR.
Ai COMITATI di LIBERAZIONE NAZIONALE

= LORO SEDI =

e per conoscenza:

Al MINISTERO dell'INTERNO
Direzione Generale della P.S.

Al MINISTERO di GRAZIA e GIUSTIZIA
Gabinetto

Al COMANDO GENERALE dell'ARMA dei CC.RR.

= R O M A =

Stanno per iniziare la loro attività, nelle provincie dell'Italia liberata, le commissioni provinciali istituite dall'articolo 8 del D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159, modificato dallo art. 2 del D.L.L. 4 gennaio 1945, n. 2.

Nel suo testo definitivo l'art. 8 risulta in questi termini:

"" Chi per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi del reato, siano contrari a norme di rettitudine o di probità politica, è soggetto alla sospensione dei diritti elettorali attivi e passivi per una durata non superiore a 10 anni o all'interdizione temporanea dai pubblici uffici ovvero alla privazione dei diritti politici per una durata non superiore ai 10 anni.

Qualora l'agente risulti socialmente pericoloso può esserne disposta l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1 2 2 2

./.

di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno nè superiore a dieci.

In ogni caso incorrono nella sospensione del diritto elettorale coloro che hanno ricoperto cariche direttive nel partito fascista. Tali cariche saranno indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

I provvedimenti previsti dal presente articolo sono applicati da commissioni provinciali presiedute da un magistrato e composte di due altri membri estratti a sorte fra i giudici popolari di cui all'art. 4. ""

Come emerge dal testo soprariportato, i profili di applicazione della norma sono due, sebbene fra loro strettamente connessi.

Assume anzitutto rilievo, in relazione alla compilazione in corso delle liste elettorali, la parte relativa alla sospensione dal diritto elettorale di coloro che hanno ricoperto cariche direttive nel partito fascista. Con decreto presidenziale 2 febbraio scorso si è provveduto a indicare le cariche che, a differenza di quelle che sono sottoposte alla libera valutazione delle Commissioni, portano senz'altro alla sospensione del diritto elettorale. Esse sono state così indicate: "Segre-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1 2 2 0

In ogni caso incorrono nella sospensione dal diritto elettorale coloro che hanno ricoperto cariche direttive nel partito fascista. Tali cariche saranno indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

I provvedimenti previsti dal presente articolo sono applicati da commissioni provinciali presiedute da un magistrato e composte di due altri membri estratti a sorte fra i giudici popolari di cui all'art. 4. ""

Come emerge dal testo soprariportato, i profili di applicazione della norma sono due, sebbene fra loro strettamente connessi.

Assume anzitutto rilievo, in relazione alla compilazione in corso delle liste elettorali, la parte relativa alla sospensione dal diritto elettorale di coloro che hanno ricoperto cariche direttive nel partito fascista. Con decreto presidenziale 2 febbraio scorso si è provveduto a indicare le cariche che, a differenza di quelle che sono sottoposte alla libera valutazione delle Commissioni, portano senz'altro alla sospensione del diritto elettorale. Esse sono state così indicate: "Segretario e vice segretario del partito fascista, membro del gran consiglio del fascismo, componente del direttorio nazionale del partito fascista, ispettore del partito, segretario e vice segretario federale, ispettore federale, segretario politico di comune con popolazione non inferiore ai 20.000 abitanti, uffi-

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

./.

ciali della milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio permanente effettivo con grado superiore a quello di centurione.

Sarà pertanto necessario che le commissioni provinciali prendano in esame tutte le persone che nel ventennio del dominio fascista abbiano ricoperto qualcuna delle cariche suindicate disponendo, per ciascuna di esse, sospensione del diritto elettorale per un periodo di tempo che le commissioni stesse dovranno determinare, entro il limite massimo di 10 anni.

Naturalmente la maggiore o la minore durata della sospensione dovrà essere determinata in relazione all'importanza della carica che la persona deferita al giudizio ha ricoperto e alla sua durata, nonchè alla maggiore o minore faziosità dimostrata sia in quel periodo che nell'epoca precedente e successiva.

La sospensione - dice la legge - dovrà essere pronunciata in ogni caso: la discriminazione della diversa responsabilità dei gerarchi può avvenire, quindi, nel senso della maggiore o minore durata della sospensione, e non nella esenzione da ogni misura.

Tuttavia, poichè la norma va inquadrata nel sistema del decreto n. 159, ed in particolare del titolo I del decreto stesso, le dirimenti ivi previste per i delitti fascisti trovano a

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

122

Sarà pertanto necessario che le commissioni provinciali prendano in esame tutte le persone che nel ventennio del dominio fascista abbiano ricoperto qualcuna delle cariche suindicate disponendo, per ciascuna di esse, sospensione del diritto elettorale per un periodo di tempo che le commissioni stesse dovranno determinare, entro il limite massimo di 10 anni.

Naturalmente la maggiore o la minore durata della sospensione dovrà essere determinata in relazione all'importanza della carica che la persona deferita al giudizio ha ricoperto e alla sua durata, nonchè alla maggiore o minore faziosità dimostrata sia in quel periodo che nell'epoca precedente e successiva.

La sospensione - dice la legge - dovrà essere pronunciata in ogni caso: la discriminazione della diversa responsabilità dei gerarchi può avvenire, quindi, nel senso della maggiore o minore durata della sospensione, e non nella esenzione da ogni misura.

Tuttavia, poichè la norma va inquadrata nel sistema del decreto n. 159, ed in particolare del titolo I del decreto stesso, le dirimenti ivi previste per i delitti fascisti trovano a maggior ragione applicazione per le ipotesi contemplate.

Può quindi ritenersi che possano andare esenti da ogni sanzione coloro che si siano particolarmente distinti con atti di valore nella lotta contro i tedeschi.

Dovrà poi essere tenuta presente anche la diminuente preveduta nell'art. 7 lett. a, a favore di coloro che, anteriormente all'inizio della presente guerra, hanno preso posizione ostile al fascismo.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

./.

Detta discriminazione nell'art. 7 è considerata come motivo di riduzione, e non di esclusione, della pena e potrà quindi essere assunta a fondamento di una minore durata della sanzione e non della esenzione da ogni sanzione.

La sanzione della sospensione del diritto elettorale e la minore fra quelle previste dal citato art. 8. Nell'esaminare quindi la posizione di coloro che hanno rivestito le cariche suindicate dovrà accertarsi se nei loro confronti ricorra anche l'applicabilità degli altri provvedimenti previsti dall'articolo stesso. In caso affermativo la sanzione della sospensione dei diritti elettorali sarà assorbita dalle sanzioni più gravi ivi prevedute (interdizione temporanea dai pubblici uffici, privazione temporanea di diritti politici, assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro), sanzioni che importano di conseguenza anche la sospensione dei diritti elettorali (art. 2, n. 6 del D.M. 24 ottobre 1944, contenente norme di attuazione del D.L.L. 26 settembre 1944, n. 247, relative alla formazione delle liste elettorali - Gazzetta Ufficiale n. 9 del 20/1/1945).

[illegible] dell'art. 8 l'indagine però non

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

di essere assunta a fondamento di una minore durata della sanzione e non della esenzione da ogni sanzione.

La sanzione della sospensione del diritto elettorale è la minore fra quelle previste dal citato art. 8. Nell'esaminare quindi la posizione di coloro che hanno rivestito le cariche suindicate dovrà accertarsi se nei loro confronti ricorra anche l'applicabilità degli altri provvedimenti previsti dall'articolo stesso. In caso affermativo la sanzione della sospensione dei diritti elettorali sarà assorbita dalle sanzioni più gravi ivi prevedute (interdizione temporanea dai pubblici uffici, privazione temporanea di diritti politici, assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro), sanzioni che importano di conseguenza anche la sospensione dei diritti elettorali (art. 2, n. 6 del D.M. 24 ottobre 1944, contenente norme di attuazione del D.L.L. 28 settembre 1944, n. 247, relative alla formazione delle liste elettorali - Gazzetta Ufficiale n. 9 del 20/1/1945).

Ai fini dell'applicazione dell'art. 8 l'indagine però non si limiterà a coloro che hanno rivestito le cariche suddette. L'art. 6 commina le sanzioni da esso previste a tutti coloro che "per motivi fascisti" o "avvalendosi della situazione politica del fascismo" hanno compiuto " fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

./.

norme di rettitudine o di probità politica".

Quando risulti che i fatti suddetti siano stati compiuti, il colpevole dovrà essere punito, abbia o non abbia rivestito alcuna carica, o anche se non abbia militato nel partito stesso.

In particolare sarà necessario che le commissioni, nel procedere con assoluta obbiettività al delicato compito, portino il loro attento esame sull'attività svolta da chi abbia rivestito funzioni di speciale importanza durante il dominio fascista, sia di carattere politico che di carattere amministrativo, nonchè, naturalmente, sulle spie, sugli indiziati di essere affiliati all'Ovra, sugli squadristi ecc. Inoltre, e con particolare attenzione, dovrà essere esaminata la situazione delle persone che risulta abbiano realizzato profitti di regime e dei giornalisti e pubblicisti che, asserverdosi al regime, ne resero più efficiente l'opera di propaganda e l'azione demolitrice della libertà.

Data poi l'estensione, già deliberata, del diritto di voto alle donne, sarà necessario che l'indagine rifletta le donne che hanno avuto importanti cariche nel partito fascista o in genere dell'organizzazione dello Stato fascista.

Più delicata e difficile appare la determinazione di fatti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

No. 785016

Il colpevole dovrà essere punito, abbia o non abbia rivestito alcuna carica, o anche se non abbia militato nel partito stesso.

In particolare sarà necessario che le commissioni, nel procedere con assoluta obbiettività al delicato compito, portino il loro attento esame sull'attività svolta da chi abbia rivestito funzioni di speciale importanza durante il dominio fascista, sia di carattere politico che di carattere amministrativo, nonchè, naturalmente, sulle spie, sugli indiziati di essere affiliati all'Ovra, sugli squadristi ecc. Inoltre, e con particolare attenzione, dovrà essere esaminata la situazione delle persone che risulta abbiano realizzato profitti di regime e dei giornalisti e pubblicisti che, asservendosi al regime, ne resero più efficiente l'opera di propagande e l'azione demolitrice della libertà.

Data poi l'estensione, già deliberata, del diritto di voto alle donne, sarà necessario che l'indagine rifletta le donne che hanno avuto importanti cariche nel partito fascista o in genere dell'organizzazione dello Stato fascista.

Più delicata e difficile appare la determinazione di fatti che danno luogo all' applicazione delle sanzioni. Su questo punto è difficile dare delle direttive; il giudizio al riguardo sarà fatto con la necessaria ponderazione ed obbiettività, dalle commissioni competenti, salvo il ricorso per il merito, alla Corte di Cassazione. Qui basti porre in rilievo gli estremi del-

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

./.

la legge, vale a dire che i fatti devono rivestire particolare gravità, e che essi debbano essere contrari alle norme di rettitudine o di probità politica.

Un punto sul quale è necessario richiamare l'attenzione concerne la necessità di evitare, nell'applicazione dello art. 8, giudizi contraddittori fra i vari organi chiamati ad applicare la legislazione sulle sanzioni contro il fascismo.

Il giudizio sui medesimi fatti, che dovrebbero dar luogo all'applicazione delle sanzioni previste nell'art. 8, da parte di altri organi dovrà valere anche per le commissioni stesse. Ciò vale sia nei riguardi dell'Alta Corte di Giustizia, che dei tribunali o Corti d'Assise, delle commissioni di epurazione e delle commissioni per l'avocazione degli utili di regime. Naturalmente deve trattarsi di decisioni divenute definitive e - non è inutile insistervi - degli stessi fatti già giudicati, e non di diversi fatti riferentisi alle medesime persone.

7903

E' superfluo avvertire infine che quando le indagini accertassero prove di delitti, la commissione dovrà procedere al-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Un punto sul quale è necessario richiamare l'attenzione concerne la necessità di evitare, nell'applicazione dello art. 8, giudizi contraddittori fra i vari organi chiamati ad applicare la legislazione sulle sanzioni contro il fascismo.

Il giudizio sui medesimi fatti, che dovrebbero dar luogo all'applicazione delle sanzioni previste nell'art. 8, da parte di altri organi dovrà valere anche per le commissioni stesse. Ciò vale sia nei riguardi dell'Alta Corte di Giustizia, che dei tribunali o Corti d'Assise, delle commissioni di epurazione e delle commissioni per l'avocazione degli utili di regime. Naturalmente deve trattarsi di decisioni divenute definitive e - non è inutile insistervi - degli stessi fatti già giudicati, e non di diversi fatti riferentisi alle medesime persone.

5903

E' superfluo avvertire infine che quando le indagini accertassero prove di delitti, la commissione dovrà procedere alla denuncia per le relative violazioni di legge.

Quanto alle procedure da seguire, esse sono quelle disposte dall'art. 13 del D.L.L. 18 ~~ottobre~~ settembre 1944, n. 198.

Le commissioni (particolarmente pei casi di sospensione del diritto elettorale disposti tassativamente dalla legge), su richiesta dei Procuratori del Regno o dell'Alto Commissario,

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

./.

sentiranno l'interessato o l'inviteranno a comparire. L'interessato potrà farsi assistere da un difensore. Esse potranno disporre indagini e sentire testimonianze. La decisione dovrà essere motivata e contro di essa sarà proponibile il ricorso anche per il merito alla Corte di Cassazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1237

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

From: Lt Col [illegible], [illegible]
CA Section [illegible]

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
CIVIL AFFAIRS SECTION

Ref DF/4.14/CA

2 March 45

Dear Sir,

The High Commission has issued various letters of instruction to Operation Commissions guiding them in the interpretation of difficult parts of Part II of DL 159 and as to the spirit in which Commissions will act. I refer particularly to the High Commissioner's circular of 20 Aug and to those of the Asst High Commissioner of the 8 Sep and of 25 Oct.

I am directed to enquire whether any similar directives have been issued in connection with the interpretation of Part I of DL 159. If so to ask that copies of them may be supplied.

If such directives do not include any guidance as to the acts included within the expression
"acts of particular gravity which, while they are not offences, are
"contrary to the rules of moral rectitude or of political probity"
which appears in Art 2 of DL 2 of 1945, I am directed to enquire whether the High Commission has in contemplation the issue of any directive defining or limiting the use of this expression and if so to ask that this Commission may be supplied with a copy of the proposals.

Yours truly

Sig. G. Battista NORRI
Alto Commissariato per le Sanzioni
contro il Fascismo,
Palazzo del Viminale,
ROMA

1901

331

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TRANSLATION NO. 534

DECREE OF THE PRESIDENT OF THE COUNCIL OF MINISTERS OF 2 FEBRUARY 1945

Fascist positions entailing the suspension of suffrage right contemplated by art 8 of DLL 159 of 27 July 1944, amended by art 2 of 4 Jan 1945.

THE PRESIDENT OF THE COUNCIL OF MINISTERS

PRIME MINISTER SECRETARY OF STATE

DECREES:

The following executive positions shall entail the suspension of the suffrage right contemplated by art 8 of DLL 159 of 27 July 1944, amended by art 2 of DLL No. 2 of 4 Jan 1945:

1)secretary and vice-secretary of the fascist party;

2)member of the grand fascist council;

3)member of the national directory council (Direttorio) of the fascist party;

4)member of the national council of the fascist party;

5)inspector of the fascist party;

6)federal secretary and vice-secretary;

7)federal inspector;

8)political secretary of a commune with a population not less than 20,000 inhabitants;

9)officer in permanent service with the volunteers' militia for national safety, with a rank higher than centurione.

5900

ROME, 2 Feb 1945

/s/ Bonomi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2A

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LOCAL GOVERNMENT SUB COMMISSION

AC/9/20.2/CA

Tel: 478706

TO: Civil Affairs Section.

17th February, 1945.

1. Reference Folio p. 1A and Minute No. 1

2. In Ministerial Decree of 24 October 1944, which sets forth the rules governing the operation of DLL 247 of 28 September 1944, concerning the compilation of electoral lists, there does appear a provision which eliminates from the electoral lists persons convicted of Fascist antecedents. The following is the wording of the pertinent provision in the Ministerial Decree:

"Art. 2:—The following persons cannot be registered in the electoral list:

.....

(6) Those who have been committed to the ~~sanctions~~ contemplated by Art. 8 of DLL 159 of 27 July 1944, or sanctions against Fascism until the end of such ~~measures~~".

3. Art. 8 of DLL 159 referred to was amended by DLL No. 2 of 4 January 1945, so that it now reads as follows:

"Any person who for Fascist reasons or, by taking advantage of the political situation created by Fascism has committed acts of particular gravity which, while not constituting offences, are contrary to the rules of moral rectitude or of political probity, shall be subject to the loss of suffrage rights, active or passive, for a period not exceeding 10 years, or temporarily disqualification from holding public office or to loss of political rights for a period of not more than 10 years.

"Any person who has held a leading position in the fascist party shall be subject to loss of suffrage rights. The leading positions to which this shall apply will be notified by decree of the President of the Council of Ministers.

"Whenever such a person is deemed to be a danger to society, he may be sent to an agricultural colony or a labor institution for a period of not less than one or more than ten years.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(by) is the wording of the pertinent provision in the Ministerial Decree:

> "Art. 2:—The following persons cannot be registered in the electoral list:
>
> .....
>
> (6) Those who have been committed to the sanctions contemplated by Art. 8 of DLL 159 of 27 July 1944, or sanctions against Fascism until the end of such measures".

3. Art. 8 of DLL 159 referred to was amended by DLL No. 2 of 4 January 1945, so that it now reads as follows:

> "Any person who for Fascist reasons or, by taking advantage of the political situation created by Fascism has committed acts of particular gravity which, while not constituting offences, are contrary to the rules of moral rectitude or of political probity, shall be subject to the loss of suffrage rights, active or passive, for a period not exceeding 10 years, or temporarily disqualification from holding public office or to loss of political rights for a period of not more than 10 years.
>
> "Any person who has held a leading position in the fascist party shall be subject to loss of suffrage rights. The leading positions to which this shall apply will be notified by decree of the President of the Council of Ministers.
>
> "Whenever such a person is deemed to be a danger to society, he may be sent to an agricultural colony or a labor institution for a period of not less than one or more than ten years.
>
> "The provisions contained in this Article shall be administered by a Provincial Commission, presided over by a judicial official, composed of two other members chosen by lot from among the lay judges described in Art. 4. Magistrates directed to preside over the Provincial Commissions shall be appointed by the President of the Council of Ministers after a consultation with the Minister of Pardon and Justice and the High Commissioner for Sanctions against Fascism.
>
> "As regards members of the legislative assemblies or other institutions who by their votes or actions contributed to the maintenance of the Fascist regime and made war possible, they shall be dismissed from their office on decision of the High Court described in Art. 2, without prejudice to any of the other provisions set out in this Decree, insofar as they may be applicable."

2A

4. Art. 41 of DLL 159 further provides that:

> "Without prejudice to the powers of the Ministero Publico, Public Authorities, and other bodies or organizations, the High Commissioner may on his own initiative or on the information of a private individual commence proceedings.
>
> ....."(2) To apply the provisions set out in Art. 8."

5. Apparently, the foregoing two quotations from DLL 159 set up a procedure for the denial of voting privileges to ex-Fascists. There is some ambiguity in the Decree as to the exact way in which the provisions quoted are to be invoked. Furthermore, the definiteness in the standards which we are accustomed to see in our Anglo-Saxon law is missing. The High Commissioner may apply the provisions of Art. 8. Art. 8 itself talks about acts which are "contrary to the rules of moral rectitude or of political probity". What this means is difficult to say at any one time. Moreover, the President of the Council of Ministers, according to art. 6, has the right to determine by Decree what a leading position in the Fascist Party is. To date, this has not been done. The article in the "Momento" referred to in folio p. 1A seems to be a follow-up of the provisions in Art. 41 of DLL 159, which gives the High Commissioner the right to apply the provisions of Art. 8. It would seem to me that this is an attempt to nullify the authority of the Provincial Commissions mentioned in Art. 8, and to vest it in the High Commissioner himself. I recommend that this matter be taken up with the Italian Government to the end that a definite and judicial-like procedure be provided for, and that "witch-hunting" be prevented.

6. In the booklet of instructions on the subject of drawing up of electoral lists, which has been distributed to Prefectures under the Jurisdiction of the Italian Government and which we have been asked to distribute to the three AMG Regions (Pescara - Umbria - Marche), the following comment is made concerning the Ministerial Decree:

Article 2

> ".....Another change, imposed by the necessity to coordinate the old law with the new penal legislation, was made in No. 11, which excludes from the right to vote persons convicted for the crimes contemplated in Part I of the law on sanctions against Fascism."

Article 5

> ".....In correlation with the text of Art. 2 of the Ministerial Decree, the obligation to inform the Sindaco was extended..... as regards the special sanctions applied in accordance with Art. 8 of the law on sanctions against Fascism."

7. It would seem extremely desirable that an immediate clarification of this matter be had.

890

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

- 124 -

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

[illegible] is difficult to say at any one time. Moreover, the President of the Council of Ministers, according to Art. 6, has the right to determine by Decree what a leading position in the Fascist Party is. To date, this has not been done. The article in the "Momento" referred to in folio p. 1A seems to be a follow-up of the provisions in Art. 41 of DLL 159, which gives the High Commissioner the right to apply the provisions of Art. 8. It would seem to me that this is an attempt to nullify the authority of the Provincial Commissions mentioned in Art. 8, and to vest it in the High Commissioner himself. I recommend that this matter be taken up with the Italian Government to the end that a definite and judicial-like procedure be provided for, and that "witch-hunting" be prevented.

6. In the booklet of instructions on the subject of drawing up of electoral lists, which has been distributed to Prefectures under the jurisdiction of the Italian Government and which we have been asked to distribute to the three AMG Regions (Tuscany - Umbria - Marche), the following comment is made concerning the Ministerial Decree:

Article 2

".....Another change, imposed by the necessity to coordinate the old law with the new penal legislation, was made in No. 11, which excludes from the right to vote persons convicted for the crimes contemplated in Part I of the law on sanctions against Fascism."

Article 5

".....In correlation with the text of Art. 2 of the Ministerial Decree, the obligation to inform the Sindaco was extended..... as regards the special sanctions applied in accordance with Art. 8 of the law on sanctions against Fascism."

7. It would seem extremely desirable that an immediate clarification of this matter be had. 890

for Ralph C. Temple major
R. G. B. SPICER
Colonel
Director
Local Government Sub Commission

/RBT/pec

(underlining above is mine. R.B.T.)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

14 February 1945

V. P. G. A. Section

15 FEB 1945

1. The "Momento" of today's date reports that Signor Berlinguer disclosed to journalists during an interval in the Roatta trial on February 13th that the Presidency of the Council had decided to invite the local Committees of Liberation, Prefects, Questori and Carabinieri Comands to denounce persons of Fascist antecedents with a view to suspending their electoral rights. This decision is, of course, in harmony with the purge legislation, but I personally cannot but view it with some concern. It means, in short, that only the Left-wingers will be left to vote.

2. You may be aware of the above-mentioned decision already, but I thought it worth bringing to your notice, particularly as the Marchese Lucifero (of the Royal household) today informed the Chief Commissioner that the Communists were about to launch a big drive to create Committees of Liberation in towns and communes where none existed before. Members of the Communist Party in these districts are to be told off to join the Liberal, Christian Democrat and other parties and secure places in the Committees, thus bringing the Committees eventually under the complete control of the Communist Party. I am checking this report from other sources.

A. S. MILFORD
Ass't Political Adviser
Political Section

377

1244